SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture

Ministero dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 febbraio 2007, n. **54.**

Regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Premesso che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato «Codice», stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

Premesso, altresì, che ai sensi del citato articolo 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*;

Viste le restanti disposizioni del Codice;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti in disamina è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005);

Vista l'autorizzazione generale del Garante del 21 dicembre 2005, n. 7 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233.

Vista la direttiva del Ministro della funzione pubblica in data 11 febbraio 2005, riguardante le «Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;

Ravvisata la necessità di provvedere ad identificare le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati presso l'Amministrazione dell'università e della ricerca, le finalità d'interesse pubblico perseguite attraverso il trattamento dei citati dati nonché le operazioni eseguite con gli stessi;

Sentito, ai sensi all'articolo 154, comma 1, lettera *g)* del Codice, il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso parere favorevole in data 28 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 febbraio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 20 febbraio 2007 n. GAB/3085/311/1.4.4/07;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato «Codice», identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili per la gestione del sistema dell'università e della ricerca, nel perseguimento da parte di questa amministrazione delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice e dalle specifiche previsioni di legge.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da 1 a 6, che formano parte integrante del presente regolamento, identificano i dati sensibili e giudiziari che sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

2. Le operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3. I raffronti effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, sono ammessi esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 febbraio 2007

Il Ministro: MUSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 23

Allegato 1

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
<u>Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro</u>: – del personale dipendente dell'Amministrazione del Ministero dell'università della ricerca e, fino alla completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, del personale AFAM docente e non docente limitatamente ai trattamenti effettuati presso il Ministero; – dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato *Il trattamento concerne tutti i dati relativi alle procedure per la selezione e il reclutamento, all'instaurazione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di lavoro.* *1. I dati inerenti lo stato di salute sono trattati per: l'adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico, verifica dell'idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, causa di servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortuni e/o sinistri e malattie professionali, fruizione di assenze, particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di salute dell'interessato o dei suoi familiari, assistenza fiscale, mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale;* *2. I dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale o le convinzioni politiche sono trattati per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione, nonché per l'esercizio dei diritti sindacali e per la fruizione dei permessi per cariche elettive e sindacali;* *3. I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose;* *4. I dati sulle convinzioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione di archivio connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza;* *5. I dati di carattere giudiziario sono trattati nell'ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione e per l'adozione dei provvedimenti amministrativo contabili connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l'interessato.* *6. le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso.*

E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.

I dati sono raccolti su iniziativa degli interessati o previa richiesta dell'Amministrazione presso i medesimi interessati, ovvero presso altri soggetti pubblici o privati, e sono trattati, sia in forma cartacea che telematica, per l'applicazione dei vari istituti disciplinati dalla legge e dai regolamenti in materia di selezione, reclutamento, gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, aggiornamento e formazione del personale.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Le finalità di cui agli artt. 112, 62, 68 e 70del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Fonti normative

- ***Norme comuni***: D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; Legge 5 febbraio 1992, n.104; Legge 12 marzo 1999, n. 68; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Legge 15 luglio 2002, n. 145,R.D. 30 settembre 1922, n. 1290; Legge 24 maggio 1970, n. 336; Legge 30 dicembre 1971, n. 1204; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; Legge 7 Febbraio 1979, n. 29; Legge 5 marzo 1990, n. 45; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; Legge 14 gennaio 1994, n. 20; Legge 8 agosto 1995, n. 335; D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38; Legge 12 marzo 1999, n. 68; D.P.C.M. 20 dicembre 1999; Legge 8 marzo 2000, n. 53; D.P.R. n. 29 ottobre 2001, n. 461.
- ***Norme relative al personale amministrativo del MiUR:*** legge n. 472/1987,Contratti collettivi nazionali e contratti integrativi del Comparto Ministeri e della separata area della Dirigenza amministrativa.
- ***Norme per il personale AFAM:*** Legge 21 dicembre 1999, n. 508; Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto AFAM.

Tipi di dati trattati

- CONVINZIONI **X** religiose X filosofiche X d'altro genere
- CONVINZIONI X sindacali X politiche
- STATO DI SALUTE **X** patologie attuali **X** patologie pregresse

X terapie in corso **X** dati sulla salute relativi anche ai familiari

- VITA SESSUALE X (solo in caso di rettificazione di attribuzione di sesso)
- DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art 4, comma 1, lett. e), del Codice) **X**

Operazioni eseguite
Particolari forme di trattamento Raffronti di dati con altro titolare: Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000; Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego; Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001); Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lg. n. 626/1994) Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965; Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999; Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali nonchè per l'esercizio delle libertà sindacali; Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati nell'ambito della mobilità; Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38; Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413; MEF e INPDAP: per la corresponsione degli stipendi e degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex Legge 8 agosto 1995, n. 335; Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, d.lg. n. 165/2001).

Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti		
• RACCOLTA:	**X** presso gli interessati	**X** presso terzi
• ELABORAZIONE:	**X** in forma cartacea	**X** con modalità informatizzate
Altre operazioni ordinarie: registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.		

Allegato 2

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari.

Il trattamento riguarda i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività relative alla difesa in sede giudiziale e stragiudiziale del Ministero dell'università e della ricerca e, fino alla completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al contenzioso concernente il personale AFAM docente e non docente, .limitatamente ai trattamenti effettuati presso il Ministero.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Le finalità di cui agli artt. 112, 67 e 71del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Fonti normative

- Norme comuni: Codice Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Civile; Codice di Procedura Penale; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Legge 15 marzo 1997, n. 59; Legge 21 luglio 2000, n. 205; D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274; Legge 27 marzo 2001, n. 97; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Accordi quadro.
- Norme per il personale amministrativo del MiUR: Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto Ministeri e della separata area della Dirigenza amministrativa.
- Norme per il personale AFAM: Legge 21 dicembre 1999, n. 508; Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto AFAM.

Tipi di dati trattati

- ORIGINE **X** razziale **X** etnica
- CONVINZIONI **X** religiose **X** filosofiche **X** d'altro genere
- CONVINZIONI **X** politiche **X** sindacali
- STATO DI SALUTE **X** patologie attuali **X** patologie pregresse **X** terapie in corso **X** dati sulla salute relativi anche ai familiari
- VITA SESSUALE **X**

DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art 4, comma 1, lett. e), del Codice) **X**

Operazioni eseguite
Particolari forme di trattamento
X Comunicazione con altri soggetti pubblici o privati: - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di conciliazione dinanzi a Collegi di conciliazione ex D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; - Organi arbitrali: per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi dei CCNL di settore; - Avvocature dello Stato: per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; - Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria: per l'esercizio dell'azione di giustizia; - Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale.
Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti
• RACCOLTA: **X** presso gli interessati **X** presso terzi • ELABORAZIONE: **X** in forma cartacea **X** con modalità informatizzate Altre operazioni ordinarie: • registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

Allegato 3

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Organismi collegiali di disciplina

Il trattamento concerne le attività relative ai procedimenti disciplinari a carico di professori e ricercatori universitari, da parte del Collegio di disciplina istituito all'interno del CUN e a carico del personale docente delle istituzioni AFAM, da parte del collegio di disciplina istituito all'interno del CNAM, limitatamente ai dati indispensabili alla valutazione delle condotte tipizzate che possono dar luogo alle sanzioni disciplinari previste dalle disposizioni di settore.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Le finalità di cui all'art.71 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Fonti normative

Legge 16 gennaio 2006, n. 18; legge 21 dicembre 1999, n. 508; D. M. 16 settembre 2005, n. 236; CCNL comparto AFAM ; R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.

Tipi di dati trattati

- ORIGINE **X** razziale **X** etnica
- CONVINZIONI **X** religiose **X** filosofiche **X** d'altro genere
- CONVINZIONI **X** politiche **X** sindacali
- STATO DI SALUTE **X** patologie attuali **X** patologie pregresse
  X terapie in corso **X** dati sulla salute relativi anche ai ai familiari
- VITA SESSUALE **X**
- DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art 4, comma 1, lett. e), del Codice) **X**

Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti

- RACCOLTA: **X** presso gli interessati **X** presso terzi
- ELABORAZIONE: **X** in forma cartacea **X** con modalità informatizzate

Altre operazioni *"ordinarie":* registrazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

Allegato 4

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Attività di indirizzo e sindacato ispettivo.

Acquisizione di elementi informativi preordinata all'esercizio di attività di indirizzo e sindacato ispettivo. I dati sensibili e giudiziari possono essere utilizzati, se strettamente indispensabili, per la predisposizione degli schemi di intervento e di risposta in occasione di mozioni, informative, comunicazioni urgenti, question-time, interpellanze, interrogazioni ed audizioni.
Le risposte alle interrogazioni scritte vengono trasmesse direttamente al parlamentare interrogante. Per tutti gli atti di sindacato ispettivo orale o di indirizzo, gli schemi di intervento vengono forniti direttamente al Ministro ed ai Sottosegretari competenti.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Le finalità di cui agli artt. 65 e 67 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Fonti normative

Reg. Senato Capo VI, artt. 46 e 47, Capo XIX, artt. 145 e ss. Reg. Camera dei Deputati parte III, Capo XXVI,artt. 110 e ss. Capo XXIX art. 128 e ss. Capo XXX art. 136 e s.. Capo XXXI art. 139 e ss. E Capo XXXIII art. 143

Tipi di dati trattati

- ORIGINE **X** razziale **X** etnica
- CONVINZIONI **X** religiose **X** filosofiche **X** d'altro genere
- CONVINZIONI **X** politiche **X** sindacali
- STATO DI SALUTE **X** patologie attuali **X** patologie pregresse
  X terapie in corso **X** dati sulla salute relativi anche ai ai familiari
- VITA SESSUALE **X**
- DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art 4, comma 1, lett. e), del Codice) **X**

Operazioni eseguite

- RACCOLTA: **X** presso gli interessati **X** presso terzi
- ELABORAZIONE: **X** in forma cartacea **X** con modalità informatizzate
- COMUNICAZIONE: organo richiedente per la formulazione della risposta all'interrogazione o all'atto di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili.

Allegato 5

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
Riconoscimento di Istituzioni abilitate a rilasciare titoli universitari o titoli equipollenti Vengono in considerazione le seguenti attività: - riconoscimento di titoli di studio di insegnamento superiore rilasciati da istituti Accademici stranieri che operano sul territorio nazionale. Tali Istituti per poter rilasciare titoli aventi valore legale devono essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento attuativo della Convenzione di Lisbona. - riconoscimento di Istituti abilitati ad istituire ed attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. Il Ministero, può abilitare Istituti privati a istituire ed attivare corsi di specializzazione in psicoterapia che rilasciano titoli aventi valore legale. A tale riguardo, sono valutate le proposte da parte dei soggetti promotori pubblici o privati, con modalità e termini definiti dal Ministero stesso. - istituzione ed attivazione di Scuole superiori per Mediatori linguistici che rilasciano titoli equipollenti ai diplomi di laurea universitari. A tale riguardo, sono valutate le proposte da parte dei soggetti promotori pubblici o privati, con modalità e termini definiti dal Ministero stesso. - istituzione di Università non statali legalmente riconosciute (ivi comprese le Università telematiche). Nell'ambito delle procedure relative alla programmazione triennale del sistema universitario, il Ministero può prevedere l'istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute. A tale riguardo, sono valutate le proposte da parte dei soggetti promotori (pubblici e privati), con modalità e termini definiti dal Ministero stesso. In sede di presentazione delle istanze di riconoscimento di cui sopra l'amministrazione può trattare dati giudiziari al solo fine di effettuare un controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti promotori in merito all'assenza di carichi pendenti, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
Le finalità di cui agli artt. 67 e 95 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Fonti normative
Legge n. 148 dell'11 luglio 2002, art. 4; D.M. n. 214 del 26 aprile 2004; T.U. n. 1592 del 31 agosto 1933, art. 1, punti 1 e 2; legge n. 243 del 29 luglio 1991, art. 2; D.L. n. 580 del 1 ottobre 1973, convertito con legge n. 766 del 30 novembre 1973, art. 10; legge 287 del 10 ottobre 1990. v. sub h; Legge 18 febbraio 1989, n. 56; art.17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127; decreto 11 dicembre 1998, n. 509. Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2004 DPR 10 marzo 1982, n. 162; Legge 11 ottobre 1986, n. 697; art. 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127; decreto 10 gennaio 2002, n. 38, e provvedimenti attuativi; art. 2, comma 5, del d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25; art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43; art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; art. 37, comma 3, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 DPR 20 dicembre 2000, n.445

Tipi di dati trattati
• DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art 4, comma 1, lett. e), del Codice) **X**
Operazioni eseguite
Particolari forme di trattamento Raffronti di dati con altro titolare: Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;
Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti
• RACCOLTA: **X** presso gli interessati **X** presso terzi • ELABORAZIONE: **X** in forma cartacea **X** con modalità informatizzate Altre operazioni ordinarie: registrazione, organizzazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

Allegato 6

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
Conferimento di onorificenze e ricompense Nell'ambito dei procedimenti di conferimento di onorificenze dell' ordine "Al merito della Repubblica Italiana, avviene il trattamento di dati giudiziari, nel rispetto del principio di indispensabilità.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
Le finalità di cui all'art. 69 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Fonti normative
Legge n. 178 del 3 marzo 1951; Decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 13 maggio 1952 e successive modifiche.
Tipi di dati trattati
• DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art 4, comma 1, lett. e), del Codice) X
Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti
• Raccolta: x presso gli interessati x presso terzi • Elaborazione: x in forma cartacea x con modalità informatizzate Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento: registrazione,conservazione
Particolari forme di trattamento
Comunicazione ai seguenti soggetti : Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art.4 DPR 458/1952)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, 22 e 154, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«Art. 20 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.».

«Art. 21 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

«Art. 22 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)*. — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

«Art. 154 *(Compiti)*. — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) - f) (omissis);

g) esprimere pareri nei casi previsti;».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2006.

— La direttiva del Ministro della funzione pubblica 11 febbraio 2005, riguardante: «Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2005, n. 97.

Nota all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.

07G0069

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2007.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Casoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 25 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casoria (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 aprile 2007;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casoria (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Napoli - Villa Rosebery, addì 6 aprile 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2007
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 4, foglio n. 121

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casoria (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 2005, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa della permanente e condizionante influenza negativa esercitata dalla locale malavita organizzata, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà e da connotazioni clientelari.

Dalle risultanze degli interventi effettuati, come rilevato dal prefetto di Napoli con relazione in data 5 aprile 2007, emerge la necessità, nonostante i pur soddisfacenti risultati conseguiti, che venga completato il processo di risanamento e di consolidamento della legalità intrapreso dalla commissione straordinaria soprattutto in quei settori ove maggiormente si erano registrate ingerenze ed interessi della criminalità organizzata.

Nonostante la presenza dello Stato, il consolidato sistema d'influenza criminale, inoltre, è ancora in grado di esprimere una capacità d'interferenza e di condizionamento, che ostacola l'azione protesa al recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e buon andamento. Si sono difatti intensificati episodi criminosi inquadrabili nella guerra tra malavita locale ed atti di carattere vandalico.

In particolare, la commissione ha dovuto fronteggiare il nodo pregiudiziale della permeabilità dell'apparato burocratico dell'ente locale rispetto ai condizionamenti della criminalità organizzata, ancora palpabile, adottando un'articolata strategia diretta alla sensibilizzazione del personale al rispetto delle regole di buona amministrazione.

Per porre le basi di un ordinato e corretto assetto urbanistico, settore sul quale da sempre convergono interessi della criminalità organizzata, nonché per contrastare precise strategie poste in essere dalla precedente amministrazione per personali tornaconti affaristici, la commissione straordinaria ha dato nuovo impulso alle procedure avviate dalla decaduta amministrazione per la elaborazione del nuovo Piano urbanistico comunale, che determinerà certezze sul regime dei suoli nella città.

L'azione di ripristino della legalità nel settore edilizio, dove le forze dell'ordine hanno riscontrato significative cointeressenze della criminalità organizzata, è in parte rallentata in quanto gli organi giurisdizionali, hanno emesso provvedimenti di sospensiva dell'efficacia delle procedure repressive dei manufatti abusivi.

Al fine di garantire il buon andamento e il regolare funzionamento dell'amministrazione è necessario che la commissione porti a termine le procedure per la definizione di un numero elevato di pratiche relative a condono edilizio.

Analogamente, nel settore delle attività commerciali, oggetto di particolare attenzione sotto il profilo di speculazioni ed interessi di ambienti criminali, occorre che la commissione dia definitiva attuazione a tutte le procedure avviate al fine di contrastare il dilagante abusivismo commerciale.

Ulteriore intervento incisivo operato dall'organo straordinario attiene al delicato servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani affidato ad una società di cui il comune di Casoria è socio.

In ordine a detto servizio sono state avviate le procedure previste dalla normativa antimafia per la rescissione del contratto e, pertanto, occorre assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e prevenire fenomeni patologici di ingerenze da parte della criminalità che vanificherebbero la finalità di effettivo risanamento dell'ente.

La rilevanza e la organicità dei vari interventi posti in essere, la cui mancata definizione potrebbe riproporre logiche speculative e anomale ingerenze, necessitano di adeguate garanzie connaturate alla gestione straordinaria e richiedono, per la loro complessità, per i connessi tempi tecnici di attuazione e per le cautele che si impongono per scongiurare il pericolo di possibili illecite interferenze, un ulteriore lasso di tempo.

Affinché venga completato il processo di recupero del consenso della cittadinanza verso una gestione amministrativa corretta e confacente ai bisogni della comunità, è necessario che l'organo straordina-

rio di gestione porti a compimento il programma di risanamento intrapreso con tutti gli aspetti vantaggiosi di immediata percettibilità che esso comporta per la popolazione.

Come evidenziato nella citata relazione prefettizia, la situazione riscontrata nel comune di Casoria richiede un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze ed alle attese della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire alla comunità locale di esprimere la propria libera determinazione e il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.

La valutazione della situazione in concreto accertata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, nella prospettiva di evitare la riproposizione di iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Casoria, rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, che si intende qui integralmente richiamata, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casoria (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 5 aprile 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A03785

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2007.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Crispano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 25 ottobre 2005, registrato alla Corte dei Conti in data 31 ottobre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Crispano (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 aprile 2007;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Crispano (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Napoli - Villa Rosebery, addì 6 aprile 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2007
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 4, foglio n. 122

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Crispano (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 2005, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione straordinaria cui è stata affidata la gestione dell'ente ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente ove evidenti sono le resistenze opposte da settori dell'Amministrazione ancora inquinati.

Come rilevato dal prefetto di Napoli con relazione del 5 aprile 2007, cui si rinvia integralmente, l'azione avviata dalla commissione straordinaria richiede un'ulteriore strategia di completamento per assicurare un più compiuto processo di risanamento.

In particolare, in materia di appalti pubblici la commissione ha registrato forme di resistenza da parte degli uffici comunali nel portare a compimento appalti già affidati nonché quelli iniziati dal medesimo organo straordinario.

Per numerose procedure di appalti pubblici, avviate dalla commissione, che hanno fatto registrare tentativi di interferenza, si ha ragione di temere che se non concluse nella gestione commissariale possano formare oggetto di nuovi tentativi di ingerenza criminale in assenza di una valida azione di vigilanza e tutela.

Altro settore che necessita della prosecuzione dell'azione di risanamento è quello della lotta al fenomeno dell'abusivismo edilizio soprattutto per quanto concerne le procedure per la demolizione dei manufatti abusivi, riconducibili ad esponenti della malavita locale.

La commissione ha avviato anche una complessa opera di adeguamento del piano regolatore generale alle disposizioni di legge entrate in vigore dopo l'adozione del medesimo, anche in considerazione della circostanza che lo strumento urbanistico vigente si è dimostrato inadeguato ad impedire possibili manovre speculative, anche della criminalità organizzata.

La commissione ha evidenziato altresì la necessità di portare a compimento le iniziative avviate per la definitiva attuazione delle procedure di aggiudicazione dell'appalto dei rifiuti solidi urbani con sistema che consenta il raggiungimento della soglia di prelievo differenziato nelle percentuali indicate dalla legge. La necessità di portare a compimento detta procedura è finalizzata ad impedire che in tale delicato settore, notoriamente esposto alle mire criminali, possano verificarsi forme di ingerenza esterna come quelle già oggetto di rilievo della commissione di accesso ai fini dello scioglimento del consiglio comunale di Crispano.

Conclusivamente si ritiene di dover evidenziare che la commissione straordinaria a tutt'oggi ha avviato le procedure amministrative di strumenti urbanistici e di appalti pubblici fondamentali per lo sviluppo locale di quei territori che, se affrancati dall'influenza criminale, possono esprimere una forte potenzialità economica.

Il tale contesto, la proroga del mandato della commissione straordinaria consentirà alla stessa di seguire gli sviluppi delle iniziative già avviate e di garantirne la regolare realizzazione, evitando in tal modo che possa riversarsi nelle mani della locale criminalità organizzata la disponibilità di risorse finanziarie pubbliche ed i fondi comunitari che gli organi straordinari hanno destinato ad opere e servizi pubblici.

Se da una parte è infatti in atto un processo di normalizzazione della gestione dell'ente, dall'altra la brevità della permanenza dei commissari non consente di portare a termine l'intera azione ed occorre che l'opera della stessa si protragga al fine di consolidare, quantomeno in parte, il risanamento avviato.

A ciò aggiungasi che per assicurare anche il recupero del consenso della cittadinanza verso una gestione amministrativa corretta e confacente ai bisogni della comunità è necessario che l'organo straordinario porti a compimento il programma di risanamento intrapreso.

Tenuto conto della tuttora persistente influenza della malavita locale e della necessità di continuare nell'opera di contrasto delle iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Crispano, si rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, che si intende qui integralmente richiamata, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Crispano (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 5 aprile 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A03786

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2007.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Afragola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 25 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Afragola (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 aprile 2007;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Afragola (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Napoli - Villa Rosebery, addì 6 aprile 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2007
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 4, foglio n. 95

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Afragola (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 2005, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa del grave degrado in cui ha versato per tanto tempo il territorio e della indotta disaffezione della popolazione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal prefetto di Napoli con relazione del 5 aprile 2007, cui si rinvia, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'istituzione comunale, il consolidato sistema d'influenza criminale è ancora in grado di esprimere una capacità di interferenza e di condizionamento, che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

Lo stesso prefetto di Napoli ha evidenziato l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione sin qui svolta, proprio in quei settori dove più forte è il rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

In particolare, la commissione straordinaria nell'illustrare i risultati conseguiti, pur rilevanti ed apprezzabili ha evidenziato la necessità di un'opera di completamento della stessa a garanzia di un più completo processo di risanamento.

Per quanto riguarda il problema concernente la lotta all'abusivismo l'organo straordinario ha portato a compimento i processi di irrogazione delle sanzioni per n. 2 lottizzazioni abusive ed è stata determinata la confisca delle aree lottizzate. Sono state individuate le risorse finanziarie da destinare alla demolizione degli immobili; resta tuttavia ancora da completare l'iter per arrivare all'effettivo abbattimento degli stessi. È in corso, difatti, la delicata fase della procedura istruttoria finalizzata all'individuazione della ditta chiamata ad eseguire le demolizioni e che dovrà assicurare il rispetto della legalità.

Un altro settore che presenta aspetti di particolare delicatezza risulta essere quello concernente la realizzazione di centri commerciali.

La commissione straordinaria ha infatti esaminato diverse istanze volte all'ampliamento e alla realizzazione di significativi interventi di settore presentate da operatori economici per i quali si sono registrate informative positive ai sensi della legislazione antimafia. A tal riguardo, sono in corso ulteriori necessari approfondimenti al fine di accertare la sussistenza dei previsti requisiti di legge, per evitare un possibile sfruttamento commerciale da parte di soggetti economici collegati con la malavita locale.

Il comune di Afragola ha inoltre adottato in variante al PRG il Piano Urbanistico - Territoriale, riferito alle aree interessate dall'attraversamento della Linea Alta Velocità Roma-Napoli e della Stazione Campania-Afragola. La Variante detta norme di pianificazione per circa il 60% del territorio comunale ed ha provocato un difficile contenzioso amministrativo, ad oggi non ancora concluso ma che in ogni caso ha determinato un rallentamento della procedura finalizzata all'approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico.

Il perfezionamento del suddetto iter è necessario ad evitare fenomeni speculativi da parte della criminalità locale di profilo urbanistico nella vasta e rilevante area di interesse sovra comunale attraversata dalla linea A.V.

Ulteriore ambito di particolare delicatezza è quello concernente l'iter già avviato e tuttora in corso con la Regione e la Provincia, finalizzato alla definizione di un protocollo di intesa per la valorizzazione dell'intera area, mediante l'acquisizione di un complesso progetto a mezzo di procedura concorsuale di rilievo internazionale.

La commissione straordinaria ha inoltre avviato un complesso piano di interventi per il recupero di un quartiere, notoriamente degradato, con forti problematiche di ordine pubblico; intervento finalizzato al ripristino della legalità e dei servizi minimi essenziali. In particolare, sono in corso di attuazione una serie di procedure per interventi di recupero urbano finanziato dalla Regione, per consistenti importi di denaro. Tali interventi comprendono la realizzazione, all'interno dell'area del quartiere, del commissariato distaccato di pubblica sicurezza e della caserma della polizia locale, anche mediante l'utilizzo di strutture degradate e già utilizzate per attività illegali.

Affinché venga completato il processo di recupero del tessuto sociale ed una gestione amministrativa corretta e confacente ai bisogni della comunità, è necessario che l'organo straordinario di gestione porti a compimento il programma di risanamento intrapreso, con tutti gli aspetti vantaggiosi di immediata percettibilità che esso comporta per la popolazione.

Come evidenziato nella citata relazione prefettizia, la situazione riscontrata nel comune di Afragola richiede, per consolidare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, a garanzia degli interessi primari della comunità locale e delle sue prerogative di libera determinazione e di rinnovamento al di fuori di condizionamenti malavitosi.

La proroga della gestione commissariale si rende, altresì, necessaria anche al fine di poter concretizzare tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo delle opere pubbliche, per la cui realizzazione sono richiesti ulteriori tempi tecnici, attese le garanzie di legalità e le cautele necessarie per scongiurare possibili interferenze di natura illecita in un territorio tradizionalmente caratterizzato dalla presenza di soggetti controindicati, in grado di controllare l'attività economico-amministrativa ed in ciò agevolati dagli stretti vincoli parentali e/o amicali, peraltro consueti in un centro di esigua consistenza abitativa.

La valutazione della situazione in concreto accertata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento e, nella prospettiva di evitare la riproposizione di iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Afragola, rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, che si intende qui richiamata, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Afragola (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 5 aprile 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A03787

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2007.

Nomina del commissario straordinario e del subcommissario della Sogesid Spa.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), secondo il quale il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, è autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, alla trasformazione della Sogesid Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della Sogesid Spa;

Visto l'art. 1, comma 504, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che per la realizzazione delle finalità di cui al citato comma 503, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, gli organismi di amministrazione della Sogesid Spa sono sciolti e sono nominati un commissario straordinario ed un subcommissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture;

Vista la nota n. GAB/2007/1881/A02 del 15 febbraio 2007, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare propone di nominare quale commissario straordinario della Sogesid Spa il dott. Franco Pasquino e quale subcommissario l'avv. Andrea Falzone trasmettendo i rispettivi *curriculum vitae*;

Sentito il Ministro delle infrastrutture;

Considerato che ai sensi del citato art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il Consiglio di amministrazione della Sogesid Spa è cessato dal 1° gennaio 2007 in quanto organismo di amministrazione della società;

Considerata la necessità di procedere alla nomina del commissario straordinario e del subcommissario della Sogesid Spa;

Considerato che, in base a quanto risulta dai *curriculum vitae* trasmessi, il dott. Franco Pasquino e l'avv. Andrea Falzone possiedono una professionalità idonea allo svolgimento dell'incarico rispettivamente di commissario straordinario e di subcommissario della Sogesid Spa;

Ritenuto che, oltre i compiti connessi alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, commi 503 e 504, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il commissario straordinario debba assumere le funzioni del Consiglio di amministrazione della Sogesid Spa e allo stesso debba essere riconosciuto il relativo compenso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il dott. Franco Pasquino e l'avv. Andrea Falzone sono nominati rispettivamente commissario straordinario e subcommissario della Sogesid Spa per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

Art. 2.

Oltre i compiti connessi alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, commi 503 e 504, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il commissario straordinario della Sogesid Spa, di cui all'art. 1 del presente decreto, assume le funzioni del consiglio di amministrazione della Sogesid Spa e allo stesso è riconosciuto un compenso pari a Euro 85.000 il cui onere è a carico della Sogesid Spa;

Art. 3.

Il commissario straordinario della Sogesid Spa, di cui all'art. 1 del presente decreto, può delegare proprie attribuzioni al subcommissario determinando i limiti della delega e il relativo compenso il cui onere è a carico della Sogesid Spa.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A03714

DECRETO 19 aprile 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2007 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 42.131 milioni di euro tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 dicembre 2006, 23 gennaio, 20 febbraio e 22 marzo 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 20 dicembre 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 20 dicembre 2006.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 20 dicembre 2006, entro le ore 11 del giorno 24 aprile 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 dicembre 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 dicembre 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 2007.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 20 dicembre 2006, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A03729

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2007.

Attuazione della direttiva 2006/13/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 27 aprile 2004, n. 133 di attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2006 di attuazione della direttiva 2005/7/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/70/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2006/13/CE della Commissione, del 3 febbraio 2006, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda le diossine e i PCB diossina-simili;

Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2006/13/CE;

Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che recita «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I e II del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 sono modificati secondo quanto previsto dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 308

ALLEGATO 1

il punto 27 dell'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004 n. 149 è sostituito dal seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo relativo a mangimi con un tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«27 *bis*. Diossine — somma di policlorodibenzo-para-diossine PCDD) e policlorodibenzofurani PCDF), espressi in equivalente di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 1997 (*)]	a) Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	b) Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	c) Materie prime per mangimi di origine minerale	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	f) Olio di pesce	6,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	g) Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (****)	1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	h) Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	i) Gli additivi argilla caolinitica, solfato di calcio diidrato, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	j) Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	k) Premiscele	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	l) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	m) Mangimi per pesci. Mangimi per animali da compagnia	2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
27 *ter*. Somma di diossine e PCB diossina-simili — somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB), espressi in equivalente di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 1997 (*)]	a) Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti	1,25 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	b) Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	c) Materie prime per mangimi di origine minerale	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	3,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

(1)	(2)	(3)
	e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	1,25 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	f) Olio di pesce	24,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	g) Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (****)	4,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	h) Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	11,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	i) Additivi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	j) Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	k) Premiscele	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	l) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	m) Mangimi per pesci. Mangimi per animali da compagnia	7,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

(*) OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione dell'Organizzazione mondiale della sanità tenutasi a Stoccolma il 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., 1998) *Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives,* 106(12), 775].

Congenere	Valore TEF	Congenere	Valore TEF
Dibenzo-p-diossine (PCDD)		PCB *"diossina-simili"*	
2,3,7,8-TCDD	1	***PCB non-orto + PCB mono-orto***	
1,2,3,7,8-PeCDD	1	***PCB non-orto***	
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1	PCB 77	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	PCB 81	0,0001
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	PCB 126	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	PCB 169	0,01
OCDD	0,0001		
Dibenzofurani (PCDF)		***PCB mono-orto***	
2,3,7,8-TCDF	0,1	PCB 105	0,0001
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05	PCB 114	0,0005
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5	PCB 118	0,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	PCB 123	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 156	0,0005
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	PCB 157	0,0005
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 167	0,00001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01	PCB 189	0,0001
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01		
OCDF	0,0001		

Abbreviazioni utilizzate: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = esa; "Hp" = epta; "O" = octa; "CDD" = clorodibenzodiossina; "CDF" = clorodibenzofurano; "CB" = clorobifenile.

(**) Concentrazioni *upper bound*; le concentrazioni *upper bound* vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

(***) Il livello massimo separato per le diossine (PCDD/F) rimane applicabile per un periodo di transizione. I prodotti destinati ai mangimi per animali di cui al punto 27 *bis* devono essere conformi, per tale periodo, ai livelli massimi per le diossine e ai livelli massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili.

(****) Il pesce fresco consegnato direttamente e utilizzato senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia non è soggetto a limiti massimi, mentre livelli massimi di 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg di prodotto e 8,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg di prodotto sono applicabili al pesce fresco destinato ad essere direttamente somministrato ad animali da compagnia e ad animali da zoo e da circo. I prodotti, proteine animali trasformate ottenute a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena alimentare e ne è vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.»

ALLEGATO 2

L'allegato II del decreto legislativo 10 maggio 2004 n. 149 è sostituito dal seguente:

«Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Soglia d'azione relativa a mangimi con un tasso di umidità del 12 %	Osservazioni e informazioni aggiuntive (ad es. natura delle indagini da effettuare)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Diossine — somma di policloro-dibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalente di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di equivalenza tossica, 1997 (*)]	a) Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	b) Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	c) Materie prime per mangimi di origine minerale	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	f) Olio di pesce	5,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.

(1)	(2)	(3)	(4)
	g) Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
	h) Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	1,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
	i) Additivi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	j) Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	k) Premiscele	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	l) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

(1)	(2)	(3)	(4)
	m) Mangimi per pesci. Mangimi per animali da compagnia	1,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
2. PCB diossina-simili — somma di policlorobifenili (PCB), espressi in equivalente di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di equivalenza tossica, 1997 (*)]	a) Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti	0,35 ng OMS-PCB-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	b) Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti	0,5 ng OMS-PCB-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	c) Materie prime per mangimi di origine minerale	0,35 ng OMS-PCB-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	0,75 ng OMS-PCB-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	0,35 ng OMS-PCB-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

(1)	(2)	(3)	(4)
	f) Olio di pesce	14,0 ng OMS-PCB-TEQ/kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
	g) Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	2,5 ng OMS-PCB-TEQ/kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
	h) Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	7,0 ng OMS-PCB-TEQ/kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittich,e ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
	i) Additivi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti	0,5 ng OMS-PCB-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	j) Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	0,35 ng OMS-PCB-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

(1)	(2)	(3)	(4)
	k) Premiscele	0,35 ng OMS-PCB-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	l) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	0,5 ng OMS-PCB-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	m) Mangimi per pesci. Mangimi per animali da compagnia	3,5 ng OMS-PCB-TEQ/kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.

(*) OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione dell'Organizzazione mondiale della sanità tenutasi a Stoccolma il 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., (1998) *Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives,* 106(12), 775].

Congenere	Valore TEF	Congenere	Valore TEF
Dibenzo-p-diossine (PCDD)		*PCB "diossina-simili"*	
2,3,7,8-TCDD	1	***PCB non-orto + PCB mono-orto***	
1,2,3,7,8-PeCDD	1	***PCB non-orto***	
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1	PCB 77	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	PCB 81	0,0001
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	PCB 126	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	PCB 169	0,01
OCDD	0,0001		
Dibenzofurani (PCDF)		***PCB mono-orto***	
2,3,7,8-TCDF	0,1	PCB 105	0,0001
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05	PCB 114	0,0005
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5	PCB 118	0,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	PCB 123	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 156	0,0005
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	PCB 157	0,0005
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 167	0,00001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01	PCB 189	0,0001
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01		
OCDF	0,0001		

Abbreviazioni utilizzate: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = esa; "Hp" = epta; "O" = octa; "CDD" = clorodibenzodiossina; "CDF" = clorodibenzofurano; "CB" = clorobifenile.

(**) Concentrazioni *upper bound*: le concentrazioni *upper bound* vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

(***) La Commissione rivedrà questi livelli d'azione entro il 31 dicembre 2008 contemporaneamente al riesame dei livelli massimi per la somma di diossine e PCB diossina-simili.»

07A03625

DECRETO 30 marzo 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Amistar Xtra», registrato al n. 12813.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 5 giugno 2003 e successiva integrazione del 15 settembre 2004 dall'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Amistar Xtra contenente le sostanze attive azoxystrobin e ciproconazolo;

Visto il decreto del 3 settembre 1999 di inclusione della sostanza attiva azoxystrobin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 98/47/CE della Commissione del 25 giugno 1998;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla registrazione del prodotto di cui trattasi, fino al 1° luglio 2008 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva azoxystrobin in allegato I);

Vista la nota dell'Ufficio del 14 marzo 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 16 marzo 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 1° luglio 2008, l'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AMISTAR XTRA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva ciproconazolo, contenuta nel prodotto in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e in formulazione dallo stabilimento dell'impresa AFP Formulation & Packing Plant Syngenta, Grangemouth, Scotland (UK); confezionato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia, Srl in San Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12813.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

AMISTAR® XTRA

Fungicida ad ampio spettro per frumento, orzo e barbabietola da zucchero
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

azoxystrobin puro	g 18,2	(200 g/l)
ciproconazolo puro	g 7,3	(80 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	
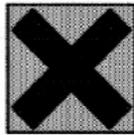
FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

NOCIVO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO
Stabilimento di produzione:
AFP Formulation & Packing Plant Syngenta, Grangemouth, Scotland (UK)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. **ℓ 1**

Altre taglie: l 5 – 10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

azoxystrobin	18,2%
ciproconazolo	7,3%

delle quali una (ciproconazolo) presenta i sintomi di intossicazione di seguito indicati, mentre per l'altra (azoxystrobin) non è riportato un quadro sintomatologico specifico.
Ciproconazolo (triazolo) - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
AMISTAR XTRA è un fungicida in formulazione liquida composto dalla miscela di ciproconazolo, fungicida triazolico, e di azoxystrobin, principio attivo appartenente alla famiglia delle strobilurine.
AMISTAR XTRA viene utilizzato per la lotta contro la cercosporiosi e l'oidio della barbabietola da zucchero e per le malattie fungine dell'apparato aereo dei cereali a paglia.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.

COLTURE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Malattie	Dosi
Barbabietola da zucchero	Cercospora (Cercospora beticola) Oidio (Erysiphe betae)	0,8 – 1 l/ha
Frumento duro Frumento tenero Orzo	Ruggine gialla (P. striiformis), Ruggine bruna (P. recondita), Oidio (E. graminis), Elmintosporiosi (P. teres), Rincosporiosi (R. secalis), Septoria della foglia e della spiga (S. tritici, S. nodorum)	0,6 – 1 l/ha

Numero massimo di applicazioni per anno: 2

NOTE
Barbabietola da zucchero:
- Nel caso di più applicazioni mantenere un intervallo di circa 18-21 giorni fra due applicazioni successive.
- Utilizzare le dosi più alte e gli intervalli più corti nelle aree ad elevata pressione di infezione ed in particolare: su Cercosporiosi intervenire in via preventiva o alla comparsa delle prime macchie confluenti; su Oidio intervenire in via preventiva o ai primi sintomi della malattia (macchie a stella).

Frumento duro, frumento tenero ed orzo:
- Intervenire alla prima comparsa delle malattie o comunque nel periodo che va da fine accestimento a fine fioritura.
- Utilizzare le dosi più alte sulle varietà sensibili e nelle condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno. L'ampio spettro d'azione e la dose di applicazione consentono il controllo contemporaneo di più malattie.

Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (200-500 l/ha).

FITOTOSSICITA'
AMISTAR XTRA può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canadà, Mc Intosh e suoi derivati (es. Summered), Delbar estivale, Cox e suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin).

COMPATIBILITÀ'
Il prodotto é miscibile con gli insetticidi ed anticrittogamici di più comune impiego. Non è compatibile con prodotti ad azione alcalina come polisolfuri e calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero e 35 giorni prima della raccolta per frumento e orzo.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

07A03664

DECRETO 30 marzo 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «CheckMate OFM-F», registrato al n. 12844.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare 4 ottobre 1999, n. 14 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1999) concernente l'impiego in agricoltura dei feromoni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 17 giugno 2003 dall'impresa Suterra LLC con sede legale in 213 SW Columbia Street, Bend, Oregon 97702-1013 (USA), rappresentata in Italia dall'impresa Consep GmbH con sede in Furth 27, A-2013 Gollersdorf - Austria, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CheckMate OFM-F;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'Ufficio del 1° marzo 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 12 marzo 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque), l'impresa Suterra LLC con sede legale in 213 SW Columbia Street, Bend, Oregon 97702-1013 (USA), rappresentata in Italia dall'impresa Consep GmbH con sede in Furth 27, A-2013 Gollersdorf - Austria, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CheckMate OFM-F, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive: (Z)-8-Dodecen-1-il-acetato, (E)-8-Dodecen-1-il-acetato, (Z)-8-Dodecen-1-olo, contenute nel prodotto in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,2-0,39-0,4-0,5-0,739-0,75-0,8-1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Suterra LLC, 213 Southwest Columbia St. Bend, Oregon, 97702-1013 USA.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12844.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CHECKMATE® OFM-F

(sospensione di capsule)

PRODOTTO A BASE DI FEROMONE PER IL CONTROLLO DI *Cydia molesta* (TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO) CON IL METODO DELLA CONFUSIONE SESSUALE

CheckMate® OFM-F Registrazione del Ministero della Salute n. .... del .....

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

(Z) - 8 - Dodecen-1-il-acetato	**g.**	**21,86 (= 214.g/L)**
(E) - 8 - Dodecen-1-il-acetato	**g.**	**1,47 (= 14.4 g/L)**
(Z) - 8 - Dodecen-1-olo	**g.**	**0,27 (= 2.6 g/L)**
Coformulanti q.b.a		**g. 100**

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Suterra, LLC
213 Southwest Columbia St.
Bend, Oregon, 97702-1013 U.S.A.
SUTERRA®

Rappresentata in Italia dalla
Consep GmbH — Furth 27, A-2013 Göllersdorf (Austria)

Stabilimento di produzione
Suterra, LLC
213 Southwest Columbia St.
Bend, Oregon, 97702-1013 U.S.A.

Distribuito da:

Dall'Agata Daniele Srl
Via D. Casamorata, 49 – 47100 Forlì

SCAM Srl
Via Bellaria, 164
S. Maria Mugnano (MO)

AgriSense-BCS Limited
Treforest Industrial Estate
Pontypridd CF37 5SU U.K..

AGRISENSE™

Contenuto 0,2-0,39-0,4-0,5-0,739-0,75-0,8-1,0 L

Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di incidente o di malessere consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Checkmate® OFM-F è un formulato in sospensione di capsule contenente il feromone della tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*). Il prodotto, irrorato sulle piante, agisce secondo il metodo della confusione sessuale, impedendo di fatto l'accoppiamento e quindi la riproduzione dell'insetto.

SETTORI, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Checkmate® OFM-F si impiega nei programmi di lotta integrata e biologica per il controllo della tignola orientale su pesco, percoche, nettarine, albicocco, susino, ciliegio ed altre drupacee; melo, melo cotogno, pero ed altre pomacee; mandorlo e fruttiferi a guscio e su tutte le colture soggette ad attacchi del fitofago.
Per impedire l'accoppiamento della tignola orientale mediante confusione sessuale, applicare Checkmate® OFM-F alla dose di 100-215 ml di prodotto per ettaro (23 - 50 g p.a./ha) con un intervallo fra i trattamenti di 28-30 giorni.
Nelle principali aree frutticole italiane i migliori risultati si ottengono applicando dosi ridotte di 45-50 ml per ettaro di Checkmate® OFM-F ogni 14-15 giorni.
Iniziare i trattamenti all'apparire degli adulti di prima generazione o alle prime catture nelle trappole di monitoraggio.
Consultare i tecnici dei Servizi fitosanitari regionali o di altre organizzazioni che operano sul territorio per avere informazioni utili sui modelli previsionali e sul monitoraggio della tignola orientale.
L'uso di trappole a feromone all'interno del frutteto trattato costituisce un utile strumento per verificare l'efficacia dei trattamenti.
Applicare il prodotto con le normali attrezzature dotate di ugelli che distribuiscono gocce di grosse dimensioni. Non impiegare pompe ad alta pressione. Applicare la soluzione immediatamente dopo la preparazione.
Utilizzare volumi d'acqua sufficienti ad assicurare una completa copertura della vegetazione evitando un eccessivo sgocciolamento.
Ripetere il trattamento in caso di pioggia dilavante.
In frutteti oggetto di attacchi elevati di tignola orientale negli anni precedenti o in presenza di danni ai frutti superiori alle soglie di tolleranza, il metodo della confusione può essere utilmente integrato con interventi chimici o, nel caso di produzione biologica, con prodotti ammessi dal regolamento CE 2092/91,allegato II.
Il metodo della confusione sessuale nel controllo di tignola orientale dà i migliori risultati quando si opera in frutteti accorpati di almeno 2-3 ettari di superficie.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con la generalità degli altri prodotti fitosanitari o dei fertilizzanti.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle precedenti istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Conservare in luogo fresco al riparo dal gelo.
Conservare la confezione ben chiusa
La confezione aperta non utilizzata deve essere conservata a bassa temperatura
CONSERVARE IN LUOGO FRESCO AL RIPARO DAL GELO.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE, COMPLETAMENTE SVUOTATO, NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

07A03665

DECRETO 3 aprile 2007.

Modificazioni al decreto 17 dicembre 1998, sulla disciplina dell'importazione parallela dei prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 17 dicembre 1998, concernente la disciplina dell'importazione parallela dei prodotti fitosanitari, modificato con decreto ministeriale 21 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 2000, e con decreto ministeriale 24 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2006;

Vista la procedura d'infrazione n. 2005/4063 ex art. 26 del trattato CE: importazione parallela dei prodotti fitosanitari;

Visto il parere motivato indirizzato il 12 dicembre 2006 alla Repubblica italiana in relazione agli ostacoli negli scambi intracomunitari mediante importazioni parallele di prodotti fito sanitari;

Ritenuto pertanto di dover apportare alcune modifiche al decreto del Ministero della sanità del 17 dicembre 1998 per soddisfare i rilievi della Commissione europea e consentire l'archiviazione della procedura d'infrazione sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della sanità 17 dicembre 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 3, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: *d)* denominazione e numero di registrazione del prodotto fitosanitario nello Stato membro di provenienza, nonché — se a disposizione del richiedente ed in via facoltativa — copia dell'etichetta autorizzata in lingua originale, accompagnata da traduzione giurata;

b) all'art. 1, comma 3, lettera *f)* il punto n. 3 è soppresso;

c) all'art. 3, comma 1, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: TURCO

07A03661

DECRETO 12 aprile 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Karathane Star», registrato al n. 12886.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 29 luglio 2005 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 12 maggio 2006 dall'impresa Dow Agrosciences Italia Srl, con sede legale in via Patroclo, 21- Milano, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato GF-1478, successivamente ridenominato «Karathane Star», contenente la sostanza attiva meptyldinocap;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 31 agosto 2006 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva meptyldinocap nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 marzo 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria del prodotto di cui trattasi per un periodo di tre anni;

Vista la nota dell'Ufficio del 4 aprile 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 6 aprile 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa Dow Agrosciences Italia Srl, con sede legale in via Patroclo, 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KARATHANE STAR contenente la sostanza attiva meptyldinocap, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva meptyldinocap sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limite massimo di residuo (mg/kg)	Note
Uve	0,05	Definizione del residuo: somma di meptyldinocap + 2,4-dinitro-6-(1-methylheptyl) phenol, espresso come meptyldinocap

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,01 - 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Dow Agrosciences Italia Srl, in Mozzanica (Bergamo); Diachem Spa, in Caravaggio (Bergamo); Sipcam Spa, in Salerano sul Lambro (Lodi); Isagro Spa, in Aprilia (Latina); Torre Srl, in Torrenieri (Fraz. Montalcino)-Siena; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Dow Agrosciences Ltd - King's Lynn (Inghilterra).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12886.

È approvata quale parte integrante dei presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KARATHANE* STAR

FUNGICIDA ANTIOIDICO AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE

EMULSIONE CONCENTRATA

Composizione di KARATHANE STAR
Meptyldinocap puro 35,71% (350 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn (Inghilterra)
DIACHEM spa - Caravaggio (BG)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI)
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) - SI

Taglie autorizzate: **0,01 – 0,05 – 0,1 – 0,25 – 0,5 – 1- 3 - 5 – 10 litri**

Registrazione n. 12886 del …………del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertemia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria.
Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre i sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare. Terapia sintomatica: combattere l'ipertemia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE
KARATHANE STAR controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*). Nei confronti del patogeno svolge contemporaneamente attività preventiva, curativa ed eradicante anche a temperature relativamente basse.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite da vino e da tavola: Impiegare KARATHANE STAR in maniera preventiva oppure curativa o eradicante, alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha), ad intervalli di 10 giorni.

Non eseguire più di 4 trattamenti all' anno.

Compatibilità: KARATHANE STAR è risultato compatibile con i fungicidi (rame e zolfo compresi) e gli insetticidi più comunemente impiegati sulle colture.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: nessun problema di selettività colturale è stato osservato utilizzando KARATHANE STAR secondo le modalità descritte.

Impiegare KARATHANE STAR durante le ore più fresche della giornata

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 25 metri da corpi idrici superficiali.

Durante la miscelazione e l'applicazione del prodotto, sia per le applicazioni manuali che per quelle da automezzo, usare dispositivi di protezione individuale (guanti, tuta standard, calzari)

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 21 giorni prima della raccolta.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

KARATHANE* STAR

FUNGICIDA

Composizione di KARATHANE STAR
Meptyldinocap puro 35,71% (350 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Taglie autorizzate: **0,01 – 0,05 – 0,1 litri**

Registrazione n. 12886 del ....del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115
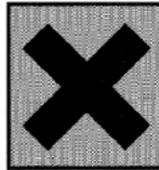
PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

07A03666

DECRETO 13 aprile 2007.

Modalità per rendere disponibile all'acquirente, all'atto della vendita, la versione in lingua tedesca dei fogli illustrativi dei medicinali ad uso umano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto, in particolare, l'art. 80 del citato decreto legislativo n. 219 del 2006, il quale stabilisce l'obbligo di redigere, nella sola provincia di Bolzano, il foglio illustrativo anche in lingua tedesca;

Visto il potere conferito al Ministro della salute dal citato art. 80 di stabilire eventuali modalità per rendere disponibile il foglio illustrativo in lingua tedesca del medicinale all'acquirente all'atto della vendita, anche tenendo conto di esperienze volontarie già poste in essere su parte del territorio nazionale;

Tenuto conto della iniziativa adottata, in via sperimentale, dalla Unifarm s.p.a. nella provincia di Bolzano che utilizza per le finalità di cui sopra una specifica banca-dati istituita il 1º dicembre 2003 e tuttora operante;

Ritenuto positivo il risultato di tale iniziativa;

Acquisita la disponibilità della Unifarm (Unione Farmacisti Trentino) S.p.a., con sede legale in Ravina (Trento), via Provina, 3, di seguito denominata Unifarm s.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai medicinali ad uso umano che vengono venduti al pubblico nella provincia di Bolzano.

Art. 2.

Banca dati

1. Ai fini dell'ottemperanza del disposto dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le aziende farmaceutiche possono usufruire delle modalità rese disponibili da Unifarm S.p.a. attraverso la propria banca dati che raccoglie, in formato elettronico, i fogli illustrativi aggiornati in lingua tedesca dei medicinali autorizzati all'immissione in commercio in Italia e le riproduzioni fotografiche a colori delle relative confezioni in lingua italiana.

Art. 3.

Obblighi del titolare all'immissione in commercio

1. Le aziende che intendano avvalersi delle modalità previste dal presente decreto sono tenute a trasmettere alla banca dati di cui all'art. 2, di seguito denominata banca dati, i testi dei fogli illustrativi autorizzati dall'AIFA con il procedimento di rilascio della relativa AIC nonché, in caso di variazioni, i testi aggiornati, entro sette giorni dal relativo provvedimento di aggiornamento degli stampati.

Art. 4.

Modalità di distribuzione del foglio illustrativo

1. All'atto della vendita del medicinale, il farmacista, tramite accesso riservato alla banca dati, stampa la versione in lingua tedesca del foglio illustrativo del farmaco venduto.

2. La consegna del foglio illustrativo in lingua tedesca è contestuale alla dispensazione da parte del farmacista del medicinale. Il farmacista prima di consegnare il foglio illustrativo acquisito dalla banca dati ne verifica la corrispondenza con il farmaco venduto.

3. L'accesso alla banca dati centrale da parte dei punti vendita previsti dall'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è limitato ai soli fogli illustrativi dei farmaci che possono essere venduti in tali punti vendita.

Art. 5.

Obblighi del gestore della banca dati

1. L'Unifarm S.p.a. è responsabile della corretta tenuta della banca dati centrale e garantisce un adeguato e costante grado di sicurezza delle informazioni disponibili nonché la costante accessibilità ad essa da parte di tutte le farmacie e punti vendita previsti dall'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, presenti nella provincia di Bolzano.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 13 aprile 2007

Il Ministro: TURCO

07A03662

DECRETO 13 aprile 2007.

Modalità di indicazione della data di scadenza in caratteri Braille sulle confezioni dei medicinali. Termine di decorrenza dell'obbligo di riportare ad inchiostro la data di scadenza sulle confezioni di medicinali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 con il quale è stato costituito presso il Ministero della salute uno specifico gruppo di lavoro, al fine di acquisire l'intesa di cui all'art. 1-*quater* del sopra citato decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2006 di integrazione del predetto gruppo di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2006 con cui è stato prorogato il termine assegnato al gruppo di lavoro per conseguire i risultati della propria attività;

Acquisita l'intesa con l'Unione italiana ciechi e con le rappresentanze dell'industria farmaceutica e dei farmacisti;

Considerata la necessità di fissare una data a decorrere dalla quale i medicinali debbono ottemperare all'obbligo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 820;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica ai medicinali ad uso umano venduti in farmacia. Fino all'eventuale estensione ai punti vendita previsti dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le confezioni dei medicinali venduti nei predetti punti vendita sono prive dell'indicazione della data di scadenza in caratteri braille e il farmacista responsabile in caso di richiesta è tenuto ad invitare il cliente a rivolgersi in farmacia.

2. Anche le aziende farmaceutiche non iscritte alle associazioni di cui all'art. 3, comma 1, possono accedere al meccanismo disciplinato dal presente decreto. Nel caso in cui non accedano, devono comunque assicurare l'apposizione del mese e anno di scadenza in carattere braille e in chiaro, nel rispetto dei requisiti di cui ai punti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 dell'allegato tecnico *A* al presente decreto, su tutte le confezioni in commercio.

Art. 2.

1. Su richiesta dell'assistito, il farmacista, all'atto della dispensazione del medicinale, appone sulla confezione dello stesso l'etichetta adesiva recante la stampa, in carattere braille ed in chiaro, del mese e anno di scadenza corrispondente ai relativi dati riportati sulla confezione.

2. L'etichetta, che reca il mese e anno di scadenza in caratteri braille e in chiaro, è fornita al farmacista con le modalità di cui ai successivi articoli ed è realizzata nel rispetto dei requisiti tecnici indicati nell'allegato tecnico *A* parte integrante del presente decreto.

Art. 3

1. Farmindustria, Assogenerici e Federchimica-Anifa individuano congiuntamente i soggetti cui affidare la produzione delle etichette di cui al presente decreto e la loro distribuzione a tutte le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico presenti sul territorio nazionale.

2. La distribuzione delle etichette deve essere adeguata al numero complessivo dei farmaci in commercio e idonea a soddisfare con puntualità tutte le possibili richieste.

Art. 4.

1. Le etichette sono fornite alle farmacie ordinate per anno e per mese di scadenza, in modo chiaro, in appositi raccoglitori, di seguito denominati «etichettari».

2. La prima fornitura ha ad oggetto le etichette concernenti i primi sei anni di scadenza dei medicinali e avviene entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le successive forniture assicurano l'aggiornamento annuale dell'etichettario.

4. È sempre possibile per il farmacista richiedere forniture aggiuntive rispetto a quelle programmate, qualora necessarie per assicurare il rispetto del presente decreto.

Art. 5.

1. I costi derivanti dall'applicazione del presente decreto, riguardando aspetti relativi all'etichettatura dei prodotti, sono a carico delle aziende farmaceutiche.

Art. 6.

1. In deroga agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, il farmacista richiede alle aziende fornitrici del medicinale omeopatico, per il quale viene richiesta l'apposizione delle relative informazioni in carattere braille, l'invio, entro le successive ventiquattro ore, della confezione del prodotto appositamente inserita in un plico sul quale viene apposto, in caratteri braille, il numero di lotto e la relativa data di scadenza.

2. Qualora il plico esterno di cui al comma 1 riporti in caratteri braille anche la denominazione del medicinale seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica, esso costituisce adempimento anche ai sensi dell'art. 75, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 7.

1. La mancata consegna, senza giustificato motivo, al cliente che ne faccia richiesta, da parte del farmacista, di una confezione conforme a quanto previsto dal presente decreto costituisce comportamento contrario alle norme di deontologia professionale del farmacista, perseguibile in sede disciplinare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

Art. 8.

1. L'obbligo, previsto dall'art. l, comma 820, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 decorre dal 1º ottobre 2007, ferma restando la possibilità di smaltimento dei lotti prodotti anteriormente a tale data.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 aprile 2007

Il Ministro: TURCO

Allegato tecnico *A*

1. CARATTERISTICHE DELLE ETICHETTE.

1.1 Etichette autoadesive, in fogli, in polipropilene trasparente lucido con adesivo permanente trasparente applicate su supporto in carta siliconata.

1.2 Dimensioni di ciascuna etichetta: 52x12,5 mm.

1.3 Le etichette sono realizzate con tecnica di stampa serigrafica essiccazione U.V., su fondo bianco con densità per trasparenza 0,25.

1.4 Il testo in chiaro ha i seguenti requisiti: caratteri di dimensioni comprese tra i 4 e i 5 mm., lettere maiuscole (font Arial o Verdana), prive di filetti e chiaroscuri, e di colore rosso Pantone 187, comunque ben contrastante rispetto al colore di fondo della confezione su cui l'etichetta deve essere apposta.

1.5 Testo in chiaro: prime tre lettere del mese di scadenza seguite dalle ultime due cifre dell'anno di scadenza.

1.6 I caratteri braille utilizzati rispettano le dimensioni e i requisiti previsti nel decreto del Ministro della salute 24 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 1997, n. 262.

1.7 Testo in Braille: mese (espresso in lettere) e anno (espresso in due cifre).

1.8 Su ciascuna etichetta, la data scritta in caratteri braille deve corrispondere a quella riportata in chiaro.

1.9 Ogni foglio, sfridato lateralmente con quattro fori per raccoglitore, contiene sessanta etichette.

2. CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTARIO.

2.1 Ogni foglio contiene solo le etichette che riportano lo stesso mese e anno di scadenza.

2.2 I fogli sono raggruppati in un raccoglitore, denominato «etichettario», diviso in sezioni annuali.

2.3 Ogni sezione contiene 12 fogli relativi a ciascun mese dell'anno di riferimento.

2.4 Ogni sezione dell'etichettario riporta l'anno di scadenza cui si riferiscono le etichette in esso contenute.

07A03663

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 marzo 2007.

Modifica al decreto interministeriale n. 38552 del 4 maggio 2006, di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, per le imprese del complesso della filiera agro-alimentare interessata alla crisi derivante dall'influenza aviaria. (Decreto n. 40709).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 22 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro, on.le Roberto Maroni, tra le regioni Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Umbria e Veneto, le Organizzazioni datoriali nazionali e regionali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale sono state concordate, con un finanziamento di 100 milioni di euro, le misure da adottare per affrontare lo stato di crisi della filiera avicola e le conseguenti pesanti ricadute occupazionali derivanti dall'influenza aviaria;

Visto il decreto interministeriale n. 38552 del 4 maggio 2006, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati stanziati 100 milioni di euro, per le finalità concordate con il predetto verbale di accordo del 22 febbraio 2006;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 15 gennaio 2007, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la mediazione del Ministro, on. Cesare Damiano, assistito dalle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e degli ammortizzatori sociali, tra le regioni Emilia Romagna e Umbria, le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale si è preso atto che, a fronte dell'entità dello stanziamento di cui al predetto decreto interministeriale n. 38552 del 4 maggio 2006, pari a 100 milioni per la concessione degli ammortizzatori in deroga alle imprese del complesso della filiera agro-alimentare interessata alla crisi derivante dall'influenza aviaria, l'INPS, ha dato comunicazione che, alla data del 31 dicembre 2006, l'onere di spesa sostenuto è stato pari a 10 milioni di euro;

Considerato alla luce di quanto sopra, che le parti intervenute hanno convenuto di ridurre a 40 milioni di euro l'entità delle risorse finanziarie stanziate con il citato decreto interministeriale n. 38552 del 4 maggio

2006, ritenendo che per il completamento degli interventi predetti occorreranno, per tutto il 2007, 30 milioni di euro;

Ritenuto, pertanto, di modificare il citato decreto interministeriale solo nella parte relativa all'indicazione del limite massimo di spesa previsto per gli interventi conseguenti alla crisi derivante dall'influenza aviaria, che deve intendersi ridotto da euro 100.000.000,00 ad euro 40.000.000,00.

Decreta:

Art. 1.

Il decreto interministeriale n. 38552 del 4 maggio 2006 è modificato all'art. 7 e all'art. 8 nella parte relativa all'indicazione del limite di spesa per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alle imprese del compenso della filiera agro-alimentare interessata alla crisi derivante dall'influenza aviaria, che deve intendersi ridotto da euro 100.000.000,00 ad euro 40.000.000,00.

Art. 2.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A03706

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 marzo 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gecoop p.s.c. a r.l.», in Savona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2006 con il quale la società «Gecoop p.s.c. a r.l.» con sede in Savona è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Massimiliano Ratti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prevenuta in data 12 dicembre 2006 con la quale il dott. Massimiliano Ratti rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Bruno Bassi, nato a Genova il 23 agosto 1962, con studio in Genova, piazza della Vittoria, 6/9 è nominato commissario liquidatore della «Gecoop p.s.c. a r.l.» con sede in Savona, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto ministeriale 22 febbraio 2006, in sostituzione del dott. Massimiliano Ratti, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03693

DECRETO 7 marzo 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Idea lavoro - Società cooperativa a r.l.», in San Severo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L. e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Idea lavoro - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Severo (Foggia), costituita in data 10 marzo 2001 con atto a rogito del dott. Lops Francesco Paolo, notaio in San Severo (Foggia), n. REA 224260, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Cuttano Matteo, nato a Troia il 30 marzo 1962 ivi residente, piazza Tricarico n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03695

DECRETO 7 marzo 2007.

Scioglimento della società cooperativa «A.R.C. Aquara, Roccadaspide e Castelcivita - Società cooperativa a r.l.», in Aquara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L. e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «A.R.C. Aquara, Roccadaspide e Castelcivita - Società cooperativa a r.l.», con sede in Aquara (Salerno), costituita in data 4 giugno 1986 con atto a rogito del notaio dott. Gaetano Di Fluri di Salerno, n. REA 212852, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Renato Esposito, nato a Napoli il 22 ottobre 1971, con studio in Napoli in via F. Orsi n. 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03696

DECRETO 7 marzo 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Sara - Piccola società cooperativa a r.l.», in Rende, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L. e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Sara - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), costituita in data 26 luglio 1993 con atto a rogito del notaio dott. Stanislao Amato di Belvedere Marittimo (Cosenza), n. REA 122815, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Caprio Maria, nata a Avellino il 24 settembre 1964, con studio in Cosenza in via dei Mille n. 98, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03697

DECRETO 7 marzo 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Assistenza 2000 - Piccola società cooperativa a r.l.», in Rende, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L. e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Assistenza 2000 - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), costituita in data 25 novembre 1999 con atto a rogito del dott. Viggiani Carlo notaio in Cosenza, n. REA 156608, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Iannelli Daniela, nata a Castrovillari (Cosenza) il 24 febbraio 1972, con studio in Castrovillari, via Eiano (Pal. Bifulco), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03698

DECRETO 7 marzo 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Abramo coop. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Martinsicuro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L. e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Abramo coop. - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Martinsicuro (Teramo), costituita in data 2 giugno 2000 con atto a rogito del dott. Vincenti Ennio notaio in Alba Adriatica (Teramo), n. REA 123401, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Di Carlo Tiziano, nato a Campoli (Teramo) il 16 marzo 1960, con studio in Campoli, Piane nocella, 42/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03699

DECRETO 7 marzo 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Nuova Vita S.C. a r.l.», in Serre, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Cooperativa Agricola Nuova Vita - S.C. a r.l.» con sede in Serre (Salerno), costituita in data 5 ottobre 1993 con atto a rogito del notaio dott. Pasquale Colliani di Salerno, n. REA 249684, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Renato Esposito, nato a Napoli il 22 ottobre 1971, con studio in Napoli in via G. Orsi n. 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03700

DECRETO 7 marzo 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Millennium», in Sassano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006 con il quale la società cooperativa «Millennium» con sede in Sassano (Salerno) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona dell'avv. Mantovano Roberto;

Vista la relazione del 27 dicembre 2006 con la quale il commissario governativo chiede una proroga del mandato, al fine di poter completare il risanamento contabile amministrativo del sodalizio;

Decreta:

I poteri conferiti all'avv. Mantovano Roberto, commissario governativo della società cooperativa «Millennium» con sede in Sassano (Salerno), sono prorogati per un periodo tre mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03701

DECRETO 7 marzo 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Paperopoli», in Andria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006 con il quale la società cooperativa «Paperopoli» con sede in Andria (Bari) è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Dante Tirico;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2006 con il quale il dott. Giovanni Destino è stato nominato vice commissario governativo;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2006 con il quale il dott. Chieppa Lorenzo è nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Dante Tirico dimissionario e considerato che con lo stesso decreto ministeriale è stata revocata la nomina del vice commissario governativo;

Vista la relazione del 18 ottobre 2007 con la quale il commissario governativo chiede una proroga del mandato, al fine di poter completare il risanamento del sodalizio;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Chieppa Lorenzo, commissario governativo della società cooperativa «Paperopoli» con sede in Andria (Bari), sono prorogati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03702

DECRETO 8 marzo 2007.

Nomina dell'avv. Pietro Fausto Carotti a commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Firenze.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3 e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 estende l'applicazione della nomina dei commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1994 del Ministero dalle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Firenze è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale in data 28 aprile 2006 con il quale il dott. Stefano Caramelli, il dott. Roberto Chionne ed il dott. Luigino Bellusci sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Firenze;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario provinciale di Firenze in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione al deposito della proposta di concordato, dei presupposti di cui al comma 9-*bis*, dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233 come chiarita dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 previsti per la nomina di un nuovo commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel Consorzio agrario in questione sulla base delle citate disposizioni normative che intendono ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi, in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dei commissari in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena anche al fine di salvaguardare il carattere fiduciario del rapporto del nominato con l'organo politico e di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica;

Considerata l'esigenza di assicurare al Consorzio in questione la più proficua gestione della fase finale della liquidazione;

Tenuto conto che l'Amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla liquidazione coatta amministrativa, un avvicendamento che introduca una nuova ottica nella gestione liquidatoria al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura;

Considerata la qualificazione professionale dell'avv. Pietro Fausto Carotti;

Ritenuta la sussistenza in capo all'avv. Pietro Fausto Carotti delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pietro Fausto Carotti, nato a Rieti il 25 aprile 1945 ed ivi residente è nominato Commmissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Firenze, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

07A03704

DECRETO 8 marzo 2007.

Nomina dell'avv. Giampiero Martini a commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3 e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta aministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore

della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 estende l'applicazione della nomina dei commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991 del Ministero dalle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Ferrara è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale in data 28 aprile 2006 con il quale i sigg. avv. Giampiero Martini, dott. Francesco Biava e dott. Alano Maurizio Ferri sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Ferrara;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario provinciale di Ferrara in concordato ex art. 214 L.F. a seguito della sentenza di omologa del tribunale di Ferrara in data 4 luglio 2006, dei presupposti di cui al comma 9-*bis*, dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233 come chiarita dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 previsti per la nomina di un nuovo commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel Consorzio agrario in questione sulla base delle citate disposizioni normative che intendono ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi, in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Ritenuto opportuno nominare commissario unico del Consorzio agrario di Ferrara l'avv. Giampiero Martini in quanto egli, già nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Ferrara nella terna commissariale nominata in data 10 marzo 2003, confermato commissario liquidatore nella terna commissariale rideterminata con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali in data 28 aprile 2006, nonché commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Rovigo, garantisce l'esperienza e la professionalità necessaria al completamento della procedura concordataria del consorzio;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione della terra commissariale in carica, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena anche al fine di salvaguardare il carattere fiduciario del rapporto del nominato con l'organo politico e di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica;

Ritenuta la sussistenza in capo all'avv. Giampiero Martini delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giampiero Martini, nato a Bologna il 10 luglio 1955 residente in Bologna è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

07A03705

DECRETO 13 marzo 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Case popolari Giovanni Gaggero», in Genova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006 con il quale la società cooperativa «Case popolari Giovanni Gaggero» con sede in Genova è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona dell'avv. Matteo Ridolfi;

Vista la relazione del 9 febbraio 2007 con la quale il commissario governativo chiede una proroga del mandato, al fine di poter risolvere il problema relativo all'abitabilità degli alloggi, per poi procedere all'esecuzione dell'accordo con l'amministrazione comunale;

Decreta:

I poteri conferiti all'avv. Matteo Ridolfi, commissario governativo della società cooperativa «Case popolari Giovanni Gaggero» con sede in Genova sono prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03703

DECRETO 26 marzo 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Giovane Società Cooperativa a r.l.», in Campagna Lupia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coop Giovane Società Cooperativa a r.l.», con sede in Campagna Lupia (Venezia) (codice fiscale 02864710278) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Giovanni Battista Armellin, nato a Mestre (VE) il 21 agosto 1970 con studio in Marghera-Venezia, via Fratelli Bandiera, n. 106, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03679

DECRETO 26 marzo 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Coop. «Natura Trekking Società cooperativa sociale - società cooperativa in liquidazione», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «Natura Trekking società cooperativa sociale - Società cooperativa, in liquidazione», con sede in La Spezia (codice fiscale 00824860118) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Sandro Strati, nato a La Spezia il 19 agosto 1945, con studio in La Spezia, viale San Bartolomeo n. 169, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03680

DECRETO 26 marzo 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pupazza da levare» cooperativa sociale siglabile in PU.LE.C.S. - Cooperativa sociale, in Acqui Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Pupazza da levare» cooperativa sociale siglabile in PU.LE.C.S. - Cooperativa sociale, con sede in Acqui Terme (Alessandria) (codice fiscale 01612480069) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Mariateresa Cattaneo, nata ad Alessandria il 10 giugno 1960, con studio ad Alessandria in via Bergamo n. 66, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03681

DECRETO 26 marzo 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa Centro Congressi Spoleto», in Spoleto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società Cooperativa Centro Congressi Spoleto», con sede in Spoleto (Perugia) (codice fiscale 01623590542) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Antonella Proietti, nata a Spoleto (Perugia) il 10 novembre 1964, ivi domiciliata in via Flaminia n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03682

DECRETO 26 marzo 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Sociale Bonavaletudo Società Cooperativa», in Cecina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Sociale Bonavaletudo Società Cooperativa», con sede in Cecina (Livorno) (codice fiscale 01001740495) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Roberto Battistelli nato a Livorno il 31 agosto 1958, con studio in La Spezia, via Lunigiana n. 265, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03683

DECRETO 4 aprile 2007.

Nomina del collegio commissariale dei gruppi Selfin, Ilva Pali Dalmine e Scala in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 1, commi 498/501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria,

dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge 296/2006, con il quale è stabilito che il numero dei commissari nominati o confermati, ai sensi del comma 498, non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della sopra citata legge;

Rilevato che rientrano nella applicazione delle sopra citate disposizioni le procedure relative ai seguenti n. 96 gruppi di imprese in amministrazione straordinaria:

disposte ai sensi della legge n. 95/1979: gruppi Nuova Cartiera di Arbatax, Nuova Autovox, Berardi, Bertrand, Bosi, Case di Cura Riunite, Cariboni, Cavirivest, Centrofin, Cogolo, Costanzo, Cotorossi, Einaudi, Enterprise, Fabocart, Ferdofin, FIT, Flotta Lauro, Fochi, Fornara, Genghini, Gondrand, Gruppo Saccarifero Veneto, Helène Curtis, IAM Rinaldo Piaggio, IRA-Graci, Italconsult, Itavia, Keller, Liquigas, Lombardi, Mandelli, Ercole Marelli, Micoperi, Morteo, Nova, Pan Electric, Paoletti, Pianelli e Traversa, Safau, Salvarani, Servola, Siciet, Sima, Siog, SIPA, Socimi, Stefana, Sterzi, Voxson;

disposte ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999: gruppi Algat, Arquati, ATB, Bongioanni, Cartificio Ermolli, Cedis, Cesame, Cirio, Coopcostruttori, Dea, Costa Ferroviaria, CMS, Eldo, FDG, Federici, Ferrania, Fioroni, Flexider, Formenti Seleco, Gama, GDA, Giacomelli, Iar Siltal, Ilva Pali Dalmine, Itea, K&M Industrie Metalmeccaniche, Lamier, Lares Cozzi, Manzoni, Merker, Met/Selfin, Milano Stampa, Ocean, Olcese, Sandretto, Scala, SIE, Tecdis, Tecnosistemi, Tiberghien, Trend, Vigilanza Partenopea;

disposte ai sensi del decreto-legge n. 347/2003: gruppi Parmalat, Finmek, Volare e CIT;

Rilevato che gli incarichi relativi alle predette procedure risultano attribuiti a centoventitre commissari straordinari e liquidatori e che, pertanto, a norma del disposto del sopra citato comma 499, il numero dei commissari confermati o nominati non può essere superiore a sessantadue;

Visti i propri decreti con i quali sono stati confermati, a norma dell'art. 1, comma 498 della citata legge n. 296/2006, i commissari delle procedure relative ai gruppi CIT, Finmek, Sandretto, Tecdis e Parmalat;

Rilevato, altresì, che in data 1° aprile 2007 è decorso il termine di novanta giorni di cui al sopra citato comma 498 e pertanto i commissari non confermati sono decaduti dall'incarico;

Considerato che l'effetto decadenziale di cui sopra è strettamente funzionale al perseguimento dell'obiettivo della legge di impulso alla definizione delle procedure, semplificazione delle gestioni e riduzione del numero dei commissari e che, conseguentemente a tale effetto decadenziale, l'Amministrazione recupera appieno il potere discrezionale di valutare le soluzioni organizzative più idonee al perseguimento degli obiettivi di legge, mentre diviene recessivo l'interesse soggettivo di ciascun commissario alla conservazione dell'incarico;

Ritenuto di dare attuazione alle sopra citate disposizioni procedendo ad aggregare tutte le sopraccitate procedure in gruppi suscettibili di essere organizzati in modo da assicurare le massime sinergie e conseguenti economie gestionali, come disposto dal citato comma 498;

Viste le relazioni sullo stato e l'evoluzione delle procedure presentate dai commissari delle predette società in riscontro a specifica richiesta dell'Amministrazione procedente;

Ritenuto che al fine della composizione delle predette aggregazioni di procedure e della individuazione dei nuovi commissari, occorra tener conto di elementi di valutazione oggettivi quali la contiguità della ubicazione territoriale delle procedure interessate, lo stato di avanzamento delle relative liquidazioni e la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, nonché della necessità di realizzare, nella conduzione delle procedure, un equilibrato contemperamento delle esigenze di innovazione e semplificazione, in aderenza alla ratio della legge in riferimento, e della eventuale opportunità di mantenere continuità operativa nelle gestioni più complesse, o di recente attivazione, privilegiando, comunque, ai fini della nomina, le personalità positivamente valutate, sia con riguardo agli indispensabili requisiti professionali, sia con riguardo alla attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico, in tale complessiva valutazione sostanziandosi il carattere fiduciario dell'incarico medesimo;

Ritenuto di provvedere con il presente decreto, ad attribuire al medesimo organo commissariale l'incarico delle procedure della Scala S.p.a. e dei gruppi di imprese Met/Selfin ed Ilva Pali Dalmine, in considerazione della contiguità delle rispettive ubicazioni territoriali in Frosinone, Torre Annunziata e Santa Maria Capua Vetere, per quanto attiene alla procedura madre Selfin;

Richiamati a tal riguardo:

per la Scala S.p.A.:

il decreto del tribunale di Frosinone in data 22 giugno 2001 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Scala S.p.A.;

il decreto ministeriale in data 2 luglio 2001 con il quale è stato nominato commissario straordi-nario della procedura sopra citata il dott. Mario Lupo;

per il Gruppo Met/Fin:

il decreto in data 20 settembre 2005 con il quale il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo 270/1999, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Selfin S.p.a., nonché i successivi decreti in data 2/7 marzo 2006, 6/12 aprile 2006, 27 aprile/2 maggio 2006, 28 settembre 2006, 16 novembre

2006 e 25/26 gennaio 2007 con i quali il tribunale di Milano ha dichiarato, a norma degli articoli 80 e seguenti del sopra citato decreto legislativo, l'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria delle società: Met Fin S.a.s. di Enrico Morini & C e, per l'effetto, del socio accomandatario Enrico Morini, Met Sogeda S.p.a., Met Sviluppo S.r.l., San Pietro S.r.l., Poderi di San Pietro S.r.l., Finbano Palazzina S.r.l., Colli Banini S.r.l. e Matisse S.r.l.;

i decreti ministeriali in data 28 settembre 2005, 23 marzo 2006, 28 aprile 2006, 16 maggio 2006, 19 settembre 2006, 6 ottobre 2006, 1° dicembre 2006 e 13 febbraio 2007, con i quali sono stati nominati commissari straordinari delle procedure sopra citate i signori: avv. Arturo Umberto Meo, avv. Renato Nigro e dott. Giorgio Zanetti;

per il gruppo Ilva Pali Dalmine:

il decreto del tribunale di Torre Annunziata in data 14 novembre 2001 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Ilva Pali Dalmine S.p.a. ed i successivi decreti del tribunale di Bari in data 18 settembre 2002 e 7 aprile 2003 con i quali è stata dichiarata, a norma degli articoli 80 e seguenti, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle società Ilva Pali Dalmine Design Community S.r.l. e Sidercomit Centro Meridionale S.r.l.;

i decreti ministeriali in data 7 dicembre 2001, 23 dicembre 2002 e 24 luglio 2003 con i quali è stato nominato commissario straordinario delle procedure sopra citate il prof. Giovanni Fiori;

Richiamate in particolare le relazioni sull'evoluzione e l'attuale stato delle sopra citate procedure presentate dai predetti gruppi rispettivamente in data 14 marzo, 27 marzo e 5 marzo 2007;

Ritenuto di preporre alle sopra citate procedure i signori dott. Giorgio Zanetti, già nominato commissario straordinario ad integrazione del collegio commissariale della Selfin S.p.a. e delle altre imprese del Gruppo Met/Selfin a far data dal 19 settembre 2006, il prof. Giovanni Fiori, già commissario straordinario delle imprese del gruppo Ilva Pali Dalmine ed il prof. avv. Biagio Grasso, in considerazione dell'esperienza e professionalità dei medesimi, nonché delle seguenti specifiche ragioni:

opportunità di garantire continuità gestionale alle predette procedure ed in particolare al gruppo Met/Selfin, tenuto conto della complessità e delicatezza di tale procedura, che interessa n. 9 società, e considerato che alcune delle procedure minori del gruppo risultano ancora nella fase di esercizio di impresa e che i relativi programmi di cessione sono in corso di esecuzione;

opportunità di privilegiare, nell'ambito del collegio commissariale già preposto al gruppo Met/Selfin, la nomina del dott. Zanetti, in considerazione sia della domiciliazione in Milano di tale professionista, ove hanno sede le procedure del gruppo tuttora in esercizio, sia della specifica professionalità sotto il profilo giuridico ed economico-contabile, tenuto anche conto che il dott. Nigro, componente del collegio commissariale dotato di analoghe complementari competenze, è preposto, con separato decreto, alla gestione di altro gruppo di procedure;

opportunità di avvalersi del prof. Giovanni Fiori in considerazione della qualità dell'opera prestata e dei risultati raggiunti nella procedura Ilva Pali Dalmine;

opportunità di integrare il collegio commissariale con il prof. avv. Biagio Grasso in considerazione della specifica professionalità di contenuto giuridico e specializzazione nel settore di riferimento, considerata peraltro l'efficacia dell'opera di consulenza ed assistenza legale dal medesimo svolta nell'ambito di altre procedure di amministrazione straordinaria, nonché della domiciliazione del professionista nelle regioni Campania e Lombardia, ove hanno rispettivamente sede le procedure come sopra precisato;

Considerato che la scelta operata attraverso la preposizione del dott. Giorgio Zanetti, del prof. Giovanni Fiori e del prof. avv. Biagio Grasso alle procedure di cui sopra: concorre al perseguimento del complessivo risultato di riduzione del numero complessivo dei commissari; concreta una aggregazione di più procedure, funzionale al perseguimento di sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali; è coerente, per i motivi specifici sopra indicati, ai criteri di regolazione della discrezionalità amministrativa previsti dalla legge ed agli ulteriori criteri attuativi sopra esplicitati, risultando dalla ponderazione di una pluralità di elementi di valutazione oggettivi e soggettivi, quali: l'ubicazione territoriale delle procedure, lo stato delle medesime, la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, le esigenze di continuità gestionale in relazione alla complessità delle procedure, l'apprezzamento della idoneità dei soggetti da preporre alle procedure avuto riguardo alla specifica professionalità ed alla comprovata attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Biagio Grasso, nato a Benevento il 18 aprile 1943, il dott. Giorgio Zanetti, nato a Saregno (Milano) il 7 aprile 1961, ed il prof. Giovanni Fiori, nato a Padova il 15 dicembre 1961, sono nominati commissari straordinari della Scala S.p.a. e delle imprese dei Gruppi Met/Selfin ed Ilva Pali Dalmine in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

I commissari provvederanno alla gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni delle predette procedure al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 4 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03465

DECRETO 4 aprile 2007.

Nomina del collegio commissariale delle società dei gruppi Siciet, Bosi, Genghini, Nuova Autovox, Cooperativa Nova, Italconsult, Itavia, Voxson, Siog, Dea, Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci, in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 1, commi 498/501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge n. 296/2006, con il quale è stabilito che il numero dei commissari nominati o confermati, ai sensi del comma 498, non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della sopra citata legge;

Rilevato che rientrano nella applicazione delle sopra citate disposizioni le procedure relative ai seguenti novantasei gruppi di imprese in amministrazione straordinaria:

disposte ai sensi della legge n. 95/1979: gruppi Nuova Cartiera di Arbatax, Nuova Autovox, Berardi, Bertrand, Bosi, Case di Cura Riunite, Cariboni, Cavirivest, Centrofin, Cogolo, Costanzo, Cotorossi, Einaudi, Enterprise, Fabocart, Ferdofin, FIT, Flotta Lauro, Fochi, Fornara, Genghini, Gondrand, Gruppo Saccarifero Veneto, Helène Curtis, IAM Rinaldo Piaggio, IRA-Graci, Italconsult, Itavia, Keller, Liquigas, Lombardi, Mandelli, Ercole Marelli, Micoperi, Morteo, Nova, Pan Electric, Paoletti, Pianelli e Traversa, Safau, Salvarani, Servola, Siciet, Sima, Siog, SIPA, Socimi, Stefana, Sterzi, Voxson;

disposte ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999: gruppi Algat, Arquati, ATB, Bongioanni, Cartificio Ermolli, Cedis, Cesame, Cirio, Coopcostruttori, Dea, Costa Ferroviaria, CMS, Eldo, FDG, Federici, Ferrania, Fioroni, Flexider, Formenti Seleco, Gama, GDA, Giacomelli, Iar Siltal, Ilva Pali Dalmine, Itea, K&M Industrie Metalmeccaniche, Lamier, Lares Cozzi, Manzoni, Merker, Milano Stampa, Ocean, Olcese, Sandretto, Scala, SIE, Selfin, Tecdis, Tecnosistemi, Tiberghien, Trend, Vigilanza Partenopea;

disposte ai sensi del decreto-legge n. 347/2003: gruppi Parmalat, Finmek, Volare e CIT;

Rilevato che gli incarichi relativi alle predette procedure risultano attribuiti a centoventitre commissari straordinari e liquidatori e che pertanto, a norma del disposto del sopra citato comma 499, il numero dei commissari confermati o nominati non può essere superiore a sessantadue;

Visti i propri decreti in data 30 marzo 2007, con i quali sono stati confermati, a norma dell'art. 1 comma 498 della citata legge n. 296/2006, i commissari delle procedure relative ai gruppi CIT, Finmek, Sandretto, Tecdis e Parmalat;

Rilevato, altresì, che in data 1° aprile 2007 è decorso il termine di novanta giorni di cui al sopra citato comma 498 e pertanto i commissari non confermati sono decaduti dall'incarico;

Considerato che l'effetto decadenziale di cui sopra è strettamente funzionale al perseguimento dell'obiettivo della legge di impulso alla definizione delle procedure, semplificazione delle gestioni e riduzione del numero dei commissari e che, conseguentemente a tale effetto decadenziale, l'Amministrazione recupera a pieno il potere discrezionale di valutare le soluzioni organizzative più idonee al perseguimento degli obiettivi di legge, mentre diviene recessivo l'interesse soggettivo di ciascun commissario alla conservazione dell'incarico;

Ritenuto di dare attuazione alle predette disposizioni procedendo ad aggregare tutte le sopra citate procedure in gruppi suscettibili di essere organizzati in modo da assicurare le massime sinergie e conseguenti economie gestionali, come disposto dal citato comma 498;

Viste le relazioni sullo stato e l'evoluzione delle procedure presentate dai commissari in riscontro a specifica richiesta dell'Amministrazione procedente;

Ritenuto che al fine della composizione delle predette aggregazioni di procedure e della individuazione dei nuovi commissari, occorra tener conto di elementi di valutazione oggettivi quali la contiguità della ubicazione territoriale delle procedure interessate, lo stato di avanzamento delle relative liquidazioni e la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, nonché della necessità di realizzare, nella conduzione delle procedure, un equilibrato contemperamento delle esigenze di innovazione e semplificazione, in aderenza alla ratio della legge in riferimento, e della eventuale opportunità di mantenere continuità operativa nelle gestioni più complesse, o di recente attivazione, privilegiando comunque, ai fini della nomina, le personalità positivamente valutate, sia con riguardo agli indispensabili requisiti professionali, sia con riguardo alla attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico, in tale complessiva valutazione sostanziandosi il carattere fiduciario dell'incarico medesimo;

Ritenuto in considerazione dei motivi di seguito esplicitati, di provvedere, con il presente decreto, ad attribuire al medesimo organo commissariale l'incarico delle procedure delle società DEA S.p.a, Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci S.r.l., e delle imprese dei gruppi Siciet, Bosi, Genghini, Cooperativa Nova, Italconsult, Itavia, Nuova Autovox, Siog S.p.a e Voxson, in ragione della contiguità delle rispettive ubicazioni territoriali (Lazio e Campania) e dell'avanzato stato delle relative liquidazioni;

Richiamati a tal riguardo:

per la D.E.A. S.p.a.:

il decreto del tribunale di Frosinone, in data 2 maggio 2001, con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società D.E.A. S.p.a.;

il decreto ministeriale, in data 25 maggio 2001, con il quale è stato nominato commissario straordinario della procedura sopra citata l'avv. Marcello Tajani;

per la Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci S.r.l.:

il decreto del tribunale di Napoli 3 aprile 2003 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci;

il decreto ministeriale in data 16 maggio 2003 con il quale è stato nominato commissario straordinario della procedura sopra citata l'avv. Andrea Pugliese;

per il gruppo SICIET:

i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 16 giugno 1994, 22 settembre 1994, 3 ottobre 1994 con i quali sono poste rispettivamente in amministrazione straordinaria la S.r.l. S.I.C.I.E.T. la S.r.l. G 4, la S.r.l. S.M.E.T. Società Meridionale per l'Energia e Telecomunicazioni;

il decreto del Ministro delle attività produttive, in data 10 marzo 2003, con i quali sono nominati commissari liquidatori nelle procedure sopra citate i signori ing. Andrea Carli, il prof. Emmanuele F. M. Emanuele, il dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe;

per il gruppo Bosi:

i decreti del Ministro dell'industria, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 agosto 1982 e 9 agosto 1982 con i quali sono poste rispettivamente in amministrazione straordinaria la Bosi S.p.a., la I.B.C. Industria Bosi Cittaducale S.r.l., la I.B.L. Industria Bosi Leonessa S.r.l., la Bosi Legnami S.r.l., la Gitran S.p.a., la Domenico Bosi e Figli S.n.c.;

il decreto del Ministro delle attività produttive, in data 10 marzo 2003, con i quali sono nominati commissari liquidatori nelle procedure sopra citate i signori ing. Andrea Carli, il prof. Emmanuele F. M. Emanuele, il dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe;

per il gruppo Genghini:

i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 16 ottobre 1980, 27 novembre 1980, 30 gennaio 1981, 20 marzo 1981, 6 maggio 1982, 16 febbraio 1982 con i quali sono poste in amministrazione straordinaria la Sofir S.p.a., la Ircesi S.p.a. la Ice S.p.a., la Sime S.p.a., la Tilane Tessile S.p.a., la Impresa Mario Genghini, la Immobiliare Santa Marta S.p.a., la Figen S.p.a.;

il decreto del Ministro delle attività produttive, in data 10 marzo 2003, con i quali sono nominati commissari liquidatori nelle procedure sopra citate i signori ing. Andrea Carli, il prof. Emmanuele F. M. Emanuele, il dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe;

il decreto in data 19 agosto 2003 con il quale è stata altresì attribuita al collegio commissariale nominato in data 10 marzo 2003 l'attività di vigilanza sulla esecuzione dei concordati ex art. 214 L.F. relativi alle società del gruppo Genghini, le S.p.a. Genghini, Immobiliare G.M.2, Residence Villa Pamphili, Acoi, Baia S. Anna, GAM, Profing, Manifattura Tessile Lombarda, Valmar, Miami, Fincometa, Adir, Arrigoni, Pantanella, Punto Moda Italia Casilinella, Albergo Filippo II, Genghini Sud e le S.r.l. Baia d'Argento, Magnolia Park, C.I.A.P, Baia S. Venere, Immobiliare Pievesestina e Immobiliare Fabiano Calabro, tornate in bonis a seguito della chiusura delle rispettive procedure;

per il gruppo Nuova Autovox:

i decreti del Ministro dell'industria emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 15 dicembre 1988 e 17 febbraio 1993, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la Nuova Autovox Sp.a. e la Autovox Video System S.p.a.;

il decreto del Ministro delle attività produttive, in data 10 marzo 2003, con i quali sono nominati commissari liquidatori nelle procedure sopra citate i signori ing. Andrea Carli, il prof. Emmanuele F. M. Emanuele e il dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe;

per il gruppo Nova:

i decreti del Ministro dell'industria emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° gennaio 1982 e 29 novembre 1982, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la Nova Società Cooperativa Lavoro S.r.l. e la C.S.A. Centro Sviluppo Automazione S.r.l.;

il decreto del Ministro delle attività produttive, in data 10 marzo 2003, con i quali sono nominati commissari liquidatori nelle procedure sopra citate i signori ing. Andrea Carli, il prof. Emmanuele F. M. Emanuele, il dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe;

per la società Italconsult S.p.a.:

il decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 4 aprile 1980 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la Italconsult S.p.a., che ha successivamente modificato la ragione sociale in Società Generale per Progettazioni Consulenze e Partecipazioni S.p.a.;

il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è nominato commissario nella predetta procedura l'avv. Giuliano Maria Pompa;

per la S.I.O.G. S.p.a.:

il decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 9 agosto 1980, con il quale è posta in amministrazione straordinaria la SIOG Società Italiana Oleodotti Gaeta S.p.a.;

il decreto del Ministro delle attività produttive, in data 10 marzo 2003, con il quale è nominato commissario nella predetta procedura l'avv. Giuliano Maria Pompa;

per il Gruppo Voxson:

il decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 ottobre 1981 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la Voxson S.p.a.;

il decreto del Ministro delle attività produttive, in data 10 marzo 2003, con il quale nelle procedure sopra citate è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuliano Maria Pompa;

il decreto in data 27 giugno 2005 con il quale è stata altresì attribuita al commissario liquidatore avv. Giuliano Maria Pompa nominato in data 10 marzo 2003, l'attività connessa alla gestione dei residui libretti al portatore intestati ai creditori condizionali della TVR Voxson, già in amministrazione straordinaria;

per il Gruppo Itavia:

i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 31 luglio 1981, 19 giugno 1984, 25 febbraio 1985, 13 novembre 1985 con i quali sono poste rispettivamente in amministrazione straordinaria la Aerolinee Itavia S.p.a., la Sadar Incop S.p.a., la S.IN.IM. S.r.l., la Costa Tiziana S.p.a.;

il decreto del Ministro delle attività produttive, in data 10 marzo 2003, con il quale nelle procedure sopra citate è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuliano Maria Pompa;

Preso atto delle dimissioni presentate dal prof. Emmanuele F. M. Emanuele da commissario liquidatore delle procedure dei gruppi Siciet, Genghini, Nova, Nuova Autovox e Bosi in data 12 luglio 2006;

Richiamate in particolare le relazioni sull'evoluzione e l'attuale stato delle sopra citate procedure presentate rispettivamente in data 23 marzo 2007 per il Gruppo Siciet, in data 16 marzo 2007 per i gruppi Itavia, Voxson e le società Italconsult S.p.a. e S.I.O.G. S.p.a.; 28 marzo 2007 per la D.E.A. S.p.a.; 29 marzo 2007 per la società Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci S.r.l.;

Preso atto che alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non risultano depositate le relazioni sull'evoluzione e l'attuale stato delle procedure relative ai gruppi Genghini, Nova, Nuova Autovox e Bosi di cui alla circolare in data 12 febbraio 2007 del direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuto di preporre alle sopra citate procedure un collegio costituito dai signori ing. Andrea Carli già commissario del gruppo Siciet a decorrere dalla data di apertura della amministrazione straordinaria, confermato nell'incarico con il citato decreto del 10 marzo 2003, il dott. Antonio Guarino e il prof. Roberto Serrentino, in considerazione delle rispettive professionalità e delle seguenti ragioni specifiche:

opportunità di attribuire ad un medesimo organo commissariale le predette procedure relative alle imprese dei gruppi Bosi, Genghini, Cooperativa Nova, Italconsult, Itavia, Nuova Autovox, Siog S.p.a. e Voxson, tutte disposte in base alla legge n. 95/1979, e risalenti ai primi anni '80, tenuto conto della loro significativa omogeneità, avuto riguardo sia alla loro ubicazione territoriale, concentrata nel Lazio ed in particolare nella città di Roma, sia allo stato ormai conclusivo delle relative liquidazioni e considerato altresì che non sono state assunte, da parte delle rispettive gestioni commissariali, iniziative risolutive ai fini della chiusura delle medesime;

opportunità di aggregare al medesimo gruppo la procedura relativa alle imprese del gruppo Siciet e quella relativa alla D.E.A. S.p.a. e all'Istituto di Vigilanza partenopea, tenuto conto della contiguità territoriale e dell'avanzato stato delle relative liquidazioni;

opportunità di attribuire ad una nuova gestione l'incarico di commissario dell'Istituto di Vigilanza partenopea, in considerazione della non positiva valutazione della gestione uscente, come risultante dal carteggio agli atti di questa Amministrazione;

considerazione, per tutte le procedure citate, dell'insussistenza di specifiche ragioni che inducano a ritenere prevalente l'interesse al mantenimento della gestione in corso rispetto al perseguimento delle finalità di semplificazione della gestione delle procedure

mediante accorpamento delle medesime e riduzione del numero complessivo dei commissari, di cui alle norme di legge sopra citate;

opportunità di preporre alle sopra citate procedure un collegio mirato alla ottimale ed efficace gestione, quale risultante della specifica ventennale esperienza dell'ing. Carli nel settore delle amministrazioni straordinarie, della specifica esperienza concorsuale liquidatoria maturata dal dott. Guarino presso il tribunale di Napoli, ove — peraltro — ha sede l'istituto di Vigilanza Partenopea e dallo specifico apporto derivante dalla specializzazione professionale del prof. Serrentino nella materia contabile, atteso che risulta preponderante, nell'aggregazione di procedure sopra delineate, l'attività di verifica e predisposizione dei bilanci finali di liquidazione delle procedure;

Considerato che la scelta operata attraverso la preposizione degli indicati professionisti alle procedure di cui sopra: concreta una aggregazione di più procedure, funzionale al perseguimento di sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali; è coerente, per i motivi specifici sopra indicati, ai criteri di regolazione della discrezionalità amministrativa previsti dalla legge ed agli ulteriori criteri attuativi sopra esplicitati, risultando dalla ponderazione di una pluralità di elementi di valutazione oggettivi e soggettivi, quali: l'ubicazione territoriale delle procedure, lo stato delle medesime, la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, le esigenze di continuità gestionale in relazione alla complessità delle procedure, l'apprezzamento della idoneità dei soggetti da preporre alle procedure avuto riguardo alla specifica professionalità ed alla comprovata attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico;

Decreta:

Art. 1.

I signori, ing. Andrea Carli, nato a Roma il 9 maggio 1941, dott. Antonio Guarino nato a Napoli l'11 novembre 1969, l'avv. Roberto Serrentino nato a Pescara il 24 settembre 1961, sono nominati:

commissari straordinari nelle procedure di amministrazione straordinaria della DEA S.p.a. e della Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci S.r.l. di cui alle premesse;

commissari liquidatori nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Voxson e SIOG Società Italiana Oleodotti Gaeta e delle imprese dei gruppi: S.I.C.I.E.T., Bosi, Genghini, Nuova Autovox, Nova, Italconsult, Itavia, tutte citate nelle premesse.

Art. 2.

I commissari provvederanno alla gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni delle predette procedure al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 4 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03466

DECRETO 4 aprile 2007.

Nomina del collegio commissariale delle società dei gruppi Ermolli, Lares Cozzi e Mandelli, in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 1, commi 498/501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge n. 296/2006, con il quale è stabilito che il numero dei commissari nominati o confermati, ai sensi del

comma 498, non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della sopra citata legge;

Rilevato che rientrano nella applicazione delle sopra citate disposizioni le procedure relative ai seguenti novantasei gruppi di imprese in amministrazione straordinaria:

disposte ai sensi della legge n. 95/1979: gruppi Nuova Cartiera di Arbatax, Nuova Autovox, Berardi, Bertrand, Bosi, Case di Cura Riunite, Cariboni, Cavirivest, Centrofin, Cogolo, Costanzo, Cotorossi, Einaudi, Enterprise, Fabocart, Ferdofin, FIT, Flotta Lauro, Fochi, Fornara, Genghini, Gondrand, Gruppo Saccarifero Veneto, Helène Curtis, IAM Rinaldo Piaggio, IRA-Graci, Italconsult, Itavia, Keller, Liquigas, Lombardi, Mandelli, Ercole Marelli, Micoperi, Morteo, Nova, Pan Electric, Paoletti, Pianelli e Traversa, Safau, Salvarani, Servola, Siciet, Sima, Siog, Sipa, Socimi, Stefana, Sterzi, Voxson;

disposte ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999: gruppi Algat, Arquati, ATB, Bongioanni, Cartificio Ermolli, Cedis, Cesame, Cirio, Coopcostruttori, Dea, Costa Ferroviaria, CMS, Eldo, FDG, Federici, Ferrania, Fioroni, Flexider, Formenti Seleco, Gama, GDA, Giacomelli, Iar Siltal, Ilva Pali Dalmine, Itea, K&M Industrie Metalmeccaniche, Lamier, Lares Cozzi, Manzoni, Merker, Milano Stampa, Ocean, Olcese, Sandretto, Scala, SIE, Selfin, Tecdis, Tecnosistemi, Tiberghien, Trend, Vigilanza Partenopea;

disposte ai sensi del decreto-legge n. 347/2003: gruppi Parmalat, Finmek, Volare e CIT;

Rilevato che gli incarichi relativi alle predette procedure risultano attribuiti a centoventitre commissari straordinari e commissari liquidatori e che, pertanto, a norma del disposto del sopra citato comma 499, il numero dei commissari confermati o nominati non può essere superiore a sessantadue;

Visti i propri decreti con i quali sono stati confermati, a norma dell'art. 1 comma 498 della citata legge 296/2006, i commissari delle procedure relative ai gruppi CIT, Finmek, Sandretto, Tecdis, Parmalat;

Rilevato, altresì, che in data 1° aprile 2007 è decorso il termine di novanta giorni di cui al sopra citato comma 498 e pertanto i commissari non confermati sono decaduti dall'incarico;

Considerato che l'effetto decadenziale di cui sopra è strettamente funzionale al perseguimento dell'obiettivo della legge di impulso alla definizione delle procedure, semplificazione delle gestioni e riduzione del numero dei commissari e che, conseguentemente a tale effetto decadenziale, l'Amministrazione recupera appieno il potere discrezionale di valutare le soluzioni organizzative più idonee al perseguimento degli obiettivi di legge, mentre diviene recessivo l'interesse soggettivo di ciascun commissario alla conservazione dell'incarico;

Ritenuto di dare attuazione alle sopra citate disposizioni procedendo ad aggregare tutte le sopraccitate procedure in gruppi suscettibili di essere organizzati in modo da assicurare le massime sinergie e conseguenti economie gestionali, come disposto dal citato comma 498;

Viste le relazioni sull'evoluzione e sullo stato delle procedure presentate dai commissari delle predette società, in riscontro a specifica richiesta dell'Amministrazione procedente;

Ritenuto che al fine della composizione delle predette aggregazioni di procedure e della individuazione dei nuovi commissari, occorra tener conto di elementi di valutazione oggettivi quali la contiguità della ubicazione territoriale delle procedure interessate, lo stato di avanzamento delle relative liquidazioni e la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, nonché della necessità di realizzare, nella conduzione delle procedure, un equilibrato contemperamento delle esigenze di innovazione e semplificazione, in aderenza alla ratio della legge in riferimento, e della eventuale opportunità di mantenere continuità operativa nelle gestioni più complesse, o di recente attivazione, privilegiando comunque, ai fini della nomina, le personalità positivamente valutate, sia con riguardo agli indispensabili requisiti professionali, sia con riguardo alla attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico, in tale complessiva valutazione sostanziandosi il carattere fiduciario dell'incarico medesimo;

Ritenuto di provvedere, con il presente decreto, ad attribuire al medesimo organo commissariale l'incarico delle procedure dei gruppi di imprese Ermolli, Lares Cozzi e Mandelli, in ragione e considerazione della contiguità delle rispettive ubicazioni territoriali e tenuto conto dello stato delle relative procedure;

Richiamati a tal riguardo:

per il gruppo Ermolli:

il decreto del tribunale di Milano in data 22 novembre 2004 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cartificio Ermolli ed i successivi decreti dei tribunali di Milano in data 21 luglio 2005, 16 giugno 2006, con i quali è stata dichiarata a norma degli articoli 80 e seguenti del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo I.E. S.r.l. e FIN. ERM. S.p.a.;

i decreti ministeriali in data 29 novembre 2004, 3 agosto 2005, 22 giugno 2006 con i quali è stato nominato commissario straordinario nelle procedure sopra citate il prof. Avv. Enrico Moscati;

per il gruppo Lares Cozzi:

il decreto del tribunale di Monza in data 22-23 dicembre 2004 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione della S.p.a. Lares Cozzi, nonché il successivo decreto in data 12-20 gennaio 2006 con il quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria in capo alla impresa del gruppo Luigi Cozzi e Figli s.a.s. nonché, per l'effetto, in capo

ai soci illimitatamente responsabili Cozzi Luigi, nato a Paderno Dugnano il 31 luglio 1926 e Cozzi Giovanni, nato a Milano il 30 aprile 1954;

i decreti ministeriali in data 27 dicembre 2004 e 2 febbraio 2006 con i quali è stato nominato commissario straordinario delle procedure sopra citate l'avv. Salvatore Castellano;

per il gruppo Mandelli:

il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 15 gennaio 1994, con il quale la S.p.a. Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria, nonché i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Spring in data 15 marzo 1994, S.p.a. Mandelli 2 in data 15 marzo 1994, S.p.a. Hitec Campania in data 15 marzo 1994, S.p.a. Mandelli in data 15 marzo 1994, S.p.a. Saimp Sistemi in data 15 marzo 1994, S.p.a: F.M.S. Fabbricazione Macchine Speciali in data 15 marzo 1994, S.r.l. Innse Macchine Utensili in data 15 marzo 1994, S.p.a. Prometa in data 15 marzo 1994, S.p.a. Program in data 25 marzo 1994, S.p.a. Diman in data 25 marzo 1994, S.p.a. Mandelli Finanziaria in data 25 marzo 1994, S.r.l. Teseo in data 25 marzo 1994, S.r.l. C.R. Consulenti Riuniti World in data 6 aprile 1994, S.r.l. T.S.S. Tecnologia Software Sistemi in data 6 aprile 1994, S.r.l. Omba Torni Verticali in data 6 aprile 1994, S.r.l. Tesi Tecnologie e Sistemi in data 6 aprile 1994, S.r.l. Hitec in data 6 aprile 1994, S.r.l. Siti Sistemi e Tecnologie in data 6 aprile 1994, S.r.l. Oerlikon Macchine in data 6 aprile 1994, S.p.a. Gimu in data 22 settembre 1994, S.r.l. Mandelli Cincinnati Milacron Aerospace in data 9 novembre 1994, S.p.a. F.M.E. Flexible Manufacturing Engineering in data 3 marzo 1995, S.a. Mandellilux in data 7 marzo 1996;

il decreto ministeriale in data 10 marzo 2003, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori delle predette procedure l'avv. Sergio Trauner, il dott. Giorgio Averni ed il dott. Maurizio Molinari;

Richiamate, in particolare, le relazioni sull'evoluzione e l'attuale stato delle sopra citate procedure presentate rispettivamente in data 12 marzo 2007 per il gruppo Mandelli, in data 14 marzo 2007 per il gruppo Ermolli e in data 29 marzo 2007 per il gruppo Lares Cozzi;

Ritenuto di preporre alle sopra citate procedure un collegio composto dai sig.ri prof. avv. Enrico Moscati, nato a Roma il 14 giugno 1941, già commissario straordinario del gruppo Ermolli, l'avv. Salvatore Castellano, nato a Napoli, il 12 dicembre 1938, già commissario straordinario del gruppo Lares Cozzi ed il dott. Giovanni Napodano, nato a Napoli il 28 ottobre 1938, in ragione quest'ultimo sia della domiciliazione professionale in Milano, sia della specifica professionalità acquisita proprio nel campo delle procedure liquidatorie e della complementarietà di tale professionalità con quella degli altri commissari, nonché delle seguenti ragioni specifiche:

opportunità di mantenere la continuità gestionale dei gruppi Lares Cozzi ed Ermolli, tenuto conto del recentissimo avvio, in entrambe, della fase liquidatoria;

opportunità di aggregare al medesimo gruppo la procedura Mandelli in ragione dell'avanzato stato della relativa liquidazione e dell'insussistenza di specifiche ragioni che inducano a ritenere prevalente l'interesse al mantenimento, anche parziale, della gestione in corso rispetto al perseguimento delle finalità di semplificazione della gestione delle procedure mediante accorpamento delle medesime e riduzione del numero complessivo dei commissari di cui alle norme di legge sopra citate;

opportunità di avvalersi, nell'ambito del collegio, dell'apporto professionale del dott. Giovanni Napodano, tenuto conto della specifica professionalità ed esperienza del medesimo nell'ambito delle operazioni liquidatorie, direttamente conosciuta ed apprezzata, dall'Amministrazione procedente, in relazione all'attività svolta, in passato, in altra procedura di amministrazione straordinaria;

Considerato che la scelta operata attraverso la preposizione dei predetti commissari alle procedure di cui sopra: concorre al perseguimento del complessivo risultato di riduzione del numero complessivo dei commissari; concreta una aggregazione di più procedure, funzionale al perseguimento di sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali; è coerente, per i motivi specifici sopra indicati, ai criteri di regolazione della discrezionalità amministrativa previsti dalla legge ed agli ulteriori criteri attuativi sopra esplicitati, risultando dalla ponderazione di una pluralità di elementi di valutazione oggettivi e soggettivi, quali: l'ubicazione territoriale delle procedure, lo stato delle medesime, la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, le esigenze di continuità gestionale in relazione alla complessità della procedure, l'apprezzamento della idoneità dei soggetti da preporre alle procedure avuto riguardo alla specifica professionalità ed alla comprovata attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Enrico Moscati, nato a Roma, il 14 giugno 1941, l'avv. Salvatore Castellano, nato a Napoli, il 12 dicembre 1938 ed il dott. Giovanni Napodano, nato a Napoli il 28 ottobre 1938, sono nominati commissari straordinari delle imprese in amministrazione straordinaria dei gruppi Ermolli e Lares Cozzi, e commissari liquidatori delle società del gruppo Mandelli, tutte citate nelle premesse.

Art. 2.

I commissari provvederanno alla gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni delle predette procedure al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 4 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03467

DECRETO 12 aprile 2007.

Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2007.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;

Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la direttiva 98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si è data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n. 17325, e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali è stata modificata la disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi finiti da mantenere a scorta fissata dal decreto 19 settembre 2002, n. 16995;

Ritenuta la necessità di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2007

1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2008 ammontano a 14.707.225 tonnellate complessive di cui 12.592.306 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2006 e 2.114.919 tonnellate da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale dell'energia come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.

2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o delle lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2006, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta è pari a 851.562 tonnellate complessive così suddivise:

categoria I: 346.914 tonnellate;

categoria II: 276.331 tonnellate;

categoria III: 228.317 tonnellate.

3. A seguito della detrazione di cui al comma precedente, il quantitativo residuo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2006 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a 11.740.744 tonnellate complessive così suddivise:

categoria I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori aviazione di tipo benzina): 2.507.720 tonnellate;

categoria II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): 7.506.269 tonnellate;

categoria III (oli combustibili): 1.726.755 tonnellate.

4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti quelli incrementali da calcolarsi secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quantitativi, da ripartire tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui al successivo art. 2, sono le seguenti:

categoria I: 479.445 tonnellate;

categoria II: 1.307.113 tonnellate;

categoria III: 328.361 tonnellate.

Art. 2.

Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22

1. La ripartizione di quantitativi di cui al precedente art. 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo è effettuata sulla base di coefficienti così definiti:

a) per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo: dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2006:

categoria I: 19,78355 %;

categoria II: 22,18495 %;

categoria III: 19,92848%.

b) per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22: dal rapporto tra il 100% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2006:

categoria I: 16,80%

categoria II: 16,80%

categoria III: 16,80%.

2. Con lettera del Ministero dello sviluppo economico la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 sarà comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.

Art. 3.

Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta

1. È consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o con semilavorati le scorte di cui agli articoli precedenti secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002, n. 16995, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2007, n. 17329.

2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potrà essere sostituita con oli greggi e/o con semilavorati a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita da 1,334 tonnellate di materia prima.

3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato dall'Agenzia internazionale dell'energia potrà essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con 1,2 tonnellate di materia prima.

La scorta potrà altresì essere sostituita con pari quantità di prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.

Art. 4.

Decorrenza e validità dell'obbligo e dislocazione delle scorte

1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2007. Entro tale data i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la loro dislocazione.

2. Ogni diversa successiva dislocazione delle scorte potrà essere disposta soltanto previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo le procedure operative contenute nella circolare ministeriale del 19 novembre 2002 n. 271, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. La misura delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, definita nel precedente art. 1, rimane valida sino all'entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni

1. Contro il presente decreto è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.

2. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 12 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03660

DECRETO 12 aprile 2007.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Progetto Venezia S.r.l.» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 8 marzo 2006 con il quale le società Cit Compagnia Italiana Turismo Spa, CIT Viaggi S.p.a., Vacanze Italiane S.p.a., Vacanze Italiane Tour Operator S.r.l. e International Transport S.r.l. sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stata estesa la procedura straordinaria nell'interesse del gruppo alle seguenti società: Progetto Venezia S.p.a. con decreto del 7 aprile 2006; Mediterraneo Tour & Travel S.r.l., Progetto Italiano S.p.a., CIT Invest S.r.l., CIT Hotels S.r.l. con decreto del 30 maggio 2006; Electa S.p.a., La Compagnia delle Vacanze S.p.a., Synergit Communications S.r.l., con decreto del 7 giugno 2006; CIT Travel Vafè S.r.l., CIT Travel Net S.r.l. Cit On Line S.r.l. con decreto 8 giugno 2006; Engeco General Contractor S.p.a. con decreto del 21 giugno 2006;

Viste le sentenze, con le quali il tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza delle società sopra citate, già ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i decreti ministeriali in data 7 aprile e 1° luglio 2006, con i quali è nominato il comitato di sorveglianza;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2007, con il quale il prof. avv. Antonio Nuzzo è stato confermato nell'incarico di commissario straordinario delle società del Gruppo CIT in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto ministeriale in data 26 febbraio 2007 con il quale è stato approvato il programma di cessione delle attività aziendali delle procedure di amministrazione straordinaria del gruppo CIT;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Viste l'istanza in data 21 dicembre 2006, integrata con nota in data 5 aprile 2007, con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Progetto Venezia S.r.l., a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza, così come integrata, e nella relativa documentazione prodotta, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Progetto Venezia ed alla preposizione alla medesima procedura degli organi già nominati per la procedura madre;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Progetto Venezia è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, è nominato quale commissario straordinario il prof. Avv. Antonio Nuzzo, nato Roma il 30 maggio 1956 ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con decreti in data 7 aprile e 1° luglio 2006.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03675

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 4 aprile 2007.

Determinazione del costo di intervento, per l'anno 2005, per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici 1980-1981, 1982 e 1984.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni;

Visto in particolare il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, che all'art. 2 stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici fissa il costo annuale di intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 febbraio 2006 con cui tale costo è stato determinato per il 2004 in € 598,16;

Ritenuto di provvedere per l'anno 2005;

Considerato che, dai dati ISTAT, la variazione percentuale fatta registrare dall'indice generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale è risultata, per il 2005, pari a + 4,00;

Considerato che, sulla base di tale variazione il costo per il 2005 risulta di € 622,00;

Decreta:

1. Ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il costo di intervento, al netto dell'IVA, è stabilito per il 2005 in € 622,00.

2. L'IVA è in accollo spese dei privati, salvo quanto previsto dall'art. 12, punto 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe.

3. Il suddetto costo è applicabile anche nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 1984.

Roma, 4 aprile 2007

Il Ministro: DI PIETRO

07A03688

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 febbraio 2007.

Recepimento della direttiva 2006/72/CE della Commissione del 18 agosto 2006, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, di recepimento della direttiva 2005/30/CE che modifica la direttiva 97/24/CE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2007, di recepimento della direttiva 2006/27/CE che, fra l'altro, ha modificato da ultimo la direttiva 97/24/CE;

Vista la direttiva 2006/72/CE della Commissione del 18 agosto 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 227 del 19 agosto 2006, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

ADOTTA
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

1. L'allegato II del capitolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, e successive modificazioni, è modificato conformemente al testo dell'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 1° luglio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 296

ALLEGATO

L'allegato II del capitolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, e successive modificazioni, è modificato come segue

1) Al punto 2.2.1.1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«A scelta del produttore, il ciclo di prova stabilito dal regolamento tecnico mondiale (RTM) n. 2 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ONU-CEE) (*) può essere usato per i motocicli come metodo alternativo al ciclo di prova di cui sopra. In caso di applicazione del metodo stabilito dal RTM n. 2, il veicolo risponderà ai valori limite di emissioni figuranti nella riga C della

tabella di cui al punto 2.2.1.1.5 nonché a tutte le altre disposizioni di questa direttiva, ad eccezione dei punti da 2.2.1.1.1 a 2.2.1.1.4 del presente allegato.

———

(*) Regolamento tecnico mondiale (RTM) n. 2 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) intitolato: «Metodo di misura applicabile ai motocicli a due ruote dotati di un motore ad accensione comandata o per compressione per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi, le emissioni di CO_2 e il consumo di carburante» (ECE/TRANS/180/Add2 del 30 agosto 2005).

2) Nella tabella che figura al punto 2.2.1.1.5, nella sezione «Valori limite per i motocicli (a due ruote) per l'omologazione e la conformità della produzione», dopo la riga B è inserita la seguente riga C:

«C (2006 — UN/ECE GTR n. 2)	v_{max} < 130 km/h	2,62	0,75	0,17
	v_{max} ≥ 130 km/h	2,62	0,33	0,22»

07A03634

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 aprile 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio chimico merceologico della CCIAA di Roma», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 108 del 10 maggio 2004 con il quale al Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 marzo 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 aprile 2004 l'accreditamento relativa-

mente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova

l'autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico della CCIAA di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 aprile 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993

07A03567

DECRETO 6 aprile 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 50 del 1º marzo 2004 con il quale al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale — CCIAA di Savona — Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), regione Rollo n. 98 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA — European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova

l'autorizzazione al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale — CCIAA di Savona — Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (0,2÷4 % acido oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi (2÷24 meqO2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Stigmastadieni (0,01÷30 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/1995
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg CE 796/2002

07A03565

DECRETO 6 aprile 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 50 del 1º marzo 2004 con il quale al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale — CCIAA di Savona — Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova

l'autorizzazione al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale — CCIAA di Savona — Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), regione Rollo n. 98, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (1,5÷5 g/L acido tartarico)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale (2÷10 g/L acido tartarico)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13 par 5.2
Acido sorbico (20÷350 mg/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Calcio (>= 2 mg/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29
Estratto secco totale e netto (0,1 ÷ 500,1 g/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Ferro (0,1÷3 mg/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30
Litio (0,1÷20 mg/L)	DM 12/03/1986 SOGU n° 161 14/07/1986 Met. XXX
Magnesio (25÷150 mg/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
pH (0,10 ÷ 14,00)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Prova preliminare di fermentescibilità	MI_13/06 (2006)
Rame (0,25÷100 mg/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Titolo alcolometrico volumico (3 ÷ 20 %)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis
Zinco (0,25÷100 mg/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori (0,25÷120 g/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2.1

07A03566

DECRETO 10 aprile 2007.

Iscrizione di talune varietà di soia nel registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 marzo 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Soia

Codice SIAN	*Varietà*	*Gruppo*	*Responsabile conservazione in purezza*
10453	Splendor	0	Euralis Semences - F
10452	Astafor	1++	Euralis Semences - F
10451	Colorado	1++	E.R.S.A. Friuli Venezia Giulia – (GO)
10560	Blanca	1	E.R.S.A. Friuli Venezia Giulia – (GO)
10439	Tea	1	Institute of Fields and Vegetables Crops - YU
10444	Fortezza	1	Institute of Fields and Vegetables Crops - YU

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A03692

DECRETO 10 aprile 2007.

Iscrizione di una varietà di girasole nel registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 marzo 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno successivo a quello della iscrizione medesima, la sottoelencata varietà di specie agraria, la cui iscrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole:

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile conservazione in purezza
10506	Tino	HS	Apex-Agri - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A03676

DECRETO 10 aprile 2007.

Reiscrizione di una varietà di cotone nel registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visti il proprio decreto con il quale è stata cancellata la varietà indicata nel dispositivo per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la domanda avanzata dagli interessati volta ad ottenere una nuova iscrizione, della varietà indicata nel dispositivo, nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 marzo 2007, ha espresso parere favorevole al reinserimento nel relativo registro nazionale della varietà di specie agraria;

Ritenuto che non sussistano più motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la varietà sotto elencata, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, già iscritta nei registri delle varietà di specie agrarie e successivamente cancellata, è nuovamente iscritta negli stessi registri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione:

Cotone:

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
3211	Vered 171	Comes S.p.a. e Hazera Genetics Ltd - IL

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A03677

DECRETO 16 aprile 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il proprio decreto 11 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 gennaio 2007, n. 3, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità della tromba d'aria del 28 luglio 2006 nelle province di Padova e Treviso e delle trombe d'aria dal 28 luglio al 17 agosto 2006 in provincia di Verona;

Vista la nota 24 gennaio 2007 con la quale la regione Veneto chiede di:

1) inserire il comune di Saonara in provincia di Padova ed i comuni di Breda di Piave, Maserada sul Piave e Roncade in provincia di Treviso tra i territori delimitati con il richiamato decreto dell'11 dicembre 2006;

2) rettificare la dicitura «Legnano» con «Legnago» nell'elenco dei comuni della provincia di Verona danneggiati dalle trombe d'aria dal 17 al 26 agosto 2006, riportato nel decreto 11 dicembre 2006;

Ritenuto di accogliere la richiesta della regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

La dichiarazione di eccezionalità della tromba d'aria del 28 luglio 2006, di cui al decreto 11 dicembre 2006 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Saonara in provincia di Padova ed ai comuni di Breda di Piave, Maserada sul Piave e Roncade in provincia di Treviso, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 2.

Per la provincia di Verona, nel testo del medesimo decreto 11 dicembre 2006, il comune di «Legnago» sostituisce la denominazione errata «Legnano» ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A03672

DECRETO 16 aprile 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il proprio decreto 19 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 gennaio 2007, n. 6, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità della siccità dal 1° gennaio al 25 settembre 2006 nelle province di Biella, Cuneo e Torino;

Vista la nota 15 marzo 2007 con la quale la Regione Piemonte chiede di inserire i comuni di Dorzano e Sala Biellese in provincia di Biella, Niella Tanaro in provincia di Cuneo e Verrua Savoia, Villastellone e Vische in provincia di Torino tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 19 dicembre 2006;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della siccità dal 1° gennaio al 25 settembre 2006, di cui al decreto 19 dicembre 2006 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di Dorzano e Sala Biellese in provincia di Biella, Niella Tanaro in Provincia di Cuneo e Verrua Savoia, Villastellone e Vische in Provincia di Torino, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A03673

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 marzo 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Luzia Brunner, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale

adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1 Il titolo di formazione: «Diploma di pedagogia strumentale e canora del corso di pianoforte rilasciato dal Conservatorio regionale del Tirolo» di Innsbruck, (Austria) il 17 ottobre 2001, posseduto da Luzia Brunner, nata a Silandro (Bolzano), il 30 novembre 1973, di cittadinanza italiana; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A - «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

77/A - «Strumento musicale nella scuola media» - Pianoforte.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 marzo 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A03669

DECRETO 15 marzo 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ursula Ledesma Rey, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filologia - especialidad de Filologia Italiana», rilasciato il 19 aprile 2001 dall'Università di Sevilla; titolo di abilitazione all'insegnamento: Certificado de Aptitud Pedagogica rilasciato il 14 marzo 2006 dall'Università di Sevilla; posseduto da Ursula Ledesma Rey, nata a Zafra (Spa-

gna), il 3 novembre 1975, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 marzo 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A03670

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 gennaio 2007.

Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Passante di Mestre - Modifica precedenti determinazioni. (Deliberazione n. 3/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (come modificato ed integrato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289; dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350; dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e infine dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266), che dispone la trasformazione dell'Ente nazionale per le strade ANAS — istituito con il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 — in società per azioni, attribuendo in concessione a detta società i compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da *a)* a *g)* e lettera *l)* del richiamato decreto legislativo e demandando la regolazione dei rapporti tra ANAS S.p.a. e l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad apposita convenzione da stipulare secondo uno schema approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevedendo, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e poi trasfuso nella parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del suddetto decreto legislativo n. 163/2006, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, e recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visti il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recano ulteriori disposizioni relative ad ANAS S.p.a., e visto in particolare l'art. 1, comma 1018, di detta legge n. 296/2006;

Visto lo statuto di ANAS S.p.a. approvato con decreto 18 dicembre 2002, n. 1003/1, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e vista la convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e l'ANAS S.p.a. stipulata il 19 dicembre 2002 sulla base della procedura stabilita dal decreto-legge n. 138/2002, convertito dalla legge n. 178/2002;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» alla voce «Sistemi stradali ed autostradali», il «Passante di Mestre»;

Viste le delibere 31 ottobre 2002, n. 92 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29/2003), e 7 novembre 2003, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2004), con le quali questo Comitato — rispettivamente — ha stabilito il limite massimo di contribuzione, a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma, per il passante di Mestre ed ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare dell'opera, assegnando alla medesima un contributo, in termini di volume di investimenti, pari al limite massimo di cui sopra;

Vista la delibera 3 febbraio 2004, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103/2004), con la quale questo Comitato ha preso atto delle diverse modalità di copertura del costo residuo del «Passante», prevedendo che l'ANAS provveda, direttamente o tramite società di progetto dalla medesima partecipata, alla realizzazione dell'opera che verrà affidata poi in gestione pro-quota alle tre concessionarie delle autostrade interferite e demandando al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ulteriori approfondimenti al riguardo, all'esito dei quali promuovere atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni tra ANAS S.p.a. e le suddette concessionarie da approvare con la procedura di rito;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 128 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2006), con la quale questo Comitato ha autorizzato, negli approvandi atti aggiuntivi di cui sopra, l'inserimento di clausole che — in relazione alla prevista operazione di permuta tra la gestione del «Passante» e la gestione della tangenziale di Mestre — introducano i principi dell'isopedaggio e dell'isoricavo, al fine di assicurare l'invarianza dei ricavi rispetto alle stime di traffico di cui ai piani finanziari allegati ai vigenti atti convenzionali, nonché garantire nel tempo il flusso di risorse necessarie per la realizzazione del «Passante» stesso;

Vista la nota 14 dicembre 2006, n. 00185/5, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la relazione istruttoria recante «proposta di modifica delle delibere n. 6/2004 e n. 128/2006» e il piano economico-finanziario del Passante di Mestre che include, tra gli introiti di competenza ANAS destinati ad assicurare il rimborso del debito contratto dalla società per la realizzazione dell'opera, anche gli incrementi delle percorrenze chilometriche convenzionali sulla tangenziale di Mestre, articolati in 2 fasi con diversa decorrenza temporale e da considerare validi sino alla scadenza del piano stesso;

Vista la nota 18 gennaio 2007, n. 787, con la quale è stata inoltrata la proposta del Ministro delle infrastrutture in ordine alle diverse modalità di gestione del passante di Mestre, proposta che risulta aggiornata rispetto a quella formulata con la nota sopra richiamata sulla base anche dei contatti intercorsi con la Regione Veneto a seguito di una prima trattazione del tema effettuata da questo Comitato nella seduta del 19 dicembre 2006;

Vista la nota 25 gennaio 2007, n. 0001260, con la quale è stata trasmessa, in vista dell'odierna seduta, la proposta concordata tra il Ministero delle infrastrutture e la Regione Veneto;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Prende atto

che, con il documento di cui alla citata nota 25 gennaio 2007, il Ministro delle infrastrutture propone di:

a) prevedere, in luogo della permuta tra la gestione del passante di Mestre e quella della tangenziale di Mestre, che l'ANAS, tenuto conto di quanto stabilito alla successiva lettera *e)*, sia il soggetto gestore — oltre che realizzatore — del medesimo passante ai sensi dell'art. 8 della convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a. citata in premessa, modificando in tal senso il punto 3 della delibera n. 6/2004;

b) sopprimere conseguentemente il seguente periodo della presa d'atto della citata delibera n. 6/2004: «totalità degli introiti derivanti dai pedaggi praticati sulla suddetta tangenziale a decorrere dalla data di entrata in esercizio del passante di Mestre, allorché la tangenziale stessa verrà retrocessa all'ANAS S.p.a. che a sua volta affiderà in concessione pro quota la gestione del passante alle concessionarie delle autostrade interferenti»;

c) prevedere incrementi delle percorrenze chilometriche convenzionali applicate alle stazioni di esazione di Venezia Mestre sulla A4 (Padova-Venezia), di Mestre Nord sulla A27 e di Venezia est sull'A4 (Venezia-Trieste) nella misura di:

- 10,14 km dal 1° febbraio 2007,
- 10,14 km dal 1° gennaio 2008;

d) confermare il principio dell'indifferenza del pedaggio per gli utenti tra il percorso completo effettuato sul passante di Mestre e quello effettuato attraverso le barriere autostradali di cui sopra;

e) dare mandato al Ministero delle infrastrutture, alla Regione Veneto e all'ANAS S.p.a. di individuare, entro tre mesi dalla data della presente delibera, previa verifica della compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria e in modo da non comportare ritardi nei tempi di realizzazione del passante né aggravi di costi, le modalità di affidamento a società per azioni, controllata in modo paritario tra la regione e ANAS S.p.a., delle attività di soggetto gestore del passante di Mestre e delle tratte assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova;

f) prevedere, in ogni caso, che con separato accordo da stipulare con il Ministero delle infrastrutture e la Regione Veneto, ANAS S.p.a. si impegni a destinare le risorse generate dalla gestione del passante di Mestre e delle tratte assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova ed eccedenti l'esigenza di ammortamento degli investimenti effettuati, e quindi di rimborso dei relativi mutui, nonché degli oneri di manutenzione e gestione al finanziamento degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria indicati dalla regione predetta di concerto con il Ministero delle infrastrutture;

g) stabilire che ANAS S.p.a. effettui una gestione separata del passante di Mestre nonché delle predette tratte assentite in concessione alla Società delle auto-

strade di Venezia e Padova, a far data dal rientro delle medesime tratte nella piena disponibilità dell'ANAS stessa (30 novembre 2009), gestione i cui esiti trovino riscontro in una contabilità distinta rispetto a quella ordinaria della società e della quale la supervisione venga affidata ad una società di revisione nominata dalla Regione Veneto;

Delibera:

1. È approvata la proposta del Ministro delle infrastrutture trasmessa con la nota 25 gennaio 2007 e sintetizzata nella precedente «presa d'atto».

Le modalità di realizzazione e gestione del passante di Mestre, in linea con le indicazioni di cui alla richiamata proposta, saranno definite nel disciplinare da stipulare ai sensi dell'art. 8 della convenzione di concessione citata in premessa e che fisserà anche la data di decorrenza della prima tranche di incrementi delle percorrenze chilometriche convenzionali alle stazioni di esazione menzionate nella «presa d'atto» tenuto conto dei tempi occorrenti per la piena operatività della presente delibera.

2. È abrogata la delibera n. 128/2006, meglio specificata in premessa.

3. Restano confermate le precedenti determinazioni non modificate con la presente delibera.

Roma, 26 gennaio 2007

Il Presidente
Prodi

Il segretario del CIPE
Gobbo

Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 44

07A03678

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di Appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 548 del 26 marzo 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Treviso a causa di assemblea del personale avvenuta il 27 marzo 2007, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Treviso, con nota del 22 marzo 2007 prot. n. 547, ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 27 marzo 2007 a causa di una assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Venezia, 3 aprile 2007

Il direttore regionale: Pizzato

07A03690

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Venezia-Mestre.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 546 del 26 marzo 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Venezia - Mestre, a causa di assemblea del personale avvenuta il 27 marzo 2007, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Venezia-Mestre, con nota del 22 marzo 2007 prot. n. 635/A, ha comunicato la chiusura al pubblico per l'intera giornata del 27 marzo 2007, a causa di una assemblea del personale.

Riferimenti normativi.

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 4 aprile 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A03691

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per la giornata del 27 marzo 2007, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Terni.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nella giornata del 27 marzo 2007 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Terni con nota Prot. n. 527 - del 29 marzo 2007 - e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 3 aprile 2007 - Prot. n. 1494, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 4 aprile 2007

Il direttore regionale: PALUMBO

07A03689

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Torino il giorno 27 marzo 2007.

Motivazioni:

l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Torino a causa di assemblea del personale indetta dalle RSU, è stato chiuso al pubblico il giorno 27 marzo 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2037/APC/07 (14.4) del 28 marzo 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot.n.SP/GB/657/2007 del 4 aprile 2007.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 aprile 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A03617

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria il giorno 27 marzo 2007.

Motivazioni:

l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Alessandria a causa di assemblea del personale, è stato chiuso al pubblico il giorno 27 marzo 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1953/APC/07 (14.4) del 26 marzo 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot.n.SP/GB/659/2007 del 4 aprile 2007.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 aprile 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A03618

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Verbano-Cusio-Ossola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. del Verbano-Cusio-Ossola il giorno 27 marzo 2007.

Motivazioni:

l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Verbano-Cusio-Ossola a causa di assemblea del personale, è stato chiuso al pubblico il giorno 27 marzo 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1952/APC/07 (14.4) del 26 marzo 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot.n.SP/GB/660/2007 del 4 aprile 2007.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 aprile 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A03619

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. del Novara il giorno 27 marzo 2007.

Motivazioni:

l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara a causa di assemblea sindacale del personale, è stato chiuso al pubblico il giorno 27 marzo 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1954/APC/07 (14.4) del 26 marzo 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot.n.SP/GB/661/2007 del 4 aprile 2007.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 aprile 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A03620

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. del Vercelli il giorno 27 marzo 2007.

Motivazioni:

l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Vercelli a causa di assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali, è stato chiuso al pubblico il giorno 27 marzo 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1957/APC/07 (14.4) del 26 marzo 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot.n.SP/GB/662/2007 del 4 aprile 2007.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 aprile 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A03621

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. del Cuneo il giorno 27 marzo 2007.

Motivazioni:

l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Cuneo a causa di assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali, è stato chiuso al pubblico il giorno 27 marzo 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2038/APC/07 (14.4) del 28 marzo 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot.n.SP/GB/658/2007 del 4 aprile 2007.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 aprile 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A03622

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Asti il giorno 27 marzo 2007.

Motivazioni:

l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti, a causa di Assemblea del personale indetta dalle OO.SS., è stato chiuso al pubblico il giorno 27 marzo 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1960/APC/07 (14.4) del 26 marzo 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/663/2007 del 4 aprile 2007.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 aprile 2007

Il direttore generale: GIAMMARINO

07A03624

PROVVEDIMENTO 12 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Biella il giorno 27 marzo 2007.

Motivazioni:

l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Biella a causa di assemblea sindacale del personale, è stato chiuso al pubblico il giorno 27 marzo 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2146/APC/07 (14.4) del 2 aprile 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot.n.SP/GB/668/2007 del 4 aprile 2007.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 aprile 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A03616

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2007.

Accertamento del cambio delle valute estere, per il mese di marzo 2007, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio Italiano dei Cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, al foglio 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio Italiano Cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 334 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di marzo 2007, come segue:

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	65.4827
ALBANIA	Lek	ALL	47	126.124
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	94.9757
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	105.897
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.5753
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2.35705
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4.96531
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	4.10641
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	474.704
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2.37029
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1.67044
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZN	271	1.15088
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1.32419
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0.499218
BANGLADESH	Taka	BDT	174	91.2827
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2.64837
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2.59642
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655.957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1.32419
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	58.2442
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2837.04
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10.5861
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1.9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	8.33481
BRASILE	Real	BRL	234	2.76711
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2.01862
BULGARIA *	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1.9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655.957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1377.61
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5360.93
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655.957
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1.5472
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110.265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1.08583
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28.0568
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655.957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655.957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	712.804
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10.2467
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0.579855
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2912.33
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491.968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	750.139
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	043	655.957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2.91321
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1248.82
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655.957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	688.205

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7.36412
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1.32419
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7.44941
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.5753
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	43.4498
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7.5493
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11.5866
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4.86236
ERITREA	Nakfa	ERN	243	19.8628
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15.6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	11.7155
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0.680211
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2.19721
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	64.0687
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0.878355
GABON	Franco CFA	XAF	43	655.957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	36.866
GEORGIA	Lari	GEL	230	2.25592
GHANA	Cedi	GHC	111	12257.8
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	89.456
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	155.241
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0.680211
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	235.336
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0.938848
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.5753
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	10.1915
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	7640.88
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655.957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655.957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	267.954
HAITI	Gourde	HTG	151	49.472
HONDURAS	Lempira	HNL	118	25.0205
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	10.3464
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	58.2442
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	12144.3
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	12238.3
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1690.97
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	88.6868
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5.56501
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	164.203
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	91.7169
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	50.4906
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0.38287
LAOS	Kip	LAK	154	12772.8
LESOTHO	Loti	LSL	172	9.74171
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0.708805
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1997.82
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	80.1057
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1.69859
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3.4528
MACAO	Pataca	MOP	156	10.6563
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61.2784
MADAGASCAR	Ariary (nuovo fr.malgascio)	MGA	268	2614.11

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	184.693
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4.62122
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16.9496
MALI	Franco CFA	XOF	209	655.957
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0.4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11.153
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	355.544
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	42.8955
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14.7204
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16.759
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1541.61
MOZAMBICO	Metical	MZN	272	34.1334
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8.50128
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	9.74171
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	93.4534
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	24.0757
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655.957
NIGERIA	Naira	NGN	081	169.703
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	8.13395
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1.8952
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0.509716
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	80.3944
PANAMA	Balboa	PAB	162	1.32419
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4.01269
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	6746.46
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4.21868
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119.332
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3.88594
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4.8196
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0.680211
ROMANIA *	Leu	RON	270	3.36917
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	34.568
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	724.303
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	10.1168
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3.57985
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0.680211
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8960.14
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655.957
SERBIA	Dinaro Serbo	CSD	265	80.8809
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	8.06471
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3960.87
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2.01862
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	69.1358
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	33.8129
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1797.17
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	144.722
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.5753
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.5753
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.5753
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1.32419
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	9.74171
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	265.583
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3.63489

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9.29916
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1.61241
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	9.74171
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4.55407
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	43.7215
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1662.43
THAILANDIA *	Baht	THB	73	43.3198
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655.957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2.62792
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	8.3339
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1.72732
TURCHIA *	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1.86595
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6885.77
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6.67037
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2318.39
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	249.862
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	32.0919
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1649.6
VANUATU	Vatu	VUV	208	141.584
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2843.43
VIETNAM	Dong	VND	145	21202
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	263.161
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5638.04
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	331.047

*** N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2007

Il direttore centrale: BUSA

07A03667

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 12 aprile 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modifiche;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale del 24 agosto 2005, n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 1° marzo 2007;

Vista la nota del Rettore del 20 marzo 2007, protocollo n. 61384 con la quale la proposta di modifica statutaria è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la nota ministeriale del 30 marzo 2007, protocollo n. 1191, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca comunica di non avere al riguardo osservazioni da formulare;

Decreta:

Allo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, emanato con decreto rettorale del 24 agosto 2005, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 20.

Abrogato.

Art. 26.

Integrato con il seguente comma:

4. Il Consiglio di facoltà può svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza in collegamento con le sedi distaccate.

In tal caso il Preside deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente almeno il Preside e il segretario.

Il presente decreto decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2007.

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

07A03686

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Notai dispensati per limiti di età

Con decreti direttoriali in data 22 febbraio 2007:

Dello Iacono Salvatore nato a Atripalda il 15 settembre 1932, notaio, residente nel comune di Mariano Comense, d.n. Como, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 settembre 2007.

Lupo Giuseppe nato a Muro Lucano (Potenza) il 18 settembre 1932, notaio, residente nel comune di Broni, distretto notarile di Pavia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 18 settembre 2007.

Mantelli Giorgio nato a Milano il 19 settembre 1932, notaio, residente nel comune di Milano, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età dal 19 settembre 2007.

Di Bitonto Francesco nato a Lucera il 3 ottobre 1932, notaio, residente nel comune di Lucera, distretto notarile di Foggia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età dal 3 ottobre 2007.

Givri Rodolfo Giorgio nato a Genova il 3 ottobre 1932, notaio residente nel comune di Lavagna, distretto notarile di Genova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età dal 3 ottobre 2007.

Troili Giuseppe nato a Soriano nel Cimino (Viterbo) il 15 ottobre 1932, notaio residente nel comune di Roma, distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è dispensato dall'Ufficio per limiti di età, con effetto dal 15 ottobre 2007.

Fuà Giuseppe nato a Roma il 23 ottobre 1932, notaio residente nel comune di Roma, distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età dal 23 ottobre 2007.

Salvo Francesco nato a Pozzuoli (Napoli) il 28 ottobre 1932, notaio residente nel comune di Napoli, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 28 ottobre 2007.

Durante Francesco nato a Napoli il 31 ottobre 1932, notaio residente nel comune di Rovato, distretto notarile di Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 31 ottobre 2007.

Flora Giulio nato a Trieste il 31 ottobre 1932, notaio residente nel comune di Trieste, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 31 ottobre 2007.

Chiavistelli Renzo nato a Firenze l'8 novembre 1932, notaio residente nel comune di Firenze, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti con effetto dall'8 novembre 2007.

Carimati Antonio nato a Milano il 13 novembre 1932 notaio residente nel comune di Milano, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 novembre 2007.

Capozza Domenico nato a Corato il 28 novembre 1932, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 28 novembre 2007.

Pozzati Ruggero nato a Ferrara il 5 dicembre 1932, notaio residente nel comune di Brescia, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 5 dicembre 2007.

Peloso Cesare nato a Legnago (Verona) il 13 dicembre 1932 notaio residente nel comune di Verona, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 dicembre 2007.

De Iorio Marcello nato ad Avellino il 14 dicembre 1932, notaio residente nel comune di Guidonia Montecelio, distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 dicembre 2007.

Cauli Fernando nato a Sant'Antioco il 17 dicembre 1932, notaio residente nel comune di Alassio, d.n. di Savona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 17 dicembre 2007.

07A03659

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione dell'associazione pubblica di fedeli «Comunità d'integrazione», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, l'associazione pubblica di fedeli «Comunità d'integrazione», con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di associazione pubblica di fedeli «Comunità cattolica d'integrazione», con sede in Roma.

07A03710

Assunzione di nuova denominazione dell'ente «Confraternita del SS. Gonfalone», in Civitavecchia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, l'ente «Confraternita del SS. Gonfalone», con sede in Civitavecchia (Roma) ha assunto la denominazione di «Arciconfraternita del Gonfalone», con sede in Civitavecchia (Roma).

07A03711

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla Casa di procura dell'Istituto Augustinian Sisters of Our Lady of Consolation, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa di procura dell'Istituto Augustinian Sisters of Our Lady of Consolation, con sede in Roma.

07A03712

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla «Confraternita dei Santi Sebastiano e Rocco», in Stella, frazione Gameragna.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla «Confraternita dei Santi Sebastiano e Rocco», con sede in Stella (Savona), frazione Gameragna.

07A03713

Abilitazione dell'organismo «IMQ Primacontrol S.r.l.», in San Vendemiano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 28 marzo 2007, l'organismo «IMQ Primacontrol S.r.l.», con sede in San Vendemiano (Treviso) - via dell'Industria n. 55, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità per «apparecchi di riscaldamento», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile nel sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione sicurezza & prevenzione - ultime novità.

07A03674

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

AVVERTENZA.

Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati nella *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

ATTENZIONE.

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n. 5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004.

L'elenco n. 6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004.

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005.

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005.

L'elenco n. 9 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2006.

L'elenco n. 10 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006.

L'elenco n. 11 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2007.

ELENCO N. 12

PROVINCIA	*DATA E NUMERO DELLA DELIBERA*	*OGGETTO DEL REGOLAMENTO*
1. ALESSANDRIA	28.12.2006 N. 761	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007
2. ALESSANDRIA	28.12.2006 N. 762	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Modifica piano tariffario
3. ASTI	30.11.2006 N. 8739	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007
4. CARBONIA IGLESIAS	20.12.2006 N. 82	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007
5. CARBONIA IGLESIAS	20.12.2006 N. 83	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,011360 per ogni kwh
6. CARBONIA IGLESIAS	20.12.2006 N. 84	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE: - Determinazione aliquota per l'anno 2007
7. CASERTA	07.12.2006 N. 280	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,011362 per ogni kwh
8. CASERTA	07.12.2006 N. 281	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007
9. COMO	21.12.2006 N. 57754/458	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 10% per l'anno 2007
10. FERRARA	28.11.2006 N. 422/95123	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: -Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura del 5% IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,011362 per ogni kwh
11. FROSINONE	18.01.2007 N. 17	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007
12. FROSINONE	28.12.2006 N. 411/2006	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,011362 per ogni kwh
13. LIVORNO	19.12.2006 N. 312	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,011360 per kwh

PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
14. LIVORNO	19.12.2006 N. 315	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 4,5%
15. LIVORNO	19.12.2006 N. 316	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007
16. LIVORNO	20.02.2007 N. 16	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007
17. LODI	03.01.2007 N. 1	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007 TRIBUTI VARI: - Conferma aliquote per l'anno 2007
18. MATERA	21.12.2006 N. 84	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifiche al regolamento
19. MESSINA	14.12.2006 N. 295/G	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 20% per l'anno 2007
20. MODENA	14.11.2006 N. 434	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,011362 per kwh TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5%
21. NOVARA	18.12.2006 N. 60	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione nuovo regolamento
22. PAVIA	19.10.2006 N. 451	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Deliberazione tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,011362 per kwh
23. PERUGIA	11.12.2006 N. 753	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Aumento tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,01136 per kwh
24. PERUGIA	18.12.2006 N. 785	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5%
25. PERUGIA	28.12.2006 N. 813	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 26% per l'anno 2007
26. PIACENZA	29.11.2006 N. 549	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Determinazione aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5% ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,01136 per kwh
27. PISTOIA	22.12.2006 N. 477	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento

PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
28. POTENZA	29.12.2006 N. 252	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5%
29. POTENZA	29.12.2006 N. 253	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,01136 per kwh
30. PRATO	07.02.2007 N. 18	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,00930 per kwh
31. PRATO	07.02.2007 N. 19	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2007
32. PRATO	07.02.2007 N. 20	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 1%
33. PRATO	07.02.2007 N. 21	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Approvazione tariffe
34. RAGUSA	21.12.2006 N. 569	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Affidamento del servizio all'A.C.I.
35. RAVENNA	21.12.2006 N. 122	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
36. RAVENNA	21.12.2006 N. 123	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Determinazione aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5% ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,011362 per kwh IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% fino al 31 dicembre 2006
37. RAVENNA	29.12.2006 N. 625	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007
38. SAVONA	29.12.2006 N. 276	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007
39. SIRACUSA	12.12.2006 N. 472	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007
40. SIRACUSA	12.12.2006 N. 473	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5%
41. TORINO	21.11.2006 N. 1324/436616	***Errata corrige:*** ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura di **€ 0,01136 per kwh**
42. TORINO	29.12.2006 N. 1800-567434/2006	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Tariffa con decorrenza 01.01. 2007: - Atti di vendita soggetti ad IVA: 20% di incremento delle tariffe - Altri atti: 30% di incremento delle tariffe

PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
43. TORINO	22.12.2006 N. 409700/2006	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifiche al regolamento
44. TRIESTE	08.11.2006 N. 70	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Aumento tariffa nella misura di € 0,01136 per kwh
45. TRIESTE	30.11.2006 N. 96	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007
46. TRIESTE	20.12.2006 N. 67	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione nuovo regolamento
47. VERCELLI	20.12.2006 N. 283	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione nuovo regolamento
48. VERONA	20.11.2006 N. 223	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Determinazione aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5% ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,010329 per kwh
49. VERONA	13.12.2006 N. 93	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento

07A03687

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Comunicato di rettifica del «Decreto recante le modalità di assorbimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro».

Si comunica che nel titolo del decreto 12 aprile 2007: «Modalità di assorbimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento con vincita in denaro» riportato nel sommario e alla pag. 23 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2007, la parola «assorbimento» deve intendersi sostituita con la parola «assolvimento».

07A03707

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso del procedimento per lo scioglimento di cinquanta società cooperative aventi sede nelle regioni Lazio, Marche, Piemonte e Puglia

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento dufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. V, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	DE.TI. P.S.C.	CECCANO (FR)	LAZIO	02266280607	28/11/2002
2	C.P.A. SERVIZI COOP.VA DI PRESTAZ. AUSILIARIA	ANAGNI (FR)	LAZIO	01988190607	28/05/1997
3	EDILCOOPERATIVA 2004 SOC.COOP. EDILIZIA	CASSINO (FR)	LAZIO	02329070607	25/02/2004
4	ELETTROPLASTIC P.S.C.	VILLA S.STEFANO (FR)	LAZIO	02307810602	30/09/2003
5	SETTECENTO P.S.C.	CECCANO (FR)	LAZIO	02294910605	12/05/2003
6	COOPERATIVA EDITORIALE CASSINO	CASSINO (FR)	LAZIO	02365760608	12/11/2004
7	COOPERATIVA SOCIALE SERVICESS	FONDI (LT)	LAZIO	02076060595	06/12/2001
8	EDILDELTA P.S.C.	LATINA	LAZIO	02086670599	28/01/2002
9	SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA	POFI (FR)	LAZIO	01525260608	20/03/1985
10	T.D.P. P.S.C.	LATINA	LAZIO	02056680594	05/07/2001
11	M.I.E.L. P.S.C.	LATINA	LAZIO	01939310593	24/06/1999
12	SOC. COOP.VA EDILIZIA ALBA ELEONORA	LATINA	LAZIO	80004130599	27/11/1973
13	ART & MUSIC STUDIOS SOC. COOP. SOCIALE	SABAUDIA (LT)	LAZIO	02054410598	15/06/2001
14	P.T.E. PONTINA TRASPORTI EXPRESS P.S.C.	LATINA	LAZIO	02035270590	13/02/2001
15	CRISTAL P.S.C.	PONTINIA (LT)	LAZIO	02102170590	15/05/2002
16	XITE P.S.C.	LATINA	LAZIO	01918580596	30/12/1998
17	PI.CA. P.S.C.	LATINA	LAZIO	02123740595	15/11/2002
18	DE.CO.BRU. SOCIETA' COOPERATIVA	CISTERNA DI LATINA (LT)	LAZIO	02149220598	27/03/2003
19	LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LAZIO	02037790595	08/03/2001
20	PROGRESSO E SVILUPPO SOC.COOP.VA	FONDI (LT)	LAZIO	02044220594	20/03/2001
21	L'AVVENIRE SOC.COOP.VA	PASTENA (FR)	LAZIO	01567580608	30/12/1985
22	NAUTILUS P.S.C.	MONTEFANO (MC)	MARCHE	01378480436	17/11/1999
23	COOP.DISTRIBUZIONE MANUTENZIONE SERVIZI D.M.S.	CHIVASSO (TO)	PIEMONTE	08077050014	30/10/2000
24	SOC.COOP. GRAMSCI	ORBASSANO (TO)	PIEMONTE	06719730019	24/05/1994
25	TEKNOCENTER P.S.C.	TORINO	PIEMONTE	02631530165	17/06/1998
26	AS.ER. ELECTRONIC P.S.C.	VOLPIANO (TO)	PIEMONTE	08367490011	22/01/2002
27	COOPERATIVA SOCIALE MATER SALVATORIS	CARMAGNOLA (TO)	PIEMONTE	06392740012	02/10/1992
28	CATERINA SOCIETA' COOPERATVA	TORINO	PIEMONTE	07308880017	21/03/1997
29	LA RINASCENTE COOPERATIVA	TORINO	PIEMONTE	08519420015	04/10/2002
30	COOPERATIVA SERVICE ITALIA SOCIETA' COOP.VA	TORINO	PIEMONTE	08182330012	01/03/2001
31	PADRE PIO 1997 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TORREMAGGIORE (FG)	PUGLIA	02266860713	30/09/1997
32	AZIENDA AGRICOLA SALENTINA P.S.C.	VEGLIE (LE)	PUGLIA	03741420750	17/09/2003
33	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ECO	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04211620721	13/02/1991

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
34	P.S.C. SOCIALE PADRE PIO	MOLA DI BARI (BA)	PUGLIA	05698280723	09/05/2001
35	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FOXTROT	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04211610722	14/02/1991
36	EDIL.OL.MAR. SOC.COOP.DI SERVIZIO,PRODUZ.E LAV.	BARI	PUGLIA	04291540724	08/11/1991
37	LABOR 2001 COOPERATIVA SOCIALE	BARI	PUGLIA	04970930725	02/12/1996
38	EDILIZIA BETA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04226830729	19/03/1991
39	D.C. ERRE GROUP P.S.C.	BARI	PUGLIA	05803280725	14/01/2002
40	COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA S.NICOLA	ANDRIA (BA)	PUGLIA	03298940721	07/03/1985
41	NUOVA SOC.COOPERATIVA TEATRINCONTRO	BARI	PUGLIA	03852820723	15/03/1988
42	SMERALDO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04181110729	07/11/1990
43	COOP. SOCIALE COOP. SPORT ACTION SOC.COOP.	BARI	PUGLIA	05144460721	11/03/1998
44	EDIL APULIA SOCIETA' COOPERATIVA	ALTAMURA (BA)	PUGLIA	04860320722	16/03/1996
45	ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI BARI SOCIETA' COOP.	BARI	PUGLIA	01212290728	20/02/1980
46	L.C.P. LIBERA COOPERATIVA PULITORI SOC.COOP.	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	04700300728	09/02/1995
47	COOPERATIVA PRODUTTORI CARNE BOVINA	ALTAMURA (BA)	PUGLIA	05228530720	16/09/1998
48	AGRICOLA SIMONE P.S.C.	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	05206660721	30/07/1998
49	TORRE DELLA CERA SOCIETA' COOP.VA EDILIZIA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04064060728	25/10/1989
50	TORRE DEL GALLO SOCIETA' COOP.VA EDILIZIA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04100720723	19/01/1990

07A03685

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Autorizzazione provvisoria all'organismo «I.S.E.T.», in Concordia sulla Secchia, alla verifica della conformità, ai sensi dell'allegato VIII del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di trasposizione della direttiva 2000/14/CE.

Con decreto del direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del direttore generale per lo sviluppo produttivo e competitività del Ministero dello sviluppo economico del 22 marzo 2007, si autorizza l'organismo di seguito citato, in via provvisoria, a verificare la conformità delle macchine e delle attrezzature elencate all'allegato I, parte B, del decreto legislativo n. 262/2002, alle disposizioni della direttiva 2000/14/CE, secondo le procedure insieme precisate: I.S.E.T. Istituto servizi europei tecnologici S.r.l., sede legale in via Ciro Menotti n. 10 - 41033 Concordia sulla Secchio (Modena), numero identificativo 0865; procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato VI, VII e VIII.

07A03668

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto del Consorzio interuniversitario per lo sviluppo delle scienze odontostomatologiche, in Monza.

Con decreto ministeriale 11 aprile 2007 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Consorzio interuniversitario per lo sviluppo delle scienze odontostomatologiche con sede in Monza (Milano).

07A03708

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale per uso umano «Efferalgan 500 mg»

Estratto determinazione A.I.P./U.P.C. n. 17 del 26 marzo 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 500 mg comprimé effervescent sécable dalla Francia con numero di autorizzazione 325 700-1, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Importatore: Medipharm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Piazza della Vittoria 8/20 - Genova;

Confezione: Efferalgan «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti.

Codice IP: A.I.C. n. 037302015 (in base 10), 13LCRZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Paracetamolo 500 mg;

eccipienti: acido citrico; sodio carbonato; sodio bicarbonato; sorbitolo; sodio saccarinato; sodio docusato; povidone; sodio benzoato.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici) e delle affezioni febbrili e da raffreddamento (stati influenzali e raffreddore).

Riconfezionamento secondario: È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina - Munro Wholesale Medical Supplies Limited - 10 Stroud Road - Kelvin Industrial Estate - East Kilbride G75 Oya Glasgow.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 037302015, «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 037302015, «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03438

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale per uso umano «Buscopan»

Estratto determinazione A.I.P./U.P.C. n. 18 del 26 marzo 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN suppositories 10 mg/sup dalla Grecia con numero di autorizzazione 3784/21-01-05.

Importatore Medipharm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in piazza della Vittoria n. 8/20 - Genova.

Confezione: «Buscopan» «10 mg supposte» 6 supposte.

Codice IP: n. 037306014 (in base 10) 13LHNY (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Composizione: una supposta contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-doloroso del tratto gastroenterico e genito-urinario.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina - Munro Wholesale Medical Supplies Limited - 10 Stroud Road - Kelvin Industrial Estate - East Kilbride G75 0YA Glasgow.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 037306014, «10 mg supposte» 6 supposte.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 037306014, «10 mg supposte» 6 supposte.

Classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale di automedicazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03439

Autorizzazioni all'importazione parallela della specialità medicinale per uso umano «Daflon»

Estratto determinazione A.I.P./U.P.C. n. 19 del 26 marzo 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON Film coated tablet (450+50) mg/tab dalla Grecia con numero di autorizzazione 26990/5-8-1998.

Importatore: Medipharm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in piazza della Vittoria n. 8/20 - Genova.

Confezione: «Daflon» «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite.

Codice IP: n. 037304019 (in base 10) 13LFQM (in base 32).

Forma farmaceutica compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg, flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido, macrogol 6000, magnesio stearato, talco.

Indicazioni terapeutiche: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina - Munro Wholesale Medical Supplies Limited - 10 Stroud Road - Kelvin - Industrial estate - East Kilbride G75 0YA Glasgow.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 037304019 «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 037304019 «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.P./U.P.C. n. 20 del 26 marzo 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON film coated tablet (450+50) mg/tab dalla Grecia con numero di autorizzazione 26990/5-8-98.

Importatore Europharm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Francesco Valori n. 7 - 50100 Firenze.

Confezione: «Daflon» «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite.

Codice IP: n. 037440017 (in base 10) 13QLJK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg, flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido, macrogol 6000, magnesio stearato, talco.

Durata di stabilità del prodotto greco quarantotto mesi.

Indicazioni terapeutiche: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Falorni S.r.l. - via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 037440017 «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 037440017 «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03440-07A03444

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale per uso umano «Daflon 500 mg»

Estratto determinazione A.I.P./U.P.C. n. 20 del 26 marzo 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON 500 MG comprimidos recubiertos dalla Spagna con numero di autorizzazione 59080.

Importatore: Medipharm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in piazza della Vittoria n. 8/20 - Genova.

Confezione: «Daflon» «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite.

Codice IP: n. 037304021 (in base 10) 13LFQP (in base 32).

Forma farmaceutica compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg, flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido, macrogol 6000, magnesio stearato, talco.

Indicazioni terapeutiche: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina - Munro Wholesale Medical Supplies Limited - 10 Stroud Road - Kelvin - Industrial estate - East Kilbride G75 0YA Glasgow.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 037304021 «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 037304021 «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite, RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03441

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale per uso umano «Aspirin-C EF. Tab»

Estratto determinazione A.I.P./U.P.C. n. 21 del 26 marzo 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ASPIRIN-C EF. TAB (400+240) dalla Grecia con numero di autorizzazione 4554/10-02-1997.

Importatore: Medipharm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in piazza della Vittoria, 8/20 - Genova.

Confezione: Aspirina «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse.

Codice IP: n. 037541012 (in base 10) 13TP4N (in base 32).

Forma farmaceutica compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 400.00 mg, acido ascorbico 240.00 mg.

eccipienti: citrato monosodico, sodio bicarbonato, acido citrico, sodio carbonato anidro.

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica degli stati febbrili e delle sindromi influenzali e da raffreddamento. Mal di testa e di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori reumatici e muscolari.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina - Munro Wholesale Medical Supplies Limited - 10 Stroud Road - Kelvin - Industrial estate - East Kilbride G75 0YA Glasgow.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 037541012 «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 037541012 «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse - OTC medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03442

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale per uso umano «Yasmin»

Estratto determinazione A.I.P./U.P.C. n. 22 del 26 marzo 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMIN Film coated tablet (3+0.03) mg/tab dalla Grecia con numero di autorizzazione 26240/25-11-2002.

Importatore: Medipharm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in piazza della Vittoria n. 8/20 - Genova.

Confezione: «Yasmin» 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL.

Codice IP: n. 037347010 (in base 10) 13MRQ2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: drospirenone mg 3.00 e etinilestradiolo mg 0.030;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; amido pregelatinizzato; polivinilpirrolidone 25.000; magnesio stearato; ipromellosa; polietilenglicole 6.000; talco; titanio diossido (E171) ossido di ferro giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina - Munro Wholesale Medical Supplies Limited - 10 Stroud Road - Kelvin - Industrial estate - East Kilbride 075 0YA Glasgow.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 037347010, 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 037347010, 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03443

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amuclean»

Estratto determinazione AIC/N n. 791 del 2 aprile 2007

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMUCLEAN, anche nelle forme e confezioni: «0,2% soluzione cutanea in fazzoletti medicati» scatola da 8 fazzoletti e «0,2% soluzione cutanea in fazzoletti medicati» scatola da 10 fazzoletti, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Titolare A.I.C.: Amuchina S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Casella (Genova), via Pontasso n. 13 - cap 16015, codice fiscale 00264440108.

Confezioni:

«0,2% soluzione cutanea in fazzoletti medicati» scatola da 8 fazzoletti;

A.I.C. n. 032290138 (in base 10) 0YTFBU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea in fazzoletti medicati.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti:

Acraf S.p.a., stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte tranne ripartizione e confezionamento terminale);

Ivers-Lee Italia S.p.a., stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso Della Vittoria n. 1533 (ripartizione e confezionamento terminale).

Composizione: 100 ml di soluzione cutanea contengono:

principio attivo: benzalconio cloruro 200 mg;

eccipienti: alcool etilico 95% 5 ml; polisorbato 20 0,1 g; sodio edetato 0,1 g; sodio citrato 0,15 g; acido citrico 0,015 g; citrale 98% 0,1 ml; acqua depurata quanto basta a 100 ml;

«0,2 % soluzione cutanea in fazzoletti medicati» scatola da 10 fazzoletti;

A.I.C. n. 032290140 (in base 10) 0YTFBW (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea in fazzoletti medicati.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti:

Acraf S.p.a stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte tranne ripartizione e confezionamento terminale);

Ivers-Lee Italia S.p.a., stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso Della Vittoria n. 1533 (ripartizione e confezionamento terminale).

Composizione: 100 ml di soluzione cutanea contengono:

principio attivo: benzalconio cloruro 200 mg;

eccipienti: alcool etilico 95% 5 ml; polisorbato 20 0,1 g; sodio edetato 0,1 g; sodio citrato 0,15 g; acido citrico 0,015 g; citrale 98% 0,1 ml; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disinfezione e pulizia della cute lesa (piccole ferite, escoriazioni, abrasioni).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

«0,2% soluzione cutanea in fazzoletti medicati» scatola da 8 fazzoletti;

A.I.C. n. 032290138 (in base 10) 0YTFBU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C bis»;

«0,2% soluzione cutanea in fazzoletti medicati» scatola da 10 fazzoletti;

A.I.C. n. 032290140 (in base 10) 0YTFBW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 032290138 - «0,2% soluzione cutanea in fazzoletti medicati» scatola da 8 fazzoletti - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 032290140 - «0,2% soluzione cutanea in fazzoletti medicati» scatola da 10 fazzoletti - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03709

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Gemzar»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 668 del 20 marzo 2007

Medicinale: GEMZAR.

Tiitolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale 00426150488.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 029452012 - «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone da 1 g;

varia in: A.I.C. n. 029452012 - «1 g polvere per soluzione per infusione e per instillazione endovescicale» 1 flacone da 1 g;

A.I.C. n. 029452024 - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone da 200 mg;

varia in: A.I.C. n. 029452024 - «200 mg polvere per soluzione per infusione e per instillazione endovescicale» 1 flacone da 200 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A03694

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali

Estratto determinazione AIC/N/T n. 709 del 26 marzo 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Pht Pharma S.r.l., codice fiscale 01586950519, con sede legale e domicilio fiscale in via Tonale, 20 - 20125 Milano.

Medicinale: AMIODARONE PHT PHARMA.

Confezione: A.I.C. n. 036852010 - «150 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 3 ml.

Medicinale: CALCITRIOLO PHT PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036851018 - «1 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 036851020 - «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale da 1 ml.

Medicinale: GENTAMICINA SOLFATO PHT PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032703011 - «40 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala;

A.I.C. n. 032703023 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala;

A.I.C. n. 032703035 - «40 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 032703047 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

Sono ora trasferite alla società: Mayne Pharma (Italia) S.r.l., codice fiscale 07129970633, con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli.

Con conseguente modifica delle denominazioni dei medicinali da:

«Amiodarone Pht Pharma» a «Amiodarone Mayne»;

«Calcitriolo Pht Pharma» a «Calcitriolo Mayne»;

«Gentamicina Solfato Pht Pharma» a «Gentamicina solfato Mayne».

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03728

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Acetamol»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 748 del 28 marzo 2007

Medicinale: ACETAMOL.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Meucci n. 36 - 56014 Ospedaletto (Pisa), codice fiscale 0520038100.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 023475054 - «500 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 023475066 - «1 g supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 023475080 - «250 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 023475092 - «25 mg/ml sciroppo prima infanzia» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 023475104 - «125 mg supposte prima infanzia» 10 supposte;

a:

A.I.C. n. 023475054 «Adulti 500 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 023475066 - «Adulti 1 g supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 023475080 - «Bambini 250 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 023475092 - «prima infanzia 25 mg/ml sciroppo» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 023475104 - «prima infanzia 125 mg supposte» 10 supposte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A03717

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Indobloc»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 761 del 30 marzo 2007

Medicinale: INDOBLOC.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l., codice fiscale 01135800769, con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Confezione A.I.C. n. 036758011 - «200 mg compresse» 30 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., codice fiscale 03227750969, con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03722

Modificazione dell'autorizzazione all'immisione in commercio di alcune specialità medicinali

Estratto determinazione AIC/N/T n. 762 del 30 marzo 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Crinos S.p.a., codice fiscale 03481280968, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Medicinale: NORAVID.

Confezioni:

A.I.C. n. 02086025 - «200 mg/2,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2,5 ml;

A.I.C. n. 02086052 - 21 capsule 400 mg.

Medicinale: PROCICLIDE.

Confezioni:

A.I.C. n. 026111029 - iniett. 10 fiale 200 mg 2,5 ml;

A.I.C. n. 026111056 - 21 capsule 400 mg.

Sono ora trasferite alla società: Gentium S.p.a., codice fiscale 02098100130, con sede legale e domicilio fiscale in piazza XX Settembre, 2 - Villaguardia frazione Civello (Como).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03727

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Relifex»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 763 del 30 marzo 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Meda A.B., con sede legale e domicilio in c/o Meda AB Box 906 - 170 09 Solna Stoccolma (Svezia).

Medicinale: RELIFEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033500012 - «1 g compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 033500024 - «1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033500036 - «1 g/10 ml soluzione orale» 20 flaconcini monodose;

A.I.C. n. 033500048 - «1 g compresse masticabili» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Meda Pharma S.p.a., codice fiscale 00846530152, con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta, 18 - 20139 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03726

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Potassion»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 764 del 2 aprile 2007

Medicinale: POTASSION.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MIBA prodotti chimici farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00777050154, con sede legale e domicilio fiscale in via Falzarego, 8 - 20021 Ospiate di Bollate (Milano).

Confezione A.I.C. n. 009209038 - «granulato effervescente» 40 bustine.

È ora trasferita alla società: Laboratorio Biochimico Croce Bianca S.r.l., codice fiscale 01033550177, con sede legale e domicilio fiscale in via Falzarego, 8 - 20021 Baranzate (Milano).

Con modifica della ragione sociale della suddetta società in: MIBA prodotti chimici farmaceutici S.p.a.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03724

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Alprazolam N&P»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 765 del 2 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società N & P S.r.l., codice fiscale 03639470651, con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

Medicinale: ALPRAZOLAM N&P.

Confezione: A.I.C. n. 035856044 - «750 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

È ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in ALPRAZOLAM MERCK GENERICS ITALIA.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03725

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amoxicillina Pantafarm»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 766 del 2 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pantafarm S.r.l., codice fiscale 07441660631, con sede legale e domicilio fiscale in via Palestro, 14 - 00185 Roma.

Medicinale: AMOXICILLINA PANTAFARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 032104010 - 12 compresse 1 g;

A.I.C. n. 032104022 - 1 flac sosp estemp 5% 100 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a., codice fiscale 08065951009, con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Amoxicillina Sigma Tau Generics.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03723

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tetabulin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 774 del 2 aprile 2007

Medicinale: TETABULIN.

Titolare A.I.C.: Baxter Ag, con sede legale e domicilio in Industriestrasse 72, A 1220 - Vienna (Austria).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 022601088 - «250 ui/1 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 1 ml;

varia in: A.I.C. n. 022601088 - «250 ui/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 1 ml;

A.I.C. n. 022601090 - «500 ui/2 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 2 ml;

varia in: A.I.C. n. 022601090 - «500 ui/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A03721

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Loricin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 775 del 2 aprile 2007

Medicinale: LORICIN.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma, codce fiscale 00410650584.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026756039 - «1 g + 500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

varia in: A.I.C. n. 026756039 - «500 mg + 1 g/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

A.I.C. n. 026756041 - «1 g + 500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

varia in: A.I.C. n. 026756041 - «500 mg 1 g/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A03720

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Eposerin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 779 del 2 aprile 2007

Medicinale: EPOSERIN.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in ss. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 06954380157.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Pfizer Italia s.r.l. sita in s.s. 156 km 50 - Borgo S. Michele (Latina) per le fasi di produzione e confezionamento flaconcini polvere, confezionamento secondario, controllo e rilascio del prodotto finito relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025198033 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 025198045 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 025198058 - «2 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03719

Modificazione dell'autorizzazione all'immisione in commercio della specialità medicinale «Lenicalm»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 792 del 2 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratoires Dolisos Italia S.r.l., codice fiscale 03630881005, con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina Vecchia km 34,2 - 00040 Ardea (Roma):

Medicinale: LENICALM.

Confezione A.I.C.: n. 028203014 - 30 compresse,

è ora trasferita alla società: Laboratoires Boiron S.r.l., codice fiscale 03566770156, con sede legale e domicilio fiscale in via Nirone, 8 - 20123 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03718

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zerella»

Estratto determinazione U.P.C. n. 6023/2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Theramex S.p.a., con sede in Via E. Schering, 21 - Segrate, Milano, con codice fiscale 12839400152:

Specialità medicinale: ZERELLA.

Confezione:

A.I.C. n. 034773010 - «50» 4 sistemi transdermici;

A.I.C.n. 034773022 - «50» 12 sistemi transdermici;

A.I.C.n. 034773034 - «100» 4 sistemi transdermici;

A.I.C. n. 034773046 - «100» 12 sistemi transdermici,

è ora trasferita alla società: Schering S.p.a., con sede in Via E. Schering, 21 - Segrate, Milano, con codice fiscale n. 00750320152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lucen».

Estratto determina/II/3063 dell'11 aprile 2007

Specialità medicinale: LUCEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035367010/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035367022/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035367034/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035367046/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035367059/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035367061/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035367073/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035367085/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035367097/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035367109/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035367111/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035367123/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035367135/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035367147/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035367150/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035367162/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035367174/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035367186/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035367198/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035367200/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035367212/M - 140 (28×5) cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035367224/M - 140 (28×5) cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035367236/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035367248/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035367251/M - 7×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035367263/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035367275/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035367287/M - 25×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035367299/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035367301/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035367313/M - 50×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035367325/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035367337/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035367349/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035367352/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035367364/M - 100×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035367376/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035367388/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367390/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367402/M - 7×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367414/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367426/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367438/M - 25×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367440/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367453/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367465/M - 50×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367477/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367489/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367491/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367503/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367515/M - 100×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367527/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367539/M - 1 flacone da 40 mg polvere per soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035367541/M - 10 flaconi da 40 mg polvere per soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0251/001-002/II/035,36;

SE/H/0251 /001-003/11/038;

SE/H/0251/003/II/031.37.

Tipo di modifica: modifica stampati ed estensione indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: relativamente alle compresse da 20 mg e da 40 mg viene autorizzata la modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1 (estensione delle indicazioni terapeutiche: «Trattamento della sindrome di Zollinger Ellison»), 4.2, 4.5, e 5.2; relativamente alla soluzione iniettabile da 40 mg viene autorizzata la modifica della sezione 4.1 (guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei e prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei nei pazienti a rischio») ed ulteriori modifiche nella sezione 4.1, 4.2 e 4.5.

Alle seguenti condizioni: le condizioni di rimborsabilità sono immutate e sono riferibili alla nota in vigore.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente prowedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03436

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Esopral».

Estratto determina/II/3064 dell'11 aprile 2007

Specialità medicinale: ESOPRAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 035433010/M - 7×1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433022/M - 14 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433034/M - 15 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433046/M - 25x1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433059/M - 28 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433061/M - 30 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433073/M - 50x1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433085/M - 56 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433097/M - 60 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433109/M - 90 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433111/M - 98 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433123/M - 100x1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433135/M - 140 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433147/M - 3 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433150/M - 7 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433162/M - 7x1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433174/M - 14 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433186/M - 15 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433198/M - 25x1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433200/M - 28 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433212/M - 30 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433224/M - 50x1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433236/M - 56 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433248/M - 60 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433251/M - 90 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433263/M - 2 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433275/M - 5 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433287/M - 7 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433299/M - 14 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433301/M - 15 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433313/M - 28 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433325/M - 30 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433337/M - 56 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433349/M - 60 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433352/M - 100 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433364/M - 2 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433376/M - 5 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433388/M - 7 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433390/M - 14 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433402/M - 15 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433414/M - 28 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433426/M - 30 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433438/M - 56 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433440/M - 60 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433453/M - 100 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433465/M - 140 (28x5) cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433477/M - 140 (28x5) cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433489/M - 3 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433491/M - 7 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433503/M - 98 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433515/M - 100x1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433527/M - 140 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433539/M - 1 flacone da 40 mg polvere per soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035433541/M - 10 flaconi da 40 mg polvere per soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0262/001-002/II/036,39;

SE/H/0262/001-003/II/039;

SE/H/0262/003/II/031, 38.

Tipo di modifica: modifica stampati ed estensione indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: relativamente alle compresse da 20 mg e da 40 mg viene autorizzata la modifica al Riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1 (estensione delle indicazioni terapeutiche: «Trattamento della sindrome di Zollinger Ellison»), 4.2, 4.5, e 5.2; relativamente alla soluzione iniettabile da 40 mg viene autorizzata la modifica della sezione 4.1 (guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei e prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei nei pazienti a rischio») ed ulteriori modifiche nella sezione 4.1, 4.2 e 4.5.

Alle seguenti condizioni: le condizioni di rimborsabilità sono immutate e sono riferibili alla nota in vigore.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03437

BANCA D'ITALIA

12º aggiornamento del 21 marzo 2007 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Istruzioni di vigilanza per le banche: raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

Con deliberazione del 19 luglio 2005, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) ha definito una nuova disciplina della raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (TUB), come modificato in seguito al coordinamento dei testi unici bancario e della finanza con la riforma del diritto societario (decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37). La delibera è stata integrata dallo stesso Comitato il 22 febbraio 2006, in relazione alle innovazioni apportate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, al codice civile in materia di limiti all'emissione di obbligazioni.

Gli interventi del CICR confermano, in linea con le previsioni del TUB, le riserve di attività riconosciute in favore delle banche (attività bancaria e raccolta del risparmio tra il pubblico), tenendo conto delle più ampie possibilità di raccolta mediante obbligazioni e altri strumenti finanziari consentite alle società di capitali dalla riforma civilistica.

La disciplina di attuazione delle disposizioni del CICR, affidata dallo stesso Comitato alla Banca d'Italia, sottoposta a consultazione pubblica nello scorso mese di aprile, viene ora emanata mediante l'aggiornamento del Capitolo 2, Titolo IX, delle Istruzioni di vigilanza per le banche.

La nuova disciplina precisa la nozione di raccolta del risparmio contenuta nel TUB incentrandola sulla sussistenza di un obbligo di rimborso dei fondi acquisiti; tale obbligo ricorre anche ove i tempi e l'entità del rimborso stesso siano condizionati da clausole di postergazione o dipendano da parametri oggettivi, nonché nei casi in cui esso sia comunque desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione.

Gli strumenti finanziari di raccolta sono definiti come le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari, comunque denominati, contenenti un obbligo di rimborso. Al fine di evitare elusioni derivanti da una diversa qualificazione giuridica degli strumenti utilizzati, il limite alle emissioni viene fissato applicando al complesso degli strumenti finanziari di raccolta quanto previsto dal codice civile per le obbligazioni, i titoli di debito e gli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni.

Per gli strumenti di raccolta non quotati diversi dalle obbligazioni è stabilito un taglio minimo unitario di 50.000 euro. Non viene stabilita la durata minima di tali strumenti, fermo restando il divieto di raccolta a vista sancito dal TUB.

Per quanto concerne la raccolta effettuata dalle società presso i propri soci e dipendenti con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, viene sostanzialmente confermata la normativa già in vigore, che richiede l'espressa previsione statutaria nonché specifici limiti e condizioni, dipendenti sia dalla natura giuridica della società interessata (cooperativa o non cooperativa) sia dal numero di soci della stessa.

Per la raccolta dei soggetti non bancari che esercitano attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico, è previsto un regime differenziato in funzione dell'intensità dei controlli: per gli intermediari iscritti nell'elenco generale tenuto dall'UIC (art. 106 del TUB), la raccolta è consentita entro l'ammontare del patrimonio; per quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB, si applica un limite pari al doppio del patrimonio ovvero - ove i predetti intermediari abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e gli strumenti finanziari siano anch'essi destinati alla quotazione nei medesimi mercati - pari al quintuplo del patrimonio. Alle società costituite in forma di cooperativa che esercitano attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico resta preclusa la raccolta del risparmio presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari.

Ciò posto, il Capitolo 2 del Titolo IX delle Istruzioni di vigilanza, concernente la «raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche», è integralmente sostituito dalle allegate disposizioni.

Il Governatore: DRAGHI

ALLEGATO

TITOLO IX - Capitolo 2

RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 11 del T.U. – oggetto di una profonda revisione a seguito del d.lgs. n. 37/2004 – delinea la nozione di raccolta del risparmio, consistente nell'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma (comma 1). Lo svolgimento presso il pubblico di tale attività è vietato ai soggetti diversi dalle banche (comma 2).

Ai predetti fini, la medesima disposizione: da un lato, esclude talune fattispecie dalla nozione di raccolta del risparmio tra il pubblico; dall'altro, elenca le deroghe al citato divieto nei confronti dei soggetti non bancari.

Sotto il primo profilo, non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica (comma 2-*bis*) e quella che, in conformità dei limiti e dei criteri fissati dal CICR, è effettuata presso specifiche categorie di soggetti individuate in ragione di rapporti societari e di lavoro (comma 3).

Sotto il secondo profilo, le previsioni dell'art. 11 (comma 4) escludono l'applicazione del divieto a Stati, organismi internazionali ed enti territoriali, nonché a tutti i casi in cui la raccolta sia effettuata ai sensi di norme di legge. A tale ultimo riguardo, viene espressamente indicata la raccolta effettuata dalle società ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti finanziari. A tutela della riserva di attività delle banche, rimane comunque preclusa la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (comma 5).

Al CICR è attribuito il compito di individuare gli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio e di determinare, se non disciplinati dalla legge, limiti all'emissione nonché durata e taglio degli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni (commi 4-*bis* e 4-*ter*).

Il Comitato, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce limiti e criteri, anche in deroga al codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti (comma 4-*quater*).

La violazione delle prescrizioni dell'art. 11 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione è sanzionata penalmente dalle norme sull'abusivismo bancario (articoli 130 e 131 del T.U.).

La disciplina di attuazione dell'art. 11 è stata dettata con deliberazione del CICR del 19 luglio 2005, successivamente integrata con deliberazione del 22 febbraio 2006 al fine di tener conto delle modifiche apportate al codice civile, in materia di limiti alle emissioni obbligazionarie, dalla l. n. 262/05.

L'intervento del Comitato – che sostituisce e compendia le precedenti deliberazioni adottate in materia – conferma, in linea con le predette indicazioni legislative, le riserve riconosciute in favore delle banche (attività bancaria e raccolta del risparmio tra il pubblico) tenendo conto delle innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario.

In un contesto civilistico caratterizzato da un'estensione delle possibilità di accesso al risparmio da parte delle imprese e da un'ampia diversificazione delle tipologie degli strumenti finanziari utilizzabili per la raccolta, la presente disciplina persegue anche finalità antielusive delle regole a tutela delle riserve di attività delle banche, presidiate da sanzioni penali.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

— art. 11, che disciplina la raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche;
— artt. 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'attività bancaria svolte abusivamente;

vengono inoltre in rilevo:

— gli articoli 2412, 2483 e 2526 del codice civile, concernenti l'emissione di strumenti finanziari da parte delle società;
— la legge 13 gennaio 1994, n. 43, che disciplina le cambiali finanziarie;
— l'art. 5, comma 1, della delibera CICR del 3 marzo 1994, che preclude alle banche l'emissione di cambiali finanziarie;
— la delibera CICR del 19 luglio 2005, attuativa dell'art. 11 del T.U.;
— la delibera CICR del 22 febbraio 2006, recante integrazioni a quella del 19 luglio 2005.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*strumenti finanziari di raccolta*", le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso;
— "*patrimonio*", l'ammontare complessivo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

— *"raccolta a vista"*, la raccolta che può essere rimborsata su richiesta del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso inferiore a 24 ore;

— *"emissione e gestione di mezzi di pagamento"*, l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

  Non rientrano pertanto in tale attività l'emissione e la gestione — da parte di un fornitore di beni e servizi — di carte di debito o credito, ovvero di carte prepagate, utilizzabili esclusivamente presso il fornitore stesso;

— *"attività di concessione di finanziamenti"*, le attività di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti residenti in Italia e, in quanto compatibili, ai soggetti non residenti per l'attività di raccolta effettuata in Italia.

SEZIONE II

RACCOLTA DEL RISPARMIO

Costituisce raccolta del risparmio l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

L'obbligo di rimborso sussiste anche:

- quando i tempi e l'entità del rimborso sono condizionati da clausole di postergazione o dipendono da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti;
- nei casi in cui esso, ancorché escluso o non esplicitamente previsto, sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione. In particolare, vengono in rilievo l'entità, la periodicità e l'esigibilità dei flussi stessi che possono, di fatto, dare luogo a forme di rimborso.

Non costituisce obbligo di rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti derivanti dall'attività dell'impresa o la ripartizione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione al quale i fondi sono stati acquisiti.

In linea con le finalità generali della presente disciplina, la distinzione tra le fattispecie implicanti attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso e quelle in cui detto obbligo è escluso deve essere individuata avendo riguardo alla complessiva struttura finanziaria dell'operazione concretamente posta in essere, indipendentemente dalla configurazione giuridica assunta dalla medesima.

SEZIONE III

RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO

1. Premessa

La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, fatte salve le deroghe previste dall'art. 11, comma 4, del T.U. e la raccolta effettuata mediante emissione di strumenti finanziari secondo le modalità e i limiti di seguito previsti.

Sono comunque precluse ai soggetti non bancari la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

2. Raccolta del risparmio tra il pubblico

Ai fini della presente disciplina non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico l'acquisizione di fondi:

a) connessa con l'emissione di moneta elettronica;

b) connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso il fornitore stesso;

c) presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo quanto previsto dalle presenti istruzioni (Sez. V, VI e VII);

d) effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di "finanziamento" del rapporto stesso. In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta tra il pubblico;

e) presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.

SEZIONE IV

RACCOLTA MEDIANTE EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

1. Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta

L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta, per le società per azioni, in accomandita per azioni e cooperative è fissato – in linea con quanto previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile – nel doppio del patrimonio (1). Al computo del limite concorrono altresì gli importi relativi alle garanzie comunque prestate dalla società in relazione a strumenti finanziari di raccolta emessi da altre società, anche estere, in linea con quanto previsto dall'art. 2412, quarto comma.

Per il complesso degli strumenti finanziari di raccolta, i citati limiti possono essere superati in presenza delle fattispecie derogatorie previste dal medesimo art. 2412 del codice civile (sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale; raccolta effettuata da società con azioni quotate in un mercato regolamentato, mediante emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione in un mercato regolamentato; emissione di strumenti finanziari di raccolta garantiti da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi).

La disciplina sancisce l'applicazione dei limiti previsti dal codice civile alle emissioni di ogni tipo di strumento finanziario di raccolta, con l'obiettivo di evitare elusioni derivanti da una diversa qualificazione giuridica degli strumenti utilizzati.

Secondo la medesima impostazione, per le società a responsabilità limitata e le cooperative alle quali si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, le emissioni di strumenti finanziari di raccolta sono consentite in osservanza di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 2483 (sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) e 2526 (sottoscrizione da parte di investitori qualificati degli strumenti privi di diritti amministrativi) del codice civile.

Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante strumenti finanziari.

(1) Ai fini del calcolo di tale limite con riferimento alle società cooperative, nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci.

2. Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta

Gli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni hanno un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000 (1). Tale limite non si applica agli strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati, emessi da società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Non è fissata una durata minima per gli strumenti finanziari di raccolta, ad eccezione delle cambiali finanziarie (cfr. par. 3) e fermo restando il divieto per i soggetti non bancari di effettuare la raccolta di fondi a vista. La denominazione degli strumenti finanziari non deve contenere indicazioni tali da ingenerare confusione tra gli stessi e i titoli di raccolta bancari (certificati di deposito, buoni fruttiferi).

Sugli strumenti finanziari di raccolta e sui relativi registri deve essere indicata l'identità dell'eventuale garante e l'ammontare della garanzia. Tale indicazione assume rilievo, in particolare, ai fini di quanto previsto in materia di garanzie dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile.

3. Cambiali finanziarie

Tra gli strumenti finanziari di raccolta rientrano le cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43 (2).

Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche:

— sono titoli di credito all'ordine emessi in serie;
— hanno durata compresa fra 3 e 12 mesi;
— hanno un valore nominale unitario non inferiore a euro 50.000.

Sulla cambiale finanziaria, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del R.D. n. 1669/33 (3), devono essere indicati:

— la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
— il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (4);
— l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte;
— la denominazione di "cambiale finanziaria" e i proventi in qualunque forma pattuiti;
— in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

---

(1) Resta fermo quanto previsto, per i titoli al portatore, dall'art. 1 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni nella l. 5 luglio 1991, n. 197.

(2) Si rammenta che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, con la delibera del 3 marzo 1994 rimasta in vigore limitatamente a tale disposizione (art. 5, comma 1), ha stabilito che, in relazione alle proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l'emissione di cambiali finanziarie è "temporaneamente" preclusa alle banche.

(3) La promessa incondizionata di pagare una somma determinata; l'indicazione della scadenza; l'indicazione del luogo di pagamento; il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; l'indicazione della data e del luogo di emissione; la sottoscrizione dell'emittente; l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente.

(4) Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

SEZIONE V

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI

1. Norme generali

Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalla presente Sezione, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. E' comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

2. Società diverse dalle cooperative (1)

Le società diverse dalle cooperative possono effettuare raccolta di risparmio, senza alcun limite, esclusivamente presso i soci che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste.

Nell'All. B del presente Capitolo si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società diverse dalle cooperative.

3. Società cooperative (1)

Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio (2).

Tale limite viene elevato fino al quintuplo (3) del patrimonio qualora:

a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati (4);

---

(1) La raccolta di risparmio mediante strumenti finanziari, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sez. IV del presente Capitolo.

(2) Nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci. Nel patrimonio può essere computato un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale (uffici, magazzini, negozi, ecc.) e/o residenziale considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e il valore di carico in bilancio degli stessi. Del valore degli immobili considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale deve essere data notizia nella documentazione di bilancio delle cooperative.

(3) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2545-*quinquies* del codice civile in materia di rapporto tra indebitamento complessivo e patrimonio netto delle cooperative.

(4) Sono soggetti vigilati, a tali fini, le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie, le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U. e le imprese di assicurazione.

ovvero

b) la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al par. 3.1 della presente Sezione.

I limiti quantitativi sopra indicati non si applicano alle società cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50.

Le modalità di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicate nei regolamenti delle cooperative. Inoltre, la rilevanza che l'attività di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva operatività delle cooperative comporta che l'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie nonché l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio siano evidenziati nella nota integrativa al bilancio delle stesse.

La raccolta presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari non è consentita alle società cooperative che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma (cfr. Sez. VIII) (1).

Nell'All. B del presente Capitolo si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società cooperative.

3.1 *Schemi di garanzia dei prestiti sociali*

Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi dalle associazioni di categoria ovvero direttamente dalle cooperative interessate, eventualmente nell'ambito di iniziative di tipo consortile, a condizione che il progetto risulti condiviso, nel suo complesso, dalle rispettive associazioni di categoria. In tali casi, in particolare, è opportuno che le cooperative sottopongano all'approvazione dei propri organismi associativi i regolamenti contenenti la disciplina del funzionamento degli schemi di cui le medesime si sono rese promotrici.

In ogni caso, gli schemi sopra indicati prevedono, per le ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo della società cooperativa, il rimborso dei prestiti effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento.

Nell'ambito di ciascuno schema di garanzia è necessario che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali delle cooperative aderenti (non garantiti da soggetti vigilati) non superi un limite pari a tre volte la somma dei patrimoni delle cooperative medesime.

(1) Ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 (art. 2), rimasto in vigore limitatamente a tale disposizione, gli enti e le società cooperative svolgenti attività finanziaria, costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, possono, in via transitoria, raccogliere risparmio tra i propri soci purché, entro il 31.12.1995, abbiano adeguato lo statuto alle previsioni contenute nel decreto medesimo e ne abbiano dato notizia all'UIC.

SEZIONE VI

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO DIPENDENTI

Le società possono raccogliere risparmio presso i propri dipendenti, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari (1), purché:

— tale facoltà sia prevista nello statuto della società;

— l'ammontare della raccolta sia contenuto entro il limite complessivo del patrimonio. Per le società cooperative l'ammontare della raccolta presso dipendenti, unitamente a quello della raccolta presso soci, deve essere ricompreso nei limiti previsti dalla Sez. V, par. 3, del presente Capitolo con riferimento alle cooperative aventi più di 50 soci.

La raccolta presso dipendenti non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

(1) La raccolta di risparmio mediante strumenti finanziari, anche se effettuata presso dipendenti, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sez. IV del presente Capitolo.

SEZIONE VII

RACCOLTA NELL'AMBITO DI GRUPPI (1)

Le società possono raccogliere risparmio, senza alcun limite, presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

Nel caso in cui più soggetti di natura cooperativa detengano una partecipazione al capitale di una società che svolge attività di concessione di finanziamenti, la raccolta di risparmio effettuata da tale società presso le cooperative e/o le società da queste ultime controllate non è sottoposta ad alcun vincolo purché i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti e/o alle loro controllate e la complessiva operatività della società medesima sia rivolta, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative (2).

Ai fini della presente disciplina sono equiparati ai soggetti di natura cooperativa le società, le associazioni o altre istituzioni non aventi finalità lucrative che perseguono statutariamente e in via prevalente scopi mutualistici o solidaristici.

(1) La presente Sezione disciplina la raccolta del risparmio effettuata, nell'ambito di gruppi, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari; la raccolta effettuata con quest'ultima modalità, anche qualora avvenga nell'ambito di gruppi, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sezione IV del presente Capitolo.

(2) Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo statuto della società partecipata.

SEZIONE VIII

RACCOLTA DELLE SOCIETA' FINANZIARIE (1)

Le società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma possono emettere strumenti finanziari di raccolta entro il limite complessivo del patrimonio.

Per le società che svolgono attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U., l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il doppio del patrimonio. Tale limite è elevato fino al quintuplo ove le predette società abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e gli strumenti finanziari di raccolta siano anch'essi destinati alla quotazione in mercati regolamentati.

Al computo dei predetti limiti concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni e altri strumenti finanziari di raccolta emessi da altre società, anche estere.

Per le società di cui alla presente sezione, costituite in forma di società a responsabilità limitata o di società cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, la raccolta viene effettuata in osservanza di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.

Alle società di cui alla presente sezione, costituite in forma cooperativa, non è consentita la raccolta del risparmio presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari.

Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante strumenti finanziari.

(1) Le disposizioni della presente Sezione non si applicano alle società finanziarie che non svolgono attività di concessione di finanziamenti.

Allegato A

RACCOLTA DI RISPARMIO
MEDIANTE STRUMENTI FINANZIARI

EMITTENTI (a)	CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI (b)	POSSIBILITÀ DI EMETTERE ED EVENTUALI LIMITI (c)
SOCIETÀ ed ENTI "QUOTATI"	non finanziarie	SI *SENZA ALCUN LIMITE* purché gli strumenti finanziari siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati
	finanziarie	SI *ENTRO IL PATRIMONIO*
	finanziarie vigilate	SI *ENTRO IL QUINTUPLO DEL PATRIMONIO* purché gli strumenti finanziari siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati
SOCIETÀ ed ENTI "NON QUOTATI"	non finanziarie	SI *ENTRO IL DOPPIO DEL PATRIMONIO* (d)
	finanziarie	SI *ENTRO IL PATRIMONIO*
	finanziarie vigilate	SI *ENTRO IL DOPPIO DEL PATRIMONIO*

(a) Le società, finanziarie e non finanziarie, costituite in forma di s.r.l. e di cooperativa cui si applicano le norme sulla s.r.l. possono emettere strumenti finanziari di raccolta nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.

(b) L'espressione "finanziarie" è riferita alle società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico.

(c) Negli stessi limiti vanno computate anche le garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni e strumenti finanziari di raccolta emessi da altre società, anche estere.

(d) Fatte salve le deroghe a tale limite previste dall'art. 2412 del codice civile.

Allegato B

RACCOLTA DI RISPARMIO
PRESSO SOCI (a)

SOCIETÀ	CARATTERISTICHE DELLE SOCIETÀ (b)	POSSIBILITÀ DI RACCOLTA ED EVENTUALI LIMITI (c)	ULTERIORI VINCOLI
NON COOPERATIVE	finanziarie e non finanziarie	SI *SENZA ALCUN LIMITE*	— previsione statutaria — i sottoscrittori devono essere soci da almeno 3 mesi — i sottoscrittori sono soci con almeno il 2% del capitale
COOPERATIVE	non finanziarie *con non più di 50 soci*	SI *SENZA ALCUN LIMITE*	— previsione statutaria — modalità di raccolta indicate negli appositi regolamenti
	non finanziarie *con più di 50 soci*	SI *NEL LIMITE DI 3 VOLTE IL PATRIMONIO* (d)	
	finanziarie	NO	=

(a) La raccolta mediante emissione di strumenti finanziari, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sezione IV del presente Capitolo.

(b) L'espressione "finanziarie" è riferita alle società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico.

(c) È comunque preclusa la raccolta con strumenti "a vista" o collegati ai mezzi di pagamento.

(d) Il limite viene elevato a 5 volte il patrimonio quando:
— il complesso dei prestiti sociali è garantito (almeno per il 30%) da soggetti vigilati;
ovvero
— le società cooperative aderiscono a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisce una adeguata tutela agli investitori.

07A03623

Modificazioni statutarie - Apertura di succursali

Disposizioni di vigilanza

Nel 2006 la Banca d'Italia ha avviato una revisione della disciplina di vigilanza applicabile alle banche, allo scopo di eliminare istituti non armonizzati, contenere gli oneri a carico dei destinatari, semplificare e razionalizzare l'attività di supervisione. In coerenza con tale impostazione, il presente provvedimento reca disposizioni che modificano:

1) la procedura di accertamento delle modifiche statutarie;

2) l'apertura di succursali di banche e i relativi obblighi informativi.

Gli interventi sui profili procedurali tengono anche conto delle innovazioni che hanno recentemente riguardato l'assetto delle competenze decisionali nella Banca d'Italia.

1. *Modificazioni dello statuto.*

1.1. Il procedimento di accertamento sulle modificazioni statutarie delle banche e delle società finanziarie capogruppo, disciplinato dalla Circ. n. 229 (Titolo III, Cap. 1, Sez. II, parr. 1 e 2) e da altre successive disposizioni (1), si articola in due fasi:

la prima, soltanto eventuale, consiste in una informativa preventiva sui progetti di modificazione aventi a oggetto aspetti specificamente rilevanti per le valutazioni di vigilanza, da rendere entro breve tempo dalla deliberazione del progetto da parte dell'organo amministrativo e comunque prima dell'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea dei soci; sulla base di tale comunicazione la Banca d'Italia può formulare osservazioni, che devono essere valutate dall'organo amministrativo prima che il progetto sia sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci;

la seconda, necessaria per tutte le modifiche, è avviata successivamente a detta assemblea con la comunicazione alla Banca d'Italia del verbale nel quale sono contenute le modificazioni apportate; in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con il rilascio (entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione) di un provvedimento «di accertamento», necessario per dar corso all'iscrizione della delibera nel registro delle imprese (cfr. art. 56, comma 2, TUB).

1.2. Ciò premesso, le richiamate disposizioni vengono modificate nel senso di anticipare il rilascio del provvedimento di accertamento alla fase anteriore alla deliberazione assembleare, sulla base del progetto di modificazione dello statuto comunicato preventivamente alla Banca d'Italia. Tale procedura riguarda tutte le modificazioni statutarie (2) e non solo quelle per le quali le previgenti Istruzioni stabilivano l'obbligo di informativa preventiva.

La Banca d'Italia, ove accerti che le modificazioni statutarie proposte non contrastano con una sana e prudente gestione, rilascia il citato provvedimento entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dalla banca, condizionandone l'efficacia alla conformità delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci al progetto esaminato e alle eventuali osservazioni formulate dalla stessa Banca d'Italia all'esito dell'esame (3).

Detta verifica di conformità — che rientra nella competenza primaria del notaio incaricato degli adempimenti pubblicitari — sarà effettuata anche dalla Filiale della Banca d'Italia (4) al fine di segnalare all'azienda interessata eventuali difformità; se richieste, le Filiali potranno rilasciare un'attestazione di conformità in tal senso.

Restano invariate le modalità di rilascio del parere vincolante della Banca d'Italia nel caso di provvedimenti di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Le modificazioni statutarie di banche di credito cooperativo in linea con gli «statuti tipo esaminati dalla Banca d'Italia — e da intendersi valutati, in via preventiva e generale, come non contrastanti con le esigenze di sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 56 TUB — sono soggette soltanto ad una attestazione di conformità successiva alla deliberazione assembleare.

2. *Succursali di banche.*

2.1. La disciplina in materia di succursali di banche e società finanziarie, contenuta nel Titolo III, Cap. 2, della Circ. n. 229 (5), prevede che l'iniziativa di apertura di una nuova dipendenza sia comunicata (attraverso il modello 3 SIOTEC) (6) alla Banca d'Italia, la quale può, entro novanta giorni, sospenderne l'attuazione per motivi attinenti all'adeguatezza organizzativa o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del relativo gruppo bancario. In mancanza di sospensione, la banca può dar corso all'apertura della dipendenza, che deve essere effettuata entro dodici mesi. L'inizio dell'attività, la chiusura e le rettifiche di dati già trasmessi sono oggetto di specifiche segnalazioni alla Banca d'Italia (7).

L'evoluzione dei canali distributivi delle banche e lo sviluppo dei sistemi aziendali di gestione e controllo dei rischi inducono a modificare la disciplina dell'apertura di succursali in un'ottica di razionalizzazione degli adempimenti e di sostanziale liberalizzazione dell'attività (8).

Sotto il profilo procedurale, viene rivista l'impostazione delle attuali istruzioni basata su un procedimento di tipo autorizzativo e su meccanismi di «silenzioassenso» (9); secondo le presenti disposizioni, infatti, le banche possono liberamente dar corso alle iniziative di espansione territoriale alla data prevista, fermo il potere della Banca d'Italia di avviare d'ufficio — ove nel corso del processo di analisi delle situazioni aziendali rilevi profili di problematicità — un procedimento diretto a vietare l'apertura di una o più succursali (10).

2.2. In particolare, la comunicazione dell'apertura di nuove succursali da parte delle banche e delle società capogruppo può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità.

a) Progetto di sviluppo territoriale.

Le strategie di espansione territoriale dell'azienda sono illustrate in un «progetto di sviluppo territoriale», nell'ambito del quale sono puntualmente indicate le determinazioni concernenti l'apertura di nuove succursali e le altre modifiche della rete territoriale. Il «progetto» è approvato dall'organo amministrativo della banca o, per le banche appartenenti a un gruppo bancario, della capogruppo e contiene un'illustrazione dei riflessi delle iniziative programmate sulla situazione tecnica.

I «progetti» sono predisposti in una logica di programmazione dello sviluppo della rete territoriale, su orizzonti temporali di norma non superiori a due anni e sono comunicati (11) alla Banca d'Italia almeno novanta giorni prima della data prevista per l'avvio della realizzazione della prima delle iniziative in esso descritte. Con il medesimo anticipo devono essere comunicate anche le eventuali variazioni e integrazioni decise nel corso dell'esecuzione del progetto.

In sede di presentazione del «progetto» non dovrà essere trasmesso il modello 3 SIOTEC; quest'ultimo sarà inviato, al fine di fornire alla Vigilanza un quadro informativo aggiornato sull'articolazione territoriale delle banche, esclusivamente per segnalare in via successiva le avvenute aperture, chiusure e rettifiche relative a succursali e uffici di rappresentanza (12).

b) Comunicazione specifica.

Le banche e i gruppi bancari segnalano alla Banca d'Italia la decisione di apertura di una o più succursali, utilizzando il mod. 3 SIOTEC per la comunicazione preventiva secondo quanto previsto dalla Circ. n. 229 (13); la comunicazione deve essere effettuata almeno novanta giorni prima della data prevista per la realizzazione dell'iniziativa. La comunicazione specifica risulta indicata per l'apertura di singole dipendenze al di fuori di un «progetto» come definito sub *a)*.

In relazione alla diversa ampiezza e complessità, la modalità sub *a)* appare particolarmente idonea per le banche e i gruppi bancari di grandi e medie dimensioni o caratterizzati da un'operatività diversificata; la soluzione sub *b)* si attaglia maggiormente alle esigenze delle banche di minori dimensioni e ad operatività tradizionale (in particolare, alle banche di credito cooperativo), che accompagnano la comunicazione con una relazione — approvata dall'organo amministrativo della banca o, per le banche appartenenti a un gruppo ban-

cario, della capogruppo — illustrativa degli impatti dell'iniziativa sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca (14). Ciascun intermediario può comunque optare per la modalità ritenuta più idonea alle proprie specifiche esigenze.

Le banche non appartenenti a gruppi bancari operanti da meno di due anni potranno procedere all'apertura di succursali in coerenza con quanto indicato nel programma di attività esaminato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione all'attività bancaria; l'apertura delle succursali indicate nel programma sarà comunicata in via successiva con modello 3 SIOTEC.

2.3. Le iniziative di ampliamento della rete territoriale costituiscono parte integrante delle strategie aziendali. La Banca d'Italia esamina i relativi progetti e comunicazioni, di cui alle presenti disposizioni, nell'ambito dell'ordinaria attività di analisi tecnica dei soggetti vigilati e verificherà, nel quadro del processo di valutazione e revisione prudenziale (SREP), completezza e accuratezza dell'autovalutazione effettuata dalle banche e dai gruppi bancari.

La Banca d'Italia, qualora nel corso del processo di analisi delle situazioni aziendali rilevi profili di problematicità, avvia d'ufficio un procedimento diretto a vietare, ai sensi dell'art. 15 del testo unico bancario, lo stabilimento di una o più succursali. Tale procedimento si conclude entro sessanta giorni; l'unità organizzativa responsabile è il Servizio vigilanza sugli Enti creditizi (15).

Resta fermo il potere della Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici riguardanti anche la restrizione della struttura territoriale ai sensi degli articoli 53, comma 3, lettera *d)*, e 67, comma 2-*ter*, del testo unico bancario.

2.4. Per quanto concerne l'apertura di sedi distaccate da parte di banche di credito cooperativo, i relativi adempimenti procedurali vengono razionalizzati al fine di coordinare, nell'ambito del medesimo procedimento, le valutazioni inerenti l'adeguatezza delle strutture organizzative e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca ai sensi dell'art. 15 del TUB con l'accertamento della conformità della connessa modifica statutaria al criterio di sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 56 del TUB.

L'apertura delle sedi distaccate — consentita in presenza dei requisiti previsti dal Titolo VII, Cap. 1, Sez. II, paragrafo 4 della Circ. n. 229 — viene comunicata preventivamente alla Banca d'Italia con apposita istanza, corredata da una relazione dell'organo amministrativo che illustra gli impatti dell'iniziativa sulla situazione economico-patrimoniale e sull'assetto organizzativo della banca, nonché dall'elenco degli aspiranti soci e dal progetto di modifica dello statuto. La Banca d'Italia valuta l'iniziativa di espansione territoriale sia ai sensi dell'art. 15 del TUB sia ai fini dell'accertamento di cui all'art. 56 del medesimo Testo unico. Il relativo provvedimento viene rilasciato entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dalla banca, secondo le modalità di cui al paragrafo 1 delle presenti disposizioni; l'unità organizzativa responsabile è il Servizio vigilanza sugli Enti creditizi.

Le presenti disposizioni sostituiscono, per l'apertura in Italia di succursali da parte di banche italiane, le istruzioni contenute nel Titolo III, Cap. 2, Sez. II, parr. 1 e 4 (16) della Circ. n. 229 e, per quanto concerne l'apertura di sedi distaccate da parte di banche di credito cooperativo, l'ultimo capoverso del paragrafo 4 del Titolo VII, Cap. 1, Sez. II, della stessa Circolare.

Resta fermo quanto previsto dalla Circ. n. 229 in materia di apertura di succursali di banche italiane in Paesi comunitari ed extracomunitari, nonché di apertura di succursali in Italia da parte di banche e società finanziarie comunitarie e di autorizzazione all'insediamento di succursali da parte delle banche extracomunitarie già insediate in Italia.

In via transitoria, si fa presente che le modificazioni statutarie e l'apertura di nuove dipendenze già comunicate alla Banca d'Italia in data anteriore alle presenti disposizioni rimangono soggette alla disciplina previgente di cui alla Circ. n. 229.

Roma, 21 marzo 2007

Il Governatore: DRAGHI

NOTE

(1) Cfr., in particolare, il Provvedimento 27 giugno 2006 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti di vigilanza della Banca d'Italia, in supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006.

(2) Sono comprese nell'ambito applicativo anche le modificazioni relative agli aumenti di capitale (cfr. Titolo III, Cap. 1, Sez. III, della Circ. n. 229).

(3) Viene meno, in relazione alla nuova disciplina del procedimento di accertamento contenuta nelle presenti disposizioni, la possibilità che nell'assunzione della delibera di modificazione statutaria l'assemblea conferisca all'organo amministrativo una delega espressa per apportare alla delibera stessa limitate variazioni richieste dalla vigilanza.

(4) La filiale della Banca d'Italia competente a ricevere le comunicazioni e ad effettuare la verifica di conformità, anche per le società finanziarie capogruppo e per le banche appartenenti a un gruppo bancario, è quella nel cui ambito territoriale ha sede la singola componente interessata dalla modifica statutaria. In relazione a ciò, sono da intendersi superate le previsioni della Circ. n. 229 (Titolo III, Cap. I, Sez. II, parr. 1.1 e 2) che attribuiscono alla capogruppo il compito di inviare alla Banca d'Italia la comunicazione preventiva e il verbale assembleare di approvazione delle modificazioni statutarie.

(5) Cfr. anche Provvedimento 27 giugno 2006.

(6) Cfr. Allegato B del citato Capitolo.

(7) Cfr. Titolo III, Cap. 2, Sez. II, paragrafo 6, della Circ. n. 229.

(8) Per quanto concerne l'attività bancaria fuori sede, un intervento di liberalizzazione è già stato effettuato con le disposizioni pubblicate in Boll. Vig. n. 12 del 2005.

(9) Cfr. Titolo III, Cap. 2, Sez. II, paragrafo 1, della Circ. n. 229.

(10) Sono da intendersi, conseguentemente, superati i riferimenti contenuti nel Regolamento della Banca d'Italia del 27 giugno 2006 ai procedimenti di vigilanza contraddistinti dai numeri 19 («insediamento di succursali di banche italiane in Italia») e 23 («proroga delle autorizzazioni di apertura di succursali»). Il Regolamento verrà aggiornato sul punto, anche al fine di inserire il nuovo procedimento di «divieto all'insediamento di succursali in Italia», alla prima occasione utile.

(11) Per le banche appartenenti a un gruppo bancario, la comunicazione è effettuata dalla relativa capogruppo e comprende i «progetti» riferiti a tutte le banche appartenenti al gruppo.

(12) Cfr. Titolo III, Cap. 2, Sez. II, paragrafo 6, e allegato B della Circ. n. 229.

(13) Modello 3 SIOTEC di cui all'allegato B del Titolo III, Cap. 2. Resta fermo, anche per tale modalità, l'utilizzo del modello 3 SIOTEC per le segnalazioni di apertura, chiusura e rettifica relative a succursali e uffici di rappresentanza.

(14) Per l'apertura di succursali le banche di credito cooperativo si attengono, altresì, alle disposizioni relative alla «zona di competenza territoriale» previste nel Titolo VII, Cap. 1, della Circ. n. 229.

(15) Con riferimento alle banche in amministrazione straordinaria, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio concorrenza, normativa e affari generali.

(16) La comunicazione con mod. 3 SIOTEC della chiusura di succursali andrà effettuata entro cinque giomi dalla chiusura stessa.

07A03684

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI NELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Approvazione ordinanza n. A/43 del 5 aprile 2007, per gli eccezionali eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003

Il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 29 settembre 2003 per gli eccezionali eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 e prorogato con DPCM del 22 dicembre 2006;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. A/43 del 5 aprile 2007 ha provveduto al rimborso a favore del comune di Carrara dei contributi di prima assistenza e delle spese per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati a carico del comune;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://*servizi.protezionecivile.toscana.it* della regione Toscana, sotto il link «Gestioni commissariali».

07A03671

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-096) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.